

• data deposito

10 9 GIU. 2014

• Il cancelliere

IL CANCELLIERE G1
Gerardo Basile

• data irrevocabilità:

N. _____ / _____ Reg. Esec.

N. _____ / _____ Campione Pen.

Scheda redatta il _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Seconda Sezione Penale

Il Tribunale di Salerno in composizione monocratica, nella persona del dott. Ubaldo PERROTTA, alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2013, con l'intervento del P.M. rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica dottor Vincenzo MONTEMURRO e con l'assistenza del cancelliere signora Annamaria RAGO, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

DE LUCA Vincenzo, nato a Ruvo del Monte (PZ) l'8.5.1949 e residente in Salerno alla via Lanzalone n. 78, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Paolo CARBONE, ubicato in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 126

Libero contumace

Assistito e difeso dagli avvocati Paolo CARBONE e Antonio BRANCACCIO, di fiducia

DE BIASE Mario Pasquale, nato a Marano di Napoli (NA) il 24.10.1952 e residente in Salerno alla via Casa Volpe snc, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alberto SURMONTE, ubicato in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 58

Libero contumace

X

Assistito e difeso dall'avvocato Alberto SURMONTE

MAROTTA Felice, nato a Salerno l'11.2.1940 ed ivi residente alla via F. Manzo n. 53, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Paolo CARBONE, ubicato in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 126

Libero presente

Assistito e difeso dagli avvocati Paolo CARBONE e Antonio BRANCACCIO, di fiducia

SCARLATO Mauro, nato a Napoli il 27.8.1949 e residente in Salerno alla via Roma n. 258

Libero contumace

Assistito e difeso dall'avvocato Guglielmo SCARLATO, di fiducia

DE MAJO Domenico, nato il 17.10.1959 in Salerno ed ivi residente alla via Ogliara n. 29, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alberto SURMONTE, ubicato in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 58

Libero contumace

Assistito e difeso dall'avvocato Alberto SURMONTE, di fiducia

DI LORENZO Alberto, nato a Carrara (MS) il 27.1.1960 e residente a Salerno alla via Nizza n. 73, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Arnaldo FRANCO, ubicato in Salerno al corso Garibaldi 164

Libero presente

Assistito e difeso dall'avvocato Arnaldo FRANCO, di fiducia

DE ROBERTO Bianca, nata a Salerno il 27.12.1949 ed ivi residente alla via Nizza 114, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Silverio SICA, ubicato in Salerno alla Piazza Caduti Civili di Guerra n. 1

Libera presente

Assistita e difesa dagli avvocati Silverio SICA e Antonio BRANCACCIO, di fiducia

CRISCUOLO Lorenzo, nato a Salerno il 21.7.1952 e residente in Nocera Inferiore alla via G. Gucci n. 10, elettivamente domiciliato in Salerno, presso il settore LL.PP.

Libero contumace

Assistito e difeso dall'avvocato Paolo CARBONE, di fiducia

BASILE Matteo, nato a Salerno il 5.2.1961 ed ivi residente ed elettivamente domiciliato alla via Trotula de Ruggiero n. 2;

Libero contumace

Assistito e difeso dall'avvocato Paolo CARBONE, di fiducia

DI LORENZO Alfonso, nato a Salerno l'1.11.1952 ed ivi residente alla via Napodano n. 10

Libero contumace

Assistito e difeso dagli avvocati Silverio SICA e Antonio BRANCACCIO, di fiducia

ESPOSITO Raffaella, nata a Salerno il 18.11.1956 in Salerno ed ivi residente alla via Gelso 65, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marco MARTELLO, ubicato in Salerno alla via Roma 16;

Libera contumace

assistita e difesa dall'avvocato Marco MARTELLO, di fiducia

LETTIERI Giovanni, nato a Napoli il 21.11.1956 ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Arturo FROJO, ubicato in Napoli alla via Roberto BRACCO n. 45

Libero contumace

Assistito e difeso dagli avvocati Arturo FROJO del foro di Napoli e Luca SIROTTI del foro di Bologna, di fiducia

IANNUCCI Vincenzo, nato a Napoli il 3.8.1961 ed ivi residente al viale Colli Aminei n. 36, elettivamente domiciliato presso lo studio legale CARNELUTTI, ubicato in Napoli al viale Gramsci n. 14;

Libero contumace

assistito e difeso dagli avvocati Andrea ABBAGNANO TRIONE e Rocco PECORARO, di fiducia

GALGANO Michele Arcangelo, nato ad Avellino il 27.10.1971 e residente in Baronissi (SA) alla via dei Greci 24/B, elettivamente domiciliato in Salerno alla via dei Greci n. 5 presso la sede di Salerno – Invest srl

Libero contumace

Assistito e difeso dall'avvocato Rocco PECORARO, di fiducia

IMPUTATI

**FALSI IN ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ATFERENTI LA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMMERCIALE DEL 28.03.2003**

CAPO A)

**DI LORENZO ALBERTO
LETTIERI GIOVANNI
IANNUCCI VINCENZO**

imputati

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 476, 479 c.p., perché,

Premesso:

- che con istanza n.811 di prot. del 18.10.2002, LETTIERI GIOVANNI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle M.C.M. Manifatture Cotoniere S.p.a., con sede in Salerno – Fratte e IANNUCCI VINCENZO, in nome proprio o per persona giuridica di proprio riferimento da costituire, presentavano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Salerno proposta di insediamento di un centro integrato commerciale, ludico-ricreativo e commerciale in area M.C.M. di Fratte, con richiesta di emanazione di un atto amministrativo di variazione del Piano delle Attività Commerciali e, ai sensi dell'art.3, comma 3, del D.P.R. n. 447/1998, giudizio di ammissibilità alla procedura di cui all'art.5 dello stesso decreto;
- che nella istanza veniva dichiarato in premessa che:
 - che la MCM era proprietaria dell'area relativa all'insediamento industriale sito nei territori comunali di Salerno e Pellezzano, in località Fratte, per la superficie complessiva di mq 108.000, di cui coperti mq 55.000, circa, il tutto ricadente urbanisticamente in zona D, con destinazione industriale, artigianale e commerciale;
 - che il sig. Vincenzo Iannucci era promissario acquirente di un suolo di circa 94.000 mq, con sovrastante capannone industriale di circa 26.000 mq, sito in area ASI di Salerno, censito al Catasto del Comune di Salerno al foglio 53, particelle nn. 22.23, 25, 92, 137, 141, 143, 144, 133, 145, 421, 492, 522, 524, 526, 529, 530, 531, 535, 539 (area ex TEXSAL);
 - che la MCM intendeva delocalizzare la sua attività industriale sull'area della quale il sig. Vincenzo Iannucci era promissario acquirente;
 - che il sig. Vincenzo Iannucci intendeva ottenere sull'area di proprietà MCM le necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione e gestione di un centro commerciale integrato, e riqualificazione dell'intera area;
 - che la delocalizzazione dell'azienda nell'area ex TEXSAL, in zona ASI, prevedeva un investimento di 31 milioni di euro, che potevano essere coperti dalla permuta del sito esistente, con ottimizzazione dei processi produttivi;
 - che in relazione al sito ex TEXSAL, acquisito dalla Vignale Immobiliare, e sequestrato dall'A.G. di Salerno, pendeva ricorso in Cassazione, finalizzato al dissequestro dell'impianto;
 - che la Vignale Immobiliare aveva compromesso a Vincenzo Iannucci la proprietà dell'insediamento ex TEXSAL, sospensivamente condizionando gli effetti dell'atto al dissequestro;
 - che Vincenzo Iannucci aveva valutato, nella necessità di mettere a reddito l'investimento TEXSAL, la non procrastinabilità del progetto, individuando nel sito della MCM l'area più idonea al progetto in itinere
- che al 18.10.2002 non risultava, al contrario, alcuna effettiva disponibilità in capo a IANNUCCI VINCENZO dell'area ex TEXSAL su cui avrebbero dovuto essere delocalizzate le attività produttive delle MCM; né documentate le concrete modalità di delocalizzazione degli impianti;

Tanto premesso

①/4

DI LORENZO ALBERTO, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Salerno,
e, pertanto, quale pubblico ufficiale,

in concorso con i privati

LETTIERI GIOVANNI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle M.C.M. Manifatture Cotoniere S.p.a., con sede in Salerno - Fratte,
IANNUCCI VINCENZO, in nome proprio o per persona giuridica di proprio riferimento da costituire,
interessati all'approvazione di una Variante al Piano Urbanistico Commerciale atta a consentire l'insediamento di grandi strutture di vendita in area M.C.M. ubicata in località Fratte di Salerno, qualificata come zona D 7 (c.d. industriale) dal Piano Regolatore Comunale vigente,
i quali partecipavano alle condotte delittuose sotto descritte, formando gli atti deliberativi, amministrativi, tecnici, negoziali, promananti dalle società M.C.M. S.p.a. e SALERNO INVEST S.r.l.,
relativi al *Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (c.d. P.I.R.U.) dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a. "MCM" di Fratte*

formava, nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della L. 241/1990, 5, 6 e 7 D.P.R. 447/1998, nonché dei doveri d'ufficio di cui agli artt. 107 e ss D.Lvo 267/2000, un atto pubblico falso, nella specie, ~~il Resoconto di Riunione del 20.12.2002~~ ed attestava falsamente in esso fatti dei quali l'atto stesso era destinato a provare la verità.

Segnatamente,

in relazione alla istanza n.811 di prot. del 18.10.2002 relativa alla proposta di insediamento di un centro integrato commerciale, ludico-ricreativo e direzionale in area M.C.M. (Manifatture Cotoniere Meridionale) di Salerno-Fratte, presentata da LETTIERI GIOVANNI e IANNUCCI VINCENZO,

nelle predette qualità

DI LORENZO ALBERTO, quale Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Salerno e Responsabile del Procedimento
omettendo di valutare a fini istruttori:

- le condizioni di ammissibilità, i presupposti di legge, la sussistenza in capo agli istanti (e, in particolare, a IANNUCCI VINCENZO) dei requisiti soggettivi di legittimazione per la presentazione della proposta di insediamento sopra indicata;
- la effettiva disponibilità in capo ai soggetti promotori dell'iniziativa (e, in particolare, a IANNUCCI VINCENZO) delle aree oggetto della proposta di insediamento sopra indicata;
- la inesistenza di elaborati progettuali tecnicamente idonei a consentire l'assolvimento delle necessarie verifiche di conformità della proposta alle prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, sicurezza degli impianti, tutela sanitaria e tutela ambientale;

nondimeno, indicendo, in assenza delle condizioni di legge e in violazione alle procedure di cui agli artt. 5, 6 e 7 D.P.R. 447/1998, nonché dell'art. 14 L. 241/1990, le Conferenze di servizio del 29.10.2002 e 5.12.2002, formava, all'esito di riunione tenutasi in data 5.12.2002 in presenza di Scarlato Mauro, Assessore all'Annona del Comune di Salerno, De Maio Domenico, Presidente della Commissione Urbanistica, Gentile Nicola, Funzionario del Settore Urbanistica, Esposito Rosaria, Funzionario del Settore Annona, Iannucci Vincenzo rappresentante della società AXIS S.p.A., il falso ~~Resoconto di Riunione del 20.12.2002~~, nel quale attestava che il progetto relativo alla realizzazione di un centro integrato commerciale, ludico-ricreativo e direzionale in area M.C.M. di Fratte presentava "profili di concreta fattibilità sotto il profilo annonario" e che l'Ufficio dello Sportello Unico per le Attività Produttive avrebbe proposto, entro 15.01.2003, al Consiglio Comunale "il provvedimento integrativo alla deliberazione di approvazione del Piano Urbanistico Commerciale"

e ciò contrariamente al vero atteso che:

- il Piano Urbanistico Commerciale vigente, poi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 13.03.2001, non consentiva nell'area M.C.M. di Salerno-Fratte, ricadente in zona D 7 del Piano Regolatore Generale, l'insediamento di grandi strutture di vendita, tantomeno di

2/16

- le determinazioni adottate all'esito della conferenza di servizi del 5.12.2002 e riportate nel Resoconto di Riunione del 20.12.2002, indirizzato a vari organi del Comune di Salerno, non poteva costituire, alla stregua delle previsioni del D.P.R. 447/1998, proposta di variante allo strumento urbanistico vigente da sottoporre al Consiglio Comunale; né rientrava tra i poteri dello Sportello Unico delle Attività Produttive quello di formulare direttamente al Consiglio Comunale un provvedimento di integrazione o variazione al Piano Urbanistico Commerciale.

Salerno, 20.12.2002.

5. 1. 1944. 20. 12. 20.

1961-1962. 1963-1964. 1965-1966. 1967-1968. 1969-1970. 1971-1972. 1973-1974. 1975-1976. 1977-1978. 1979-1980. 1981-1982. 1983-1984. 1985-1986. 1987-1988. 1989-1990. 1991-1992. 1993-1994. 1995-1996. 1997-1998. 1999-2000. 2001-2002. 2003-2004. 2005-2006. 2007-2008. 2009-2010. 2011-2012. 2013-2014. 2015-2016. 2017-2018. 2019-2020. 2021-2022. 2023-2024. 2025-2026. 2027-2028. 2029-2030. 2031-2032. 2033-2034. 2035-2036. 2037-2038. 2039-2040. 2041-2042. 2043-2044. 2045-2046. 2047-2048. 2049-2050. 2051-2052. 2053-2054. 2055-2056. 2057-2058. 2059-2060. 2061-2062. 2063-2064. 2065-2066. 2067-2068. 2069-2070. 2071-2072. 2073-2074. 2075-2076. 2077-2078. 2079-2080. 2081-2082. 2083-2084. 2085-2086. 2087-2088. 2089-2090. 2091-2092. 2093-2094. 2095-2096. 2097-2098. 2099-2100. 2101-2102. 2103-2104. 2105-2106. 2107-2108. 2109-2110. 2111-2112. 2113-2114. 2115-2116. 2117-2118. 2119-2120. 2121-2122. 2123-2124. 2125-2126. 2127-2128. 2129-2130. 2131-2132. 2133-2134. 2135-2136. 2137-2138. 2139-2140. 2141-2142. 2143-2144. 2145-2146. 2147-2148. 2149-2150. 2151-2152. 2153-2154. 2155-2156. 2157-2158. 2159-2160. 2161-2162. 2163-2164. 2165-2166. 2167-2168. 2169-2170. 2171-2172. 2173-2174. 2175-2176. 2177-2178. 2179-2180. 2181-2182. 2183-2184. 2185-2186. 2187-2188. 2189-2190. 2191-2192. 2193-2194. 2195-2196. 2197-2198. 2199-2200. 2201-2202. 2203-2204. 2205-2206. 2207-2208. 2209-2210. 2211-2212. 2213-2214. 2215-2216. 2217-2218. 2219-2220. 2221-2222. 2223-2224. 2225-2226. 2227-2228. 2229-2230. 2231-2232. 2233-2234. 2235-2236. 2237-2238. 2239-2240. 2241-2242. 2243-2244. 2245-2246. 2247-2248. 2249-2250. 2251-2252. 2253-2254. 2255-2256. 2257-2258. 2259-2260. 2261-2262. 2263-2264. 2265-2266. 2267-2268. 2269-2270. 2271-2272. 2273-2274. 2275-2276. 2277-2278. 2279-2280. 2281-2282. 2283-2284. 2285-2286. 2287-2288. 2289-2290. 2291-2292. 2293-2294. 2295-2296. 2297-2298. 2299-2300. 2301-2302. 2303-2304. 2305-2306. 2307-2308. 2309-2310. 2311-2312. 2313-2314. 2315-2316. 2317-2318. 2319-2320. 2321-2322. 2323-2324. 2325-2326. 2327-2328. 2329-2330. 2331-2332. 2333-2334. 2335-2336. 2337-2338. 2339-2340. 2341-2342. 2343-2344. 2345-2346. 2347-2348. 2349-2350. 2351-2352. 2353-2354. 2355-2356. 2357-2358. 2359-2360. 2361-2362. 2363-2364. 2365-2366. 2367-2368. 2369-2370. 2371-2372. 2373-2374. 2375-2376. 2377-2378. 2379-2380. 2381-2382. 2383-2384. 2385-2386. 2387-2388. 2389-2390. 2391-2392. 2393-2394. 2395-2396. 2397-2398. 2399-2400. 2401-2402. 2403-2404. 2405-2406. 2407-2408. 2409-2410. 2411-2412. 2413-2414. 2415-2416. 2417-2418. 2419-2420. 2421-2422. 2423-2424. 2425-2426. 2427-2428. 2429-2430. 2431-2432. 2433-2434. 2435-2436. 2437-2438. 2439-2440. 2441-2442. 2443-2444. 2445-2446. 2447-2448. 2449-2450. 2451-2452. 2453-2454. 2455-2456. 2457-2458. 2459-2460. 2461-2462. 2463-2464. 2465-2466. 2467-2468. 2469-2470. 2471-2472. 2473-2474. 2475-2476. 2477-2478. 2479-2480. 2481-2482. 2483-2484. 2485-2486. 2487-2488. 2489-2490. 2491-2492. 2493-2494. 2495-2496. 2497-2498. 2499-2500. 2501-2502. 2503-2504. 2505-2506. 2507-2508. 2509-2510. 2511-2512. 2513-2514. 2515-2516. 2517-2518. 2519-2520. 2521-2522. 2523-2524. 2525-2526. 2527-2528. 2529-2530. 2531-2532. 2533-2534. 2535-2536. 2537-2538. 2539-2540. 2541-2542. 2543-2544. 2545-2546. 2547-2548. 2549-2550. 2551-2552. 2553-2554. 2555-2556. 2557-2558. 2559-2560. 2561-2562. 2563-2564. 2565-2566. 2567-2568. 2569-2570. 2571-2572. 2573-2574. 2575-2576. 2577-2578. 2579-2580. 2581-2582. 2583-2584. 2585-2586. 2587-2588. 2589-2590. 2591-2592. 2593-2594. 2595-2596. 2597-2598. 2599-2600. 2601-2602. 2603-2604. 2605-2606. 2607-2608. 2609-2610. 2611-2612. 2613-2614. 2615-2616. 2617-2618. 2619-2620. 2621-2622. 2623-2624. 2625-2626. 2627-2628. 2629-2630. 2631-2632. 2633-2634. 2635-2636. 2637-2638. 2639-2640. 2641-2642. 2643-2644. 2645-2646. 2647-2648. 2649-2650. 2651-2652. 2653-2654. 2655-2656. 2657-2658. 2659-2660. 2661-2662. 2663-2664. 2665-2666. 2667-2668. 2669-2670. 2671-2672. 2673-2674. 2675-2676. 2677-2678. 2679-2680. 2681-2682. 2683-2684. 2685-2686. 2687-2688. 2689-2690. 2691-2692. 2693-2694. 2695-2696. 2697-2698. 2699-2700. 2701-2702. 2703-2704. 27

③

CAPO B)

SCARLATO MAURO
DI LORENZO ALBERTO
DI LORENZO ALFONSO
LETTIERI GIOVANNI
IANNUCCI VINCENZO
imputati

del reato previsto e punito dagli artt. 48, 110, 476, 479 c.p., perchè,

SCARLATO MAURO, nella qualità di Assessore all'Annona del Comune di Salerno,

DI LORENZO ALBERTO, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Salerno,

DI LORENZO ALFONSO, nella qualità di Direttore del Servizio Annona del Comune di Salerno

e, pertanto, quali pubblici ufficiali,

in concorso tra loro, agendo, nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 L.241/1990, 5, 6 e 7 DPR 447/1998, nonché ai propri doveri d'ufficio di cui agli artt. 48, 49, 50, 77, 78, 107, 108 D.Lvo 267/2000, segnatamente:

DI LORENZO ALBERTO, indicendo, in assenza delle condizioni di legge, e partecipando alle conferenze di servizio del 29.10.2002 e 5.12.2002; formando il falso Resoconto di Riunione del 20.12.2002; sollecitando, con note dell'11.03.2003 e 17.03.2003, il Direttore dell'Ufficio Annona del Comune di Salerno **DI LORENZO ALFONSO** a proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di Variante al Piano Urbanistico Annonario vigente per la realizzazione di grandi strutture di vendita anche al di fuori della zona D 4 ricadente nel perimetro ASI; nonché partecipando alla adunanza della II Commissione Consiliare Permanente del 28.03.2003, nel corso della quale, illustrando la proposta di delocalizzazione delle M.C.M. ed insediamento di un centro commerciale in area Fratte di Salerno, adduceva false ragioni d'urgenza per giustificarne l'inserimento nell'oggetto della delibera di approvazione della Variante al Piano Urbanistico Annonario che, di lì a poco (alle ore 16.10), sarebbe stata discussa in seno al Consiglio Comunale;

SCARLATO MAURO, omettendo di esercitare i poteri di controllo politico-amministrativo connessi alla sua funzione, di rilevare l'assenza di accertamenti istruttori sugli atti predetti; partecipando alle conferenze di servizio del 29.10.2002 e 5.12.2002, alla adunanza della II Commissione Consiliare Permanente del 28.03.2003, nonché alla seduta del Consiglio Comunale, tenutasi alle ore 16.10 dello stesso giorno, inerente l'approvazione di una Variante al Piano Urbanistico Annonario; relazionando, nel corso della stessa, sui contenuti della proposta ed esprimendo voto favorevole in ordine sia alla approvazione della proposta di deliberazione sia alla dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione approvata;

DI LORENZO ALFONSO, partecipando alla adunanza della II Commissione Consiliare Permanente del 28.03.2003, nonché esprimendo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 28.03.2003;

e con il concorso dei privati **LETTIERI GIOVANNI** e **IANNUCCI VINCENZO**, nelle rispettive qualità sopraindicate, interessati all'approvazione di una Variante al Piano Urbanistico Annonario vigente atta a consentire l'insediamento nell'area M.C.M., ubicata in località Fratte di Salerno e qualificata come zona D 7 (c.d. industriale) dagli strumenti urbanistici vigenti, di un centro commerciale polifunzionale rientrando nella categoria c.d. G.A.C.P., altrimenti non realizzabile, i quali partecipavano alle condotte delittuose sotto descritte, formando gli atti deliberativi, amministrativi, tecnici, negoziali, promananti dalle società M.C.M. S.p.a. e **SALERNO INVEST S.r.l.**, relativi al *Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale* (c.d. P.I.R.U.) dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a "MCM" di Fratte

④ P

formavano un falso atto pubblico, nella specie, la Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 28.03.2003 avente ad oggetto l'approvazione di una Variante al Piano Urbanistico Annonario ed attestavano falsamente in esso fatti dei quali gli atti stessi erano destinati a provare la verità.

Segnatamente,

SCARLATO MAURO, DI LORENZO ALBERTO, DI LORENZO ALFONSO, nelle rispettive qualità sopraindicate e, con le condotte partecipative sopra descritte,

inducendo in errore i componenti della II Commissione Consiliare Permanente ed i membri del Consiglio Comunale ad esprimere, nelle rispettive competenze, parere e voto favorevole all'approvazione della Delibera n.11 del 28.03.2003, con la quale veniva decretato di approvare la Variante al Piano Urbanistico Annonario vigente, prevedendo, in un unico atto deliberativo (accanto a due nuove medie strutture di vendita da destinare in via esclusiva al previsto edificio pubblico "PalaSalerno", altresì la possibilità di localizzare grandi strutture di vendita nella zona 7D del vigente P.R.G. situata nell'area di Fratte,

attestavano falsamente in essa che:

- risultava pervenuta allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Salerno la proposta prot. n. 128403 del 24.12.2002 rivolta a localizzare l'attività produttiva della M.C.M. di via dei Greci nella zona ASI, insediando, tra l'altro, anche attraverso la ristrutturazione delle strutture esistenti, un complesso di attività produttive;
 - l'ipotesi di delocalizzazione dell'attività manifatturiera appariva, prima facie, congruente con le previsioni di riqualificazione dell'intero ambito urbano di Fratte, già oggetto di interventi, in parte in corso di realizzazione;
 - che il quartiere di Fratte appariva fortemente compromesso dalla presenza di grandi contenitori di tipo industriale, ricadenti nella zona omogenea 7 D del vigente PRG e che, pertanto, l'Amministrazione intendeva creare i presupposti per la riconversione delle attività non congruenti con l'area urbana, anche consentendo l'estensione della possibilità insediativa delle grandi strutture di vendita alla suddetta zona omogenea;
 - la legge regionale 1/2000 prevedeva espressamente che tali strutture, laddove conformi alle previsioni urbanistiche, potessero essere realizzate soltanto se compatibili con "l'assetto della viabilità e con i flussi di traffico", provvedendo ad analizzare "la rete infrastrutturale esistente e di progetto, la sua potenzialità, i fenomeni di gravitazione già esistenti nell'area";
 - circa le previsioni di adeguamento infrastrutturali di cui alla L. n.1/2000 nella zona di Fratte erano previsti: A) il miglioramento della rete viaria del quartiere, con la nuova strada Lungoirno, già in corso di realizzazione; b) la realizzazione da parte dell'A.N.A.S. di un nuovo svincolo autostradale, per il quale risultava in corso di redazione il relativo progetto; c) nell'ambito del nuovo PRG in corso di redazione un sensibile miglioramento della mobilità della zona per effetto di numerosi interventi di adeguamento viabilistico;
- e ciò contrariamente al vero atteso che:
- la proposta n. 128403 del 24.12.2002 non identificava l'istanza avanzata dalla M.C.M. S.p.a. e dal Sig. IANNUCCI in data 18.10.2002 allo Sportello Unico per le Attività Produttive, bensì la nota relativa al Resoconto di Riunione del 20.12.2002, acquisita al protocollo generale al n. 128403 del 24.12.2002, con la quale il Responsabile dello Sportello DI LORENZO ALBERTO informava dell'esito della riunione tenutasi in data 05.12.2002 il Sindaco di Salerno, l'Assessore all'Urbanistica, l'Assessore alle Attività Produttive, il Direttore del Settore Urbanistica e il Direttore del Settore Annona, nonché i Sig.ri Giovanni Lettieri e Vincenzo Iannucci;
 - non risultavano previsioni di riqualificazione dell'intero ambito di Fratte contenute in un documento programmatico rispetto cui poter valutare come congruente l'ipotesi di delocalizzazione dell'attività manifatturiera delle M.C.M.;
 - alcuna concreta motivazione veniva addotta in relazione alla modifica del criterio di localizzazione delle grandi strutture di vendita nella zona D4 in area ASI, criterio posto alla base del Piano Urbanistico Annonario adottato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.2/2001;
 - la Variante al Piano Urbanistico Annonario, con la previsione della possibilità di localizzare grandi strutture di vendita nella zona 7D del vigente P.R.G. situata nell'area di Fratte, veniva approvata in violazione alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale ed omettendo di considerare il giudizio negativo espresso a riguardo dall'Arch. Nicola Gentile, Funzionario del Servizio

Trasformazioni Edilizie del Comune di Salerno, nominato Responsabile del Procedimento, nella relazione istruttoria n. 4906 del 16.01.2003 rimessa al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

- la Variante al Piano Urbanistico Annonario, con la previsione della possibilità di localizzare grandi strutture di vendita nella zona 7D del vigente P.R.G. situata nell'area di Fratte, veniva approvata in violazione ai dettami della L.R. 1/2000 (cfr. artt. 3,5,6,14) ed omettendo di considerare il giudizio negativo espresso a riguardo dall'Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno Fausto Martino e dal Dirigente del Settore Urbanistica Bianca De Roberto nella relazione n. 5367 del 17.01.2003, rimessa al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nella parte in cui si evidenziava che *il traffico prevedibile non può essere supportato dalla viabilità esistente (e nemmeno da quella futura e concretamente realizzabile)*;

- la Variante al Piano Urbanistico Annonario, con la previsione della possibilità di localizzare grandi strutture di vendita nella zona 7D del vigente P.R.G. situata nell'area di Fratte, veniva approvata in assenza di accertamenti istruttori in ordine a:

condizioni di ammissibilità, presupposti di legge, sussistenza in capo agli istanti (in particolare, a IANNUCCI VINCENZO) dei requisiti soggettivi di legittimazione per la presentazione della proposta di insediamento sopra indicata;

- effettiva disponibilità in capo ai soggetti promotori dell'iniziativa (in particolare, a IANNUCCI VINCENZO) delle aree oggetto della proposta di insediamento sopra indicata;
- inesistenza di elaborati progettuali tecnicamente idonei a consentire l'assolvimento delle necessarie verifiche di conformità della proposta alle prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, sicurezza degli impianti, tutela sanitaria e tutela ambientale;
- concreta fattibilità tecnico-giuridica ed economico-finanziaria degli interventi da realizzare – delocalizzazione delle M.C.M. in area TEX-SAL e insediamento di un centro commerciale polifunzionale in area M.C.M. di Fratte;
- conformità delle proposte alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- conformità delle proposte alle previsioni della L.R. 1/2000 in materia di salvaguardia della viabilità.

Con l'effetto, conseguente alle suddette false attestazioni, di dare illegittimo corso all'approvazione di una Variante *ad hoc* al Piano Urbanistico Commerciale vigente, dalla quale derivava in favore dei privati IANNUCCI VINCENZO e LETTIERI GIOVANNI (quest'ultimo proprietario dell'area M.C.M. ricadente nella zona oggetto di variante) il vantaggio di godere di un aumento del valore ad uso commerciale dell'area medesima e di insediarvi una grande struttura di vendita altrimenti irrealizzabile.

In Salerno il 28.03.2003.

**FALSI IN ATTO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
AFFERENTI LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
DEL 24/05/2004**

CAPO C)

DE BIASE MARIO PASQUALE

BASILE MATTEO

LETTIERI GIOVANNI

IANNUCCI VINCENZO

imputati

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 477, 480 c.p., perchè,

DE BIASE MARIO PASQUALE, in qualità di Sindaco del Comune di Salerno,

BASILE MATTEO, nella qualità di Dirigente del Servizio Trasformazioni Edilizie - Ufficio Concessioni Edilizie del Comune di Salerno
e, pertanto, quali pubblici ufficiali

in concorso tra loro,

e con i privati

LETTIERI GIOVANNI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle M.C.M. Manifatture Cotoniére S.p.a., con sede in Salerno - Fratte,
IANNUCCI VINCENZO, nella qualità di legale rappresentante della Salerno Invest S.r.l. con sede in Salerno - Fratte - Area MCM

interessati all'approvazione di un Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniére S.p.a "MCM" di Fratte in Variante al Piano Regolatore Generale vigente,
i quali partecipavano alle condotte delittuose sotto descritte, formando gli atti deliberativi, amministrativi, tecnici, negoziali, promananti dalle società M.C.M. S.p.a. e SALERNO INVEST S.r.l., relativi al Programma predetto,

formavano un falso atto pubblico, nella specie, il ~~Decreto Sindacale n. 08 del 17 luglio 2003~~ ed attestavano falsamente in esso fatti dei quali l'atto stesso era destinato a provare la verità.

Segnatamente,

DE BIASE MARIO PASQUALE e **BASILE MATTEO**, nelle rispettive qualità sopraindicate richiamando formalmente il parere favorevole di massima espresso dalla Commissione Edilizia Integrata con atto n.112 del 16.07.2003

attestavano falsamente nel ~~Decreto Sindacale n. 08 del 17 luglio 2003~~ la conformità alla normativa di tutela paesistica ed ambientale vigente delle opere progettuali del Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniére S.p.a "MCM" di Fratte, presentato al Comune di Salerno con prot. n. 66012 del 15.07.2003 da **IANNUCCI VINCENZO**, nella qualità di legale rappresentante della Società Salerno Invest S.r.l. con sede in Salerno alla via dei Greci - Area MCM,
e ciò contrariamente al vero, atteso che il provvedimento veniva adottato sulla base di una mera progettazione di massima, in assenza di accertamenti istruttori in ordine alla conformità dalle norme in materia di tutela paesistico-ambientale ed in violazione delle prescrizioni dettate dalla stessa Commissione Edilizia Integrata nel parere del 16.07.2003, volte ad assicurare il rispetto dei dettami di cui al punto 1.7 del Titolo II - *Direttive parametri di pianificazione* della Legge Regionale 14/82 (afferenti alle costruzioni in prossimità dei fiumi), nonché la razionalizzazione delle aree destinate a standards urbanistici (verde pubblico, parcheggi) da cedere al Comune.

2/4

Con l'effetto, conseguente a tale falsa attestazione, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 490/1999, la società Salerno Invest S.r.l. di Salerno, ad eseguire gli interventi di cui al suindicato progetto, altrimenti irrealizzabili e di dare ulteriore illegittimo corso alla procedura semplificata di approvazione di Variante al Piano Regolatore Comunale vigente ad esclusivo vantaggio dei privati LETTIERI GIOVANNI e IANNUCCI VINCENZO per l'insediamento in area M.C.M. di un centro commerciale polifunzionale e la delocalizzazione degli impianti produttivi delle M.C.M. in area ASI del Comune di Salerno.

- Salerno, il 17.07.2003

del Comune di Salerno, SALERNO INVEST S.r.l. di Salerno, LETTIERI GIOVANNI e IANNUCCI VINCENZO, Sindaco del Comune di Salerno.

⑧ mp

-m-

CAPO D)

DE ROBERTO BIANCA
LETTIERI GIOVANNI
IANNUCCI VINCENZO

- imputati

- del reato previsto e punito dagli artt. 110, 476, 479 c.p., perché,

DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, nonché Dirigente dell'Ufficio di Piano con deliberazione di G.M. n.1361 del 30.10.2002, dal 30.10.2002 sino alle dimissioni,
e, pertanto, quale pubblico ufficiale,

in concorso con i privati

LETTIERI GIOVANNI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle M.C.M. Manifatture Cotoniere S.p.a., con sede in Salerno - Fratte, IANNUCCI VINCENZO, nella qualità di legale rappresentante della Salerno Invest S.r.l. con sede in Salerno - Fratte - Area MCM interessati all'approvazione di un Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a "MCM" di Fratte in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, i quali partecipavano alle condotte delittuose sotto descritte, formando gli atti deliberativi, amministrativi, tecnici, negoziali, promananti dalle società M.C.M. S.p.a. e SALERNO INVEST S.r.l., relativi al programma predetto,

formava, nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della L. 241/1990, nonché dei doveri d'ufficio di cui agli artt. 107 e ss D.Lvo 267/2000, un atto pubblico falso, nella specie, la ~~delibera n. 464 del 30.10.2003~~ relativa al programma integrato in oggetto, ed attestava falsamente in esso fatti dei quali l'atto stesso era destinato a provare la verità.

Segnatamente,

DE ROBERTO BIANCA, nella suddetta qualità, formava la falsa ~~delibera n. 464 del 30.10.2003~~ trasmessa al Sindaco di Salerno e all'Assessore all'Urbanistica con nota 464 del 30.10.2003, relativa alla proposta di Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a "MCM" in Fratte - Salerno presentato in data 8.07.2003 dalla società Salerno Invest S.r.l., nella quale, esprimendo *parere favorevole sotto il profilo urbanistico*, attestava la conformità del progetto alla normativa urbanistica vigente,

e ciò contrariamente al vero, atteso che:

- il progetto sottoposto all'esame del Settore Urbanistica risultava macroscopicamente difforme dalle prescrizioni dettate dal Piano Regolatore Generale vigente e dal Piano Regolatore *in itinere* in ordine agli indici di densità territoriale (per entrambi pari a 3,5 mc/mq, contro quello di 7,33 mc/mq previsto dal Programma Integrato);
- il progetto risultava in contrasto con i limiti inderogabili di densità edilizia fondaria previsti dall'art. 7 del D.I. del 2.04.1968 n.1444;
- il progetto risultava non conforme alle prescrizioni della Legge Regionale n.3/1996 (artt. 16 e 5);
- il *parere favorevole sotto il profilo urbanistico* veniva espresso omettendo di valutare a fini istruttori:

- le condizioni di ammissibilità, i presupposti di legge, la sussistenza in capo all'istante dei requisiti soggettivi di legittimazione per la presentazione della proposta di insediamento sopra indicata;
- la effettiva disponibilità in capo al soggetto promotore dell'iniziativa delle aree oggetto della proposta di insediamento;
- la sussistenza di elaborati progettuali tecnicamente idonei a consentire l'assolvimento delle necessarie verifiche di conformità della proposta di Programma Integrato alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale;
- la sussistenza di aree da destinare a standards urbanistici;
- la sussistenza delle condizioni richieste dalla Legge Regionale n.3/1996 per l'espletamento delle procedure di "monetizzazione" degli standards urbanistici.

Con l'effetto, conseguente a tali false attestazioni, di dare ulteriore illegittimo corso alla procedura semplificata di approvazione di Variante al Piano Regolatore Comunale vigente ad esclusivo vantaggio dei privati LETTIBRI GIOVANNI e LANNUCCI VINCENZO per l'insediamento in area M.C.M. di un centro commerciale polifunzionale e la delocalizzazione degli impianti produttivi delle M.C.M. in area ASI del Comune di Salerno.

Salerno, 30.10.2003

10 MP

DI LORENZO ALFONSO
ESPOSITO RAFFAELLA
LETTIERI GIOVANNI
IANNUCCI VINCENZO

imputati

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 476, 479 c.p., perché,

DI LORENZO ALFONSO, nella qualità di Direttore del Settore Annona del Comune di Salerno,

ESPOSITO RAFFAELLA, nella qualità di Funzionario - Capo Ufficio del Settore Annona del Comune di Salerno,

e, pertanto, quali pubblici ufficiali,

in concorso con i privati

LETTIERI GIOVANNI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle M.C.M. Manifatture Cotoniere S.p.a., con sede in Salerno - Fratte, IANNUCCI VINCENZO, nella qualità di legale rappresentante della Salerno Invest S.r.l. con sede in Salerno - Fratte - Area MCM

interessati all'approvazione di un Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a "MCM" di Fratte in Variante al Piano Regolatore Generale vigente,

i quali partecipavano alle condotte delittuose sotto descritte, formando gli atti deliberativi, amministrativi, tecnici, negoziali, promananti dalle società M.C.M. S.p.a. e SALERNO INVEST S.r.l., relativi al programma predetto,

formavano, nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della L. 241/1990, nonché dei doveri d'ufficio di cui agli artt. 107 e ss D.Lvo 267/2000, un atto pubblico falso, nella specie, ~~il Protocollo n. 2465/1/01 del 6.11.2003~~ ed attestavano falsamente in esso fatti dei quali l'atto stesso era destinato a provare la verità.

Segnatamente,

DI LORENZO ALFONSO, ESPOSITO RAFFAELLA, nelle rispettive qualità sopraindicate, richiamando la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 28.03.2003 con la quale era stata approvata una variante allo strumento urbanistico anonario del Comune di Salerno che, tra l'altro, prevedeva, l'estensione della possibilità di localizzare grandi strutture di vendita nella zona 7 D del vigente PRG in area Fratte di Salerno; nonché il relativo visto di conformità regionale di cui alla Delibera di G.R. pubblicata il 28.07.2003

formavano il falso ~~Protocollo n. 2465/1/01 del 6.11.2003~~, nel quale, esprimendo *parere di massima favorevole in linea strattamente annonaria, fatta salva la condizione che le attività commerciali abbiano approvazione e conseguente realizzazione ai sensi del disposto di cui all'art. 9 del Dlgs 31/3/1998 n.114 ed all'art.2 commi 1 lett. L e 2 nonché all'art. 7 comma 4 della L.R. 7/1/2000 n.1*, attestavano la generica conformità delle strutture commerciali previste nel Programma Integrato presentato in data 8.07.2003 alla disciplina annonaria vigente, laddove al contrario risultava che:

- le opere in progetto risultavano in evidente difformità rispetto alle richiamate prescrizioni di cui all'art.2, comma 1 lettera L e comma 2 della L.R. 1/2000: in particolare, l'ipermercato in progetto presentava una superficie di vendita superiore a mq 5.000, pari a mq 8.861, non assentibile nell'ambito della categoria richiesta di tipo GAPC (centro commerciale polifunzionale); con conseguente inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 7 della L.R. 1/2000 per tale tipologia commerciale;

- il parere veniva espresso omettendo di verificare a fini istruttori le condizioni prescritte dall'art. 2 L.R. 1/2000 per la qualificazione delle opere in progetto come GAPC (esistenza di almeno sei esercizi commerciali, con servizi in comune; superficie occupata dagli esercizi di vicinato pari ad almeno il 40% della superficie complessiva di vendita; elenco delle ditte ad insediarsi, al fine di verificare che l'80% delle aziende fosse preesistente sul mercato da almeno un anno e con sede nell'area salernitana);
- il parere ancorché di massima veniva espresso in violazione alle disposizioni di cui all'art. 7 L.R. 1/2000

Con l'effetto, conseguente a tale falsa attestazione, di dare ulteriore illegittimo corso alla procedura semplificata di approvazione di Variante al Piano Regolatore Comunale vigente ad esclusivo vantaggio dei privati LETTIERI GIOVANNI e IANNUCCI VINCENZO per l'insediamento in area M.C.M. di un centro commerciale polifunzionale e la delocalizzazione degli impianti produttivi delle M.C.M. in area ASI del Comune di Salerno.

Salerno 6.11.2003

CAPO F)

DE ROBERTO BIANCA
LETTIERI GIOVANNI
IANNUCCI VINCENZO

imputati

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 476, 479 c.p., perché,

DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, nonché Dirigente dell'Ufficio di Piano con deliberazione di G.M. n.1361 del 30.10.2002, dal 30.10.2002 sino alle dimissioni, e, pertanto, quale pubblico ufficiale,

in concorso con i privati

LETTIERI GIOVANNI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle M.C.M. Manifatture Cotoniere S.p.a., con sede in Salerno - Fratte, IANNUCCI VINCENZO, nella qualità di legale rappresentante della Salerno Invest S.r.l. con sede in Salerno - Fratte - Area MCM

interessati all'approvazione di un Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a "MCM" di Fratte in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, i quali partecipavano alle condotte delittuose sotto descritte, formando gli atti deliberativi, amministrativi, tecnici, negoziali, promananti dalle società M.C.M. S.p.a. e SALERNO INVEST S.r.l., relativi al programma predetto,

formava, nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della L. 241/1990, nonché dei doveri d'ufficio di cui agli artt. 107 e ss D.Lvo 267/2000, un atto pubblico falso, nella specie, il **rapporto prot. n. 1510 del 11.12.2003** indirizzato al Sindaco di Salerno e all'Assessore all'Urbanistica.

Segnatamente,

in relazione alla nota n.37005 del 26.11.2003 pervenuta al Settore Urbanistica in data 3.12.2003 al n.112822, con la quale la Soprintendenza BAPPSAD comunicava di non doversi esprimere sull'autorizzazione sindacale n.98 del 17.07.2003, in quanto ritenuta non efficace ai fini della tutela paesaggistica, essendo stata emessa su progetto di massima e non su progetto definitivo

DE ROBERTO BIANCA, nella suddetta qualità,

formava il falso **rapporto prot. n. 1510 del 11.12.2003** indirizzato al Sindaco di Salerno e all'Assessore all'Urbanistica, nel quale attestava che il decreto di autorizzazione sindacale n. 98 del 17.07.2003 relativo al Programma integrato di riqualificazione urbanistica dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a "MCM" di Fratte era da ritenersi valido ed efficace in conseguenza del mancato esercizio, nei tempi prescritti (60 giorni), del potere di annullamento dell'autorizzazione medesima da parte della Soprintendenza BAPPSAD di Salerno e ciò contrariamente al vero, atteso che:

- il rapporto ometteva di rilevare che il decreto di autorizzazione sindacale n. 98 del 17.07.2003 era stato adottato sulla base del progetto di massima presentato al Comune di Salerno con prot. n. 66012 del 15.07.2003, diverso dalla versione "rielaborata" del progetto sottoposto all'esame del Settore Urbanistica e da questo rimesso alla IV Commissione Consiliare Urbanistica con nota n. 109487 del 24.11.2003;
- il decreto di autorizzazione sindacale n. 98 del 17.07.2003 era stato adottato in violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela paesistico-ambientale e delle prescrizioni dettate dalla

stessa Commissione Edilizia Integrata nel parere del 16.07.2003, volte ad assicurare il rispetto dei dettami di cui al punto 1.7 del Titolo II – *Directive parametri di pianificazione* della Legge Regionale 14/82 (afferenti alle costruzioni in prossimità dei fiumi), nonché la razionalizzazione delle aree destinate a standards urbanistici (verde pubblico, parcheggi) da cedere al Comune.

Con l'effetto, conseguente a tale falsa attestazione, di dare ulteriore illegittimo corso alla procedura semplificata di approvazione del Programma Integrato in Variante al Piano Regolatore Generale vigente a vantaggio dei privati LETTIERI GIOVANNI e IANNUCCI VINCENZO, sottraendo il nuovo progetto, integrato e modificato nel corso dell'istruttoria, alle necessarie verifiche di conformità alle norme di tutela paesistico-ambientale da parte degli organi competenti.

Salerno, 11.12.2003.

Il sottoscritto

Il sottoscritto

Il sottoscritto

CAPO G)

DE BIASE MARIO PASQUALE
DE MAIO DOMENICO
CRISCUOLO LORENZO
DI LORENZO ALFONSO
DE ROBERTO BIANCA
BASILE MATTEO
LETTIERI GIOVANNI
IANNUCCI VINCENZO
imputati

del reato previsto e punito dagli artt. 48, 110, 476, 479 c.p., perché, del reato previsto e punito dagli artt. 48,

DE BIASE MARIO PASQUALE, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno,

DE MAIO DOMENICO, nella qualità di Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno,

DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, nonché Dirigente dell'Ufficio di Piano con deliberazione di G.M. n.1361 del 30.10.2002, dal 30.10.2002 sino alle dimissioni,

CRISCUOLO LORENZO, nella qualità di Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno,

DI LORENZO ALFONSO, nella qualità di Direttore del Servizio Annona del Comune di Salerno,

BASILE MATTEO, nella qualità di Direttore del Settore Trasporti e Viabilità,

e, pertanto, quali pubblici ufficiali,

in concorso tra loro, agendo, nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione ai propri doveri d'ufficio di cui agli artt. 48, 49, 50, 77, 78, 107, 108 D.Lvo 267/2000; nonché delle disposizioni di cui agli artt. 3, 6, 14 della L.241/1990, artt. 25 D.Lvo 112/1998 e 4 e 5 D.P.R. 447/1998,

segnatamente:

DE BIASE MARIO PASQUALE, omettendo di esercitare i poteri di controllo politico-amministrativo connessi alla sua funzione di Sindaco, partecipando alla seduta del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2003 ed esprimendo voto favorevole alla approvazione della Delibera n.71 di seguito descritta;

DE MAIO DOMENICO, omettendo di esercitare i poteri di controllo politico-amministrativo connessi alla sua funzione di Assessore, di rilevare l'assenza di accertamenti istruttori sugli atti relativi alla proposta di Programma Integrato; nonché partecipando alla seduta del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2003, relazionando sul contenuto della Delibera n.71 ed esprimendo voto favorevole alla approvazione della Delibera n.71;

DE ROBERTO BIANCA, formando i falsi rapporti descritti nei capi di imputazione che precedono; nonché esprimendo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Delibera n.71 del 19 dicembre 2003;

CRISCUOLO LORENZO omettendo di compiere accertamenti istruttori sulla proposta di Programma Integrato ed esprimendo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Delibera n.71 del 19 dicembre 2003;

DI LORENZO ALFONSO, formando il falso parere n.2465 del 6 novembre 2003; nonché esprimendo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Delibera n.71 del 19 dicembre 2003; BASILE MATTEO, esprimendo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Delibera n.71 del 19 dicembre 2003;

nonché dei privati

LETTIERI GIOVANNI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle M.C.M. Manifatture Cotoniere S.p.a., con sede in Salerno - Fratte, IANNUCCI VINCENZO, nella qualità di legale rappresentante della Salerno Invest S.r.l. con sede in Salerno - Fratte - Area MCM

interessati all'approvazione di un Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a "MCM" di Fratte in Variante al Piano Regolatore Generale vigente,

i quali partecipavano alle condotte delittuose sotto descritte, formando gli atti deliberativi, amministrativi, tecnici, negoziali, promananti dalle società M.C.M. S.p.a. e SALERNO INVEST S.r.l., relativi al programma predetto,

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

formavano, nell'esercizio delle proprie funzioni, falsi atti pubblici, nella specie, la Delibera del Consiglio Comunale di Salerno del 19 dicembre 2003, con la quale veniva approvato il conferimento ed attestavano falsamente in essi fatti dei quali gli atti stessi erano destinati a provare la verità.

Segnatamente,

in relazione alla Delibera del Consiglio Comunale di Salerno del 19 dicembre 2003, avente ad oggetto: "Approvazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a. di Fratte in Variante al Piano Regolatore Generale vigente"

i predetti nelle rispettive qualità sopraindicate,

recependo integralmente il contenuto della proposta di programma integrato redatto ai sensi della Legge Regione Campania n.3/96, presentata dalla Società Salerno Invest con nota prot.64500 dell'8.07.2003, così come integrata e modificata fino all'ultima del 24/11/2003, nonché dei relativi elaborati grafici e descrittivi; e, con le condotte partecipative di innanzi descritte,

inducevano in errore i componenti del Consiglio Comunale di Salerno ad esprimere voto favorevole all'approvazione della Delibera del Consiglio Comunale di Salerno del 19 dicembre 2003, con la quale veniva decretato di:

- adottare, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.3/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale presentato dalla Società Salerno Invest in variante al P.R.G. vigente, secondo gli elaborati tecnici e descrittivi presentati dalla società ed integrati da quelli predisposti dall'Ufficio di Piano, nonché dalla convenzione tra Comune e società proponente così come rielaborata;
- dare atto che il Programma Integrato costituiva variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- approvare il Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo allegato alla proposta, dando atto che, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge Regionale n.3/96 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione del Programma da parte della Regione equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste;
- dare atto che sulle aree di proprietà diversa di quello del proponente ed interessate dal Programma veniva imposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01;
- dare atto che prima dell'eventuale deliberazione delle deduzioni in merito alle osservazioni e alle opposizioni e, comunque, prima della trasmissione degli atti alla Regione Campania per l'approvazione avrebbero dovuto attivarsi intese istituzionali con la Soprintendenza BAPPSAD per il superamento delle incongruenze di cui alla nota n.37005 del 26/11/2003 della stessa Soprintendenza riportata in premessa;
- dare atto che prima dell'eventuale deliberazione delle deduzioni in merito alle osservazioni e alle opposizioni il dott. Giovanni LETTIERI, proprietario della "NUOVA MANIFATTURA COTONIERE MERIDIONALI SPA" avrebbe fornito la documentazione attestante che il vincolo di destinazione industriale degli stabilimenti oggetto del conferimento, previsto in dieci anni dall'art. 19 del contratto per l'acquisizione della M.C.M. del 1992, nonché le relative condizioni

16
M

sospensive previste dall'art. 3, sono state superate dalla sentenza del Tribunale di Roma adito nel 1994 così come appare evincersi dalla informativa 12 dicembre 2003 acquisita al n.115360 del prot. gen. Comune di Salerno;

dare atto che la monetizzazione degli standard, come prevista in convenzione, in assenza di specifica norma di riferimento, doveva ritenersi di esclusiva applicazione del presente Programma, stabilendo, altresì, che laddove approvata dalla Regione unitamente all'intero Programma, gli Uffici competenti avrebbero provveduto ad elaborare un norma di carattere più generale e nel caso di specie avrebbero valutato la possibilità di monetizzare anche lo standard relativo all'autosilo pubblico, ritenendo senz'altro più conveniente per la collettività reperire ulteriori aree da destinare ad attrezzature collettive in posizione più strategica e prossima all'abitato di Fratte;
stabilire che la struttura denominata centro commerciale/direzionale da realizzarsi da parte della Società Salerno Invest avrebbe dovuto essere di tipo GACP (Centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali) ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. 07/01/2001 n.1 e dell'art. 9 del D.Lgs 31/03/1998 n.114 e artt. 1 lett. L e 2;

stabilire che le Società Salerno Invest e MCM avrebbero dovuto mantenere nel territorio del Comune di Salerno l'attività industriale esistente garantendo almeno gli attuali livelli occupazionali nel rispetto degli accordi sindacali intervenuti o che all'uopo sarebbero intervenuti,

e, pertanto, ad attestare falsamente l'espletamento di attività istruttorie e la conformità alla disciplina vigente in materia di Programmi Integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale della proposta di P.L.R.U. in variante al Piano Regolatore Generale vigente presentata dalla Società Salerno Invest al Comune di Salerno con nota n.64500 dell'8.07.2003 e modificata sino al 24.11.2003, laddove al contrario la suddetta proposta in variante al Piano Regolatore Generale vigente veniva adottata in difformità alle disposizioni di cui alla Legge del 17.02.1992 n.179, alla Legge Regionale del 19.02.1996 n.3 modificata dalla Legge Regionale 18.10.1992 n. 26 e relativo regolamento di attuazione (delibera G.R. 1751/2003) ed omettendo di valutare a fini istruttori:

- le condizioni di ammissibilità, i presupposti di legge, la sussistenza in capo alla società SALERNO INVEST S.r.l. rappresentata da IANNUCCI VINCENZO dei requisiti soggettivi di legittimazione per la presentazione della proposta di Programma Integrato sopra indicata;
- la effettiva disponibilità in capo alla società SALERNO INVEST S.r.l. rappresentata da IANNUCCI VINCENZO delle aree oggetto della proposta (in particolare, di quelle su cui avrebbe dovuto essere delocalizzata l'attività produttive delle M.C.M.);
- l'esistenza di atti, documenti, elaborati progettuali tecnicamente idonei a consentire l'assolvimento delle necessarie verifiche di conformità della proposta di Programma Integrato alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, sicurezza degli impianti, tutela sanitaria;
- la conformità del nuovo progetto rielaborato al 24.11.2003 con le prescrizioni dettate dal Piano Regolatore Generale vigente e dal Piano Regolatore Generale *in itinere* in ordine agli indici di densità territoriale (pari a 3,5 mc/mq, contro quello di 7,33 mc/mq previsto dal Programma Integrato); nonché con i limiti inderogabili di densità edilizia fondaria previsti dall'art. 7 del D.I. del 2.04.1968 n.1444;
- l'esistenza di atti, documenti comprovanti la disponibilità di aree (ovvero la possibilità di acquisizione delle stesse in zone esterne limitrofe all'intervento) da destinare, in rapporto all'estensione dell'intervento proposto, a standards urbanistici a servizio del Programma Integrato;
- la sussistenza delle condizioni richieste dalla Legge Regionale n.3/1996 (art.5) per l'applicazione, in concreto, delle procedure di "monetizzazione" delle aree da destinare a standards urbanistici a servizio del Programma Integrato;
- l'effettiva incidenza degli interventi oggetto Programma Integrato sulla viabilità e traffico cittadino, anche in relazione alle opere interessanti le zone limitrofe del Comune di Pellezzano;
- la conformità del progetto (con riguardo in particolare alla realizzazione di un autosilo su più livelli da destinare a parcheggio) con le previsioni del D.I. 2.04.1968 n.1444 (artt. 3 e 5);
- la conformità del progetto alle disposizioni in materia di tutela ambientale di cui alla Legge Regionale n.3/1996 (art.7);

- la conformità del progetto alle prescrizioni vigenti in materia annonaria, in particolare art.2, commi 1 lettera L) e comma 2, art.3 ed Allegato C, art.7 comma 4 della L.R. 1/2000;
- l'esistenza di atti, documenti comprovanti le modalità di delocalizzazione delle attività produttive delle Manifatture Cotoniere Meridionali di *alloggiamento temporaneo* delle stesse e della loro definitiva sistemazione ai sensi della Legge Regionale Legge Regionale n.3/1996 (art.5 punto 1 comma c));
- l'esistenza di atti, documenti comprovanti la effettiva capacità patrimoniale ed economica del soggetto proponente e la concreta fattibilità finanziaria del progetto, in conformità al disposto dell'art.6 della Legge Regionale n. 3/1996;
- la conformità della proposta modificata alle norme disciplinanti le procedure di approvazione delle varianti ai sensi della Legge 179/1992 e della Legge Regionale 3/96;
- l'esistenza di una disciplina attuativa del programma, così come modificato, in *aderenza alle disposizioni di cui all'art. 5 Legge Regionale n.26/2002 di modifica della Legge Regionale 3/1996;*
- la conformità del progetto con alle prescrizioni dettate dalla Legge 109/1994 e successive modificazioni per gli interventi di carattere pubblico (ampliamento Via dei Greci).

Con l'effetto, conseguente a tale falsa attestazione, di dare ulteriore illegittimo corso alla procedura semplificata di approvazione di Variante al Piano Regolatore Comunale vigente ad esclusivo vantaggio dei privati LETTIERI GIOVANNI e IANNUCCI VINCENZO per l'insediamento in area M.C.M. di un centro commerciale polifunzionale e la delocalizzazione degli impianti produttivi delle M.C.M. in area ASI del Comune di Salerno.

Salerno, il 19 dicembre 2003

CAPO H)

DE MAIO DOMENICO
DE ROBERTO BIANCA
LETTIERI GIOVANNI
IANNUCCI VINCENZO

del reato previsto e punito dagli artt. 48, 110, 476, 479 c.p., perchè,

DE MAIO DOMENICO, nella qualità di Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno,

DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, nonché Dirigente dell'Ufficio di Piano con deliberazione di G.M. n.1361 del 30.10.2002, dal 30.10.2002 sino alle dimissioni,

e, pertanto, quali pubblici ufficiali,

in concorso tra loro, agendo, nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione ai propri doveri d'ufficio di cui agli artt. 48, 49, 50, 77, 78, 107, 108 D.Lvo 267/2000; nonché delle disposizioni di cui agli artt. 3, 6, 14 della L.241/1990, segnatamente:

DE MAIO DOMENICO, omettendo di esercitare i poteri di controllo politico-amministrativo connessi alla sua funzione di Assessore, di rilevare l'assenza di accertamenti istruttori sulla proposta di Programma Integrato rimessa all'Amministrazione in data 20.04.2004, successivamente integrata in data 07.05.2004, 11.05.2004 e 26.05.2004; partecipando alla seduta della IV Commissione urbanistica consiliare del 17 maggio 2004 e relazionando sul contenuto della nuova proposta di Programma Integrato;

DE ROBERTO BIANCA, svolgendo falsi accertamenti istruttori sulla proposta di Programma Integrato rimessa all'Amministrazione in data 20.04.2004, successivamente integrata in data 07.05.2004, 11.05.2004, 26.05.2004; partecipando alla seduta della IV Commissione urbanistica consiliare del 17 maggio 2004 e relazionando sul contenuto della nuova proposta di Programma Integrato;

nonché dei privati

LETTIERI GIOVANNI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle M.C.M. Manifatture Cotoniere S.p.a., con sede in Salerno - Fratte, IANNUCCI VINCENZO, nella qualità di legale rappresentante della Salerno Invest S.r.l. con sede in Salerno - Fratte - Area MCM

interessati all'approvazione di un Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a "MCM" di Fratte in Variante al Piano Regolatore Generale vigente,

i quali partecipavano alle condotte delittuose sotto descritte, formando gli atti deliberativi, amministrativi, tecnici, negoziali, promananti dalle società M.C.M. S.p.a. e SALERNO INVEST S.r.l. relativi al programma predetto,

formavano, nell'esercizio delle proprie funzioni, un falso atto pubblico, nella specie, il Verbale della IV Commissione Urbanistica Consiliare del 17.05.2004 ed attestavano falsamente in esso fatti dei quali l'atto stesso era destinato a provare la verità.

Segnatamente,

in relazione alla proposta in Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (c.d. P.I.R.U.) dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a "MCM" di Fratte, rimessa all'Amministrazione in data 20.04.2004 e successivamente integrata in data 07.05.2004, 11.05.2004:

- prendendo atto delle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del P.I.R.U. con deliberazione n. 71/2003 e della pubblicazione del P.I.R.U. medesimo; del progetto rielaborato, rimesso all'Amministrazione in data 20.04.2004 con nota assunta al protocollo al n. 37796, successivamente

integrato in data 07.05.2004 a seguito del parziale accoglimento di alcune delle osservazioni formulate al P.I.R.U.; nonché dei nuovi indici e parametri urbanistici della proposta rielaborata;

- ritenendo, con riguardo agli standard offerti, che gli stessi fossero corrispondenti a quanto previsto dal D.L. 1444/1968 art.5;
- escludendo che, nella specie, le varianti alla nuova proposta di Programma Integrato, rimessa all'Amministrazione in data 20.04.2004 e successivamente integrata in data 7.05.2004 e 11.05.2004, necessitassero di una nuova adozione del Programma medesimo, richiamando, a riguardo, l'art. 8 della Legge Regionale n.3/1996 e giurisprudenza in materia di PRG;

i predetti, nelle rispettive qualità e con le condotte partecipative innanzi descritte, inducevano in errore i componenti della IV Commissione Urbanistica consiliare ad esprimere nel Verbale del 10 maggio 2005 parere favorevole sulle controdeduzioni alle osservazioni formulate dagli interessati (CIRTE S.p.a. ed Associazioni ambientaliste)

e, pertanto, ad attestare falsamente l'espletamento di attività istruttorie e la conformità alla disciplina vigente in materia di Programmi Integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale della proposta "rielaborata" presentata dalle Società Salerno Invest e M.C.M. S.p.a. al Comune di Salerno, e ciò contrariamente al vero, atteso che la proposta suddetta in variante al Piano Regolatore Generale vigente veniva adottata in difformità alle disposizioni di cui alla Legge del 17.02.1992 n.179, alla Legge Regionale del 19.02.1996 n.3 modificata dalla Legge Regionale 18.10.1992 n. 26 e relativo regolamento di attuazione (delibera G.R. 1751/2003) ed omettendo di valutare a fini istruttori:

- le condizioni di ammissibilità, i presupposti di legge, la sussistenza in capo alla società SALERNO INVEST S.r.l. dei requisiti soggettivi di legittimazione per la presentazione della proposta di Programma Integrato sopra indicata;
- la effettiva disponibilità in capo alla società SALERNO INVEST S.r.l. delle aree oggetto della proposta (in particolare, di quelle su cui avrebbe dovuto essere delocalizzata l'attività produttive delle M.C.M.);
- l'esistenza di atti, documenti, grafici progettuali, schede analitiche tecnicamente idonei a consentire l'assolvimento delle necessarie verifiche di conformità della proposta di Programma Integrato alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, sicurezza degli impianti, tutela sanitaria;
- la conformità del nuovo progetto "rielaborato" con le prescrizioni dettate dal Piano Regolatore Generale vigente e dal Piano Regolatore *in itinere* in ordine agli indici di densità territoriale (pari a 3,5 mc/mq, contro quello di 7,33 mc/mq previsto dal Programma Integrato); nonché con i limiti inderogabili di densità edilizia fondaria previsti dall'art. 7 del D.L. del 2.04.1968 n.1444;
- l'effettiva incidenza degli interventi oggetto Programma Integrato sulla viabilità e traffico cittadino, anche in relazione alla opere interessanti le zone limitrofe del Comune di Pellezzano;
- la conformità del progetto (con riguardo in particolare alla realizzazione di un autosilo su più livelli da destinare a parcheggio) con le previsioni della L.122/1989 e D.L. 2.04.1968 n.1444 (artt. 3 e 5);
- l'esistenza di superficie effettiva disponibile in piano da destinare a standards urbanistici a servizio del Programma Integrato;
- la conformità del progetto alle prescrizioni vigenti in materia annonaria, in particolare art.2, commi 1 lettera L) e comma 2, art.3 ed Allegato C, art.7 comma 4 della L.R. 1/2000;
- l'esistenza di atti, documenti comprovanti le modalità di delocalizzazione delle attività produttive delle Manifatture Cotoniere Meridionali di *alloggiamento temporaneo* delle stesse e della loro definitiva sistemazione ai sensi della Legge Regionale Legge Regionale n.3/1996 (art.5 punto 1 comma c));
- l'esistenza di una disciplina attuativa del Programma Integrato in variante al P.R.G. vigente, volta a definire limiti di densità ammissibili, distanze tra costruzioni, distanze dai confini e dalle strade, tipologia e destinazione d'uso delle aree e degli standards, indici di zona e variazione degli stessi rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente, in conformità all'art. 5 Legge Regionale 26/2002;
- l'osservanza delle disposizioni della Legge Regionale 3/96 (artt. 8, 9, 10) disciplinanti le procedure di approvazione delle varianti al Programma Integrato originariamente adottato;

- l'esistenza di atti, documenti comprovanti la effettiva capacità patrimoniale ed economica del soggetto proponente e la concreta fattibilità finanziaria del progetto, in conformità al disposto dell'art.6 della Legge Regionale n. 3/1996;
- la conformità del progetto alle prescrizioni dettate dalla Legge 109/1994 e successive modificazioni per gli interventi di carattere pubblico (ampliamento Via dei Greci).

Con l'effetto, conseguente a tale falsa attestazione, di dare ulteriore illegittimo corso alla procedura semplificata di approvazione di Variante al Piano Regolatore Comunale vigente ad esclusivo vantaggio dei privati LETTIERI GIOVANNI e IANNUCCI VINCENZO per l'insediamento in area M.C.M. di un centro commerciale polifunzionale e la delocalizzazione degli impianti produttivi delle M.C.M. in area ASI del Comune di Salerno.

Salerno 17 maggio 2004

[Faint, mostly illegible text, likely a signature or official stamp area]

CAPO I)

DE BIASE MARIO PASQUALE
DE MAIO DOMENICO
DE ROBERTO BIANCA
CRISCUOLO LORENZO
DI LORENZO ALFONSO
BASILE MATTEO
LETTIERI GIOVANNI
IANNUCCI VINCENZO
GALGANO MICHELE ARCANGELO
imputati

del reato previsto e punito dagli artt. 48, 81 comma 2, 110, 476, 479 c.p., percliè, previsto e punito dagli artt. 48

DE BIASE MARIO PASQUALE, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno, DE BIASE MARIO PASQUALE, nella q

DE MAIO DOMENICO, nella qualità di Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno,

DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, nonché Dirigente dell'Ufficio di Piano con deliberazione di G.M. n.1361 del 30.10.2002, dal 30.10.2002 sino alle dimissioni,

CRISCUOLO LORENZO, nella qualità di Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno

DI LORENZO ALFONSO, nella qualità di Direttore del Servizio Annona del Comune di Salerno

BASILE MATTEO, nella qualità di Direttore del Settore Trasporti e Viabilità,

e, pertanto, quali pubblici ufficiali,

in concorso tra loro, agendo, nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione ai propri doveri d'ufficio di cui agli artt. 48, 49, 50, 77, 78, 107, 108 D.Lvo 267/2000; nonché delle disposizioni di cui agli artt. 3, 6, 14 della L.241/1990, artt. 25 D.Lvo 112/1998 e 4 e 5 D.P.R. 447/1998,

segnatamente:

DE BIASE MARIO PASQUALE, omettendo di esercitare i poteri di controllo politico-amministrativo connessi alla sua funzione di Sindaco, partecipando alla seduta del Consiglio Comunale del 24 maggio 2004 ed esprimendo voto favorevole alla approvazione della Delibera n.16 di seguito descritta;

DE MAIO DOMENICO, omettendo di esercitare i poteri di controllo politico-amministrativo connessi alla sua funzione di Assessore, di rilevare l'assenza di accertamenti istruttori sulla proposta di Programma Integrato rimessa all'Amministrazione in data 20.04.2004, successivamente integrata in data 07.05.2004, 11.05.2004 e 26.05.2004; partecipando alla seduta della IV Commissione urbanistica consiliare del 17 maggio 2004 e relazionando sul contenuto della nuova proposta di Programma Integrato; nonché partecipando alla seduta del Consiglio Comunale del 24 maggio 2004, relazionando sul contenuto della Delibera n.16 ed esprimendo voto favorevole alla approvazione della stessa;

DE ROBERTO BIANCA, svolgendo falsi accertamenti istruttori sulla proposta di Programma Integrato rimessa all'Amministrazione in data 20.04.2004, successivamente integrata in data 07.05.2004, 11.05.2004, 26.05.2004; partecipando alla seduta della IV Commissione urbanistica consiliare del 17 maggio 2004 e relazionando sul contenuto della nuova proposta di Programma Integrato; nonché partecipando alla seduta del Consiglio Comunale del 24 maggio 2004 ed esprimendo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Delibera n.16;

CRISCUOLO LORENZO, DI LORENZO ALFONSO, BASILE MATTEO, omettendo di compiere, ciascuno nell'esercizio delle proprie funzioni, accertamenti istruttori sulla proposta di Programma

Integrato rimessa all'Amministrazione in data 20.04.2004, successivamente integrata in data 07.05.2004, 11.05.2004, 26.05.2004 ed esprimendo pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della Delibera n.16 del 24 maggio 2004;

nonché dei privati

LETTIERI GIOVANNI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle M.C.M. Manifatture Cotoniere S.p.a., con sede in Salerno - Fratte, IANNUCCI VINCENZO, nella qualità di legale rappresentante della Salerno Invest S.r.l. con sede in Salerno - Fratte - Area MCM sino al 19.05.2004, GALGANO MICHELE ARCANGELO, nella qualità di legale rappresentante della Salerno Invest S.r.l. dall 19.05.2004

interessati all'approvazione di un Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a "MCM" di Fratte in Variante al Piano Regolatore Generale vigente,

i quali partecipavano alle condotte delittuose sotto descritte, formando gli atti deliberativi, amministrativi, tecnici, negoziali, promananti dalle società M.C.M. S.p.A. e SALERNO INVEST S.r.l. relativi al programma predetto,

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

formavano, nell'esercizio delle proprie funzioni, falsi atti pubblici, nella specie, la Delibera del Consiglio Comunale di Salerno n. 16 del 24 maggio 2004, rimessa in relazione di accompagnamento ed attestavano falsamente in essi fatti dei quali gli atti stessi erano destinati a provare la verità.

Segnatamente,

in relazione alla Delibera del Consiglio Comunale di Salerno n. 16 del 24 maggio 2004 avente ad oggetto: "Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.A. di Fratte in Variante al Piano Regolatore Generale vigente"

- prendendo atto delle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del P.I.R.U. con deliberazione n. 71/2003 e della pubblicazione del P.I.R.U. medesimo; del progetto rielaborato, rimesso all'Amministrazione in data 20.04.2004 con nota assunta al protocollo al n. 37796, successivamente integrato in data 07.05.2004 a seguito del parziale accoglimento di alcune delle osservazioni formulate al P.I.R.U.; nonché dei nuovi indici e parametri urbanistici della proposta rielaborata;
- ritenendo, con riguardo agli standard offerti, che gli stessi fossero corrispondenti a quanto previsto dal D.I. 1444/1968 art.5; che il Programma rielaborato confermasse la realizzazione di parte di infrastrutture su aree da acquisire mediante procedura espropriativa, essendo di proprietà diversa dal proponente; che con la proposta rielaborata si confermava la destinazione dell'area a Zona Omogenea 24B;
- recependo integralmente i pareri espressi dai vari organi competenti tra cui: parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale - Sezione Provinciale del 22.04.2004; parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata del 6.05.2004; parere favorevole della Provincia di Salerno del 7.05.2004; parere favorevole della IV Commissione Consiliare all'Urbanistica del 17.05.2004; parere favorevole dell'ASL - Salerno 2 del 17.05.2004; parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Destra Sele del 17.05.2004; parere favorevole della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. del 17.05.2004; parere favorevole del Settore Trasporti e Viabilità del 17.05.2004; parere favorevole del Genio Civile - Sezione Provinciale di Salerno senza data; parere favorevole del Settore Opere Pubbliche del 18.05.2004; parere favorevole del Settore Avvocatura del 19.05.2004;
- richiamando in relazione alla problematica del traffico la nota del 19.04.2004 del competente Settore Trasporti e Viabilità;

i predetti, nelle rispettive qualità e con le condotte partecipative innanzi descritte, inducevano in errore i componenti del Consiglio Comunale di Salerno ad esprimere voto favorevole all'approvazione della Delibera n.16 del 24 maggio 2004 ed annessa relazione di accompagnamento, con la quale veniva decretato di:

- dare atto che la proposta costituiva controdeduzioni alle osservazioni presentate e che per effetto dell'accoglimento di alcune delle suddette osservazioni il Programma era stato rielaborato dai

Proponenti e risultava costituito dagli elaborati tecnici elencati in premessa e allegati alla proposta sostitutivi di quelli allegati all'atto di C.C. n. 71/03;

- approvare lo schema di convenzione rielaborato;
- mandare alla Regione Campania per i provvedimenti di competenza, dando atto che, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge Regionale n.3/96 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione del Programma da parte della Regione equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste e che il piano particellare di esproprio era già stato approvato con l'atto di C.C. n.71/2003;
- dare atto che sulle aree di proprietà diversa di quello del proponente ed interessate dal Programma veniva imposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01;
- confermare quanto già stabilito nell'atto di C.C. n.71/03 ovvero che le Società Salerno Invest e MCM avrebbero dovuto mantenere nel territorio del Comune di Salerno l'attività industriale esistente garantendo almeno gli attuali livelli occupazionali nel rispetto degli accordi sindacali intervenuti o che all'uopo sarebbero intervenuti;
- dare atto che risultavano superate le incongruenze con la Soprintendenza B.A.P.T.S.A.D. di cui al punto 5) del deliberato dell'atto di C.C. n.71/03, attesa la nota della stessa Soprintendenza del 17/05/04 con cui veniva espresso parere favorevole sul Programma rielaborato;
- riconfermare che la struttura denominata centro commerciale/direzionale da realizzarsi da parte della Società Salerno Invest avrebbe dovuto essere di tipo GACP (Centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali) ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. 07/01/2001 n.1 e dell'art. 9 del D.Lgs 31/03/1998 n.114 e artt. 1 lett. L e 2;

e, pertanto, ad attestare falsamente l'espletamento di attività istruttorie e la conformità alla disciplina vigente in materia di Programmi Integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale della proposta di P.I.R.U. in variante al Piano Regolatore Generale vigente presentata dalle Società Salerno Invest e M.C.M. S.p.a. al Comune di Salerno con nota prot. n. 37796 del 20.04.2004, successivamente modificata con atti del 7.05.2004, 11.05.2004 e 26.05.2004,

e ciò in difformità al vero atteso che la proposta suddetta in variante al Piano Regolatore Generale vigente veniva adottata in difformità alle disposizioni di cui alla Legge del 17.02.1992 n.179, alla Legge Regionale del 19.02.1996 n.3 modificata dalla Legge Regionale 18.10.1992 n. 26 e relativo regolamento di attuazione (delibera G.R. 1751/2003) ed omettendo di valutare a fini istruttori:

- le condizioni di ammissibilità, i presupposti di legge, la sussistenza in capo alla società SALERNO INVEST S.r.l. dei requisiti soggettivi di legittimazione per la presentazione della proposta di Programma Integrato sopra indicata;
- la effettiva disponibilità in capo alla società SALERNO INVEST S.r.l. delle aree oggetto della proposta (in particolare, di quelle su cui avrebbe dovuto essere delocalizzata l'attività produttive delle M.C.M.);
- l'esistenza di atti, documenti, grafici progettuali, schede analitiche tecnicamente idonei a consentire l'assolvimento delle necessarie verifiche di conformità della proposta di Programma Integrato alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, sicurezza degli impianti, tutela sanitaria;
- la conformità del nuovo progetto "rielaborato" con le prescrizioni dettate dal Piano Regolatore Generale vigente e dal Piano Regolatore *in itinere* in ordine agli indici di densità territoriale (pari a 3,5 mc/mq, contro quello di 7,33 mc/mq previsto dal Programma Integrato); nonché con i limiti inderogabili di densità edilizia fondaria previsti dall'art. 7 del D.I. del 2.04.1968 n.1444;
- l'effettiva incidenza degli interventi oggetto Programma Integrato sulla viabilità e traffico cittadino, anche in relazione alle opere interessanti le zone limitrofe del Comune di Pellezzano;
- la conformità del progetto (con riguardo in particolare alla realizzazione di un autosilo su più livelli da destinare a parcheggio) con le previsioni della L.122/1989 e D.I. 2.04.1968 n.1444 (artt. 3 e 5);
- l'esistenza di superficie effettiva disponibile in piano da destinare a standards urbanistici a servizio del Programma Integrato;
- la conformità del progetto alle prescrizioni vigenti in materia annonaria, in particolare art.2, commi 1 lettera L) e comma 2, art.3 ed Allegato C, art.7 comma 4 della L.R. 1/2000;
- l'esistenza di atti, documenti comprovanti le modalità di delocalizzazione delle attività produttive delle Manifatture Cotoniere Meridionali di alloggiamento temporaneo delle stesse e

della loro definitiva sistemazione ai sensi della Legge Regionale Legge Regionale n.3/1996 (art.5 punto 1 comma c));

- l'esistenza di una disciplina attuativa del Programma Integrato in variante al P.R.G. vigente, volta a definire limiti di densità ammissibili, distanze tra costruzioni, distanze dai confini e dalle strade, tipologia e destinazione d'uso delle aree e degli standards, indici di zona e variazione degli stessi rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente, in conformità all'art. 5 Legge Regionale 26/2002;
- l'osservanza delle disposizioni della Legge Regionale 3/96 (artt. 8, 9, 10) disciplinanti le procedure di approvazione delle varianti al Programma Integrato originariamente adottato;
- l'esistenza di atti, documenti comprovanti la effettiva capacità patrimoniale ed economica del soggetto proponente e la concreta fattibilità finanziaria del progetto, in conformità al disposto dell'art.6 della Legge Regionale n. 3/1996;
- la conformità del progetto con alle prescrizioni dettate dalla Legge 109/1994 e successive modificazioni per gli interventi di carattere pubblico (ampliamento Via dei Greci).

Con l'effetto, conseguente a tale falsa attestazione, di dare ulteriore illegittimo corso alla procedura semplificata di approvazione di Variante al Piano Regolatore Comunale vigente ad esclusivo vantaggio dei privati LETTIERI GIOVANNI e IANNUCCI VINCENZO per l'insediamento in area M.C.M. di un centro commerciale polifunzionale e la delocalizzazione degli impianti produttivi delle M.C.M. in area ASI del Comune di Salerno.

In Salerno, il 24.05.2004

DE ROBERTO BIANCA
LETTIERI GIOVANNI
GALGANO MICHELE ARCANGELO

del reato previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 476, 479 c.p., perchè,

- DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, nonché Dirigente dell'Ufficio di Piano con deliberazione di G.M. n.1361 del 30.10.2002, dal 30.10.2002 sino alle dimissioni,

e, pertanto, quale pubblico ufficiale, agendo, nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione ai propri doveri d'ufficio di cui agli artt. 48, 49, 50, 77, 78, 107, 108 D.Lvo 267/2000; nonché delle disposizioni di cui agli artt. 3, 6 della L.241/1990

in concorso con i privati

LETTIERI GIOVANNI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle M.C.M. Manifatture Cotoniere S.p.a., con sede in Salerno - Fratte, GALGANO MICHELE ARCANGELO, nella qualità di legale rappresentante della Salerno Invest S.r.l. dal 19.05.2004

interessati all'approvazione di un Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a "MCM" di Fratte in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, i quali partecipavano alle condotte delittuose sotto descritte, formando gli atti deliberativi, amministrativi, tecnici, negoziali, promananti dalle società M.C.M. S.p.a. e SALERNO INVEST S.r.l. relativi al programma predetto,

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

formava, nell'esercizio delle proprie funzioni, falsi atti pubblici, nella specie, il [redacted] ed attestava falsamente in esso fatti dei quali gli atti stessi erano destinati a provare la verità.

Segnatamente,

in relazione alla richiesta formulata dai Dirigenti del Settore Edilizia Pubblica Abitativa e del Servizio Attuazione Interventi della Regione Campania in data 20 luglio 2004 prot. 2004.0593261 volta ad ottenere, per le ulteriori necessarie istruttorie e in via d'urgenza, una descrizione analitica-normativa della zona omogenea B24 oggetto della variazione urbanistica del vigente PRG,

- asserendo nel Rapporto n. 221 del 21.10.2004 che la zona oggetto di variante era dal PRG vigente classificata come "Zona Omogenea 7 D - zona del territorio destinata ad insediamenti di tipo industriale, artigianale e commerciale"; che nella variante, trattandosi di zona pressochè del tutto edificata, la stessa era stata classificata come "Zona Omogenea 24B" destinata ad accogliere attività produttive; che le attrezzature collettive ivi previste erano state calcolate con l'applicazione dell'art. 5 del D.I. 1444/68;
- comunicando quale *NORMATIVA TECNICA D'ATTUAZIONE* la destinazione della Zona Omogenea 24B ad insediamenti produttivi (commerciali, direzionali, ludico-ricreativi, ect...) e i parametri dimensionali ed urbanistici del Programma integrato;
- comunicando nel successivo Rapporto n. 1204 indirizzato ai medesimi organi regionali che il rapporto di copertura tra le aree coperte e l'intero ambito del Programma Integrato era pari $31.340/64459=0.48$ circa,

attestava falsamente la conformità del nuovo Programma Integrato in Variante al Piano Regolatore Generale vigente alla normativa tecnica di attuazione della zona 24B prevista dal Piano Regolatore Generale vigente,

e ciò contrariamente al vero, atteso che i rapporti del Direttore del Settore Urbanistica omettevano di riscontrare e di rilevare agli organi regionali di verifica:

- l'effettiva mancanza di atti, documenti, grafici progettuali, schede analitiche tecnicamente idonei a consentire l'assolvimento delle necessarie verifiche di conformità del Programma Integrato alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale;
- la non conformità del nuovo Programma Integrato alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente e alla relativa normativa tecnica d'attuazione della zona omogenea 24B;
- le difformità del nuovo Programma Integrato alle prescrizioni dettate dal Piano Regolatore Generale vigente e dal Piano Regolatore *in itinere* in ordine agli indici di densità territoriale (pari a 3,5 mc/mq); nonché ai limiti inderogabili di densità edilizia fondaria previsti dall'art. 7 del D.I. del 2.04.1968 n.1444;
- l'inesistenza di una disciplina attuativa del Programma Integrato volta a definire limiti di densità ammissibili, distanze tra costruzioni, distanze dai confini e dalle strade, tipologia e destinazione d'uso delle aree e degli standards, indici di zona e variazione degli stessi rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente, in conformità all'art. 5 Legge Regionale 26/2002;
- la non conformità del nuovo Programma Integrato ai limiti previsti dal Piano Regolatore Generale vigente per il rapporto di copertura.

Con l'effetto, conseguente alle suddette false attestazioni, di dare ulteriore illegittimo corso presso gli organi regionali alla procedura semplificata di approvazione di una variante al Piano Regolatore Generale ad esclusivo vantaggio dei privati LETTIERI GIOVANNI e GALGANO MICHELE ARCANGELO, sottraendo il nuovo Programma Integrato alle necessarie verifiche di conformità urbanistico, edilizio ambientale da parte degli organi competenti.

Salerno 21 luglio 2004

**TRUFFE AGGRAVATE IN DANNO
DEL COMUNE DI SALERNO E DELLA REGIONE CAMPANIA**

CAPO M)

**DE LUCA VINCENZO
MAROTTA FELICE
DE BIASE MARIO PASQUALE
SCARLATO MAURO
DE MAIO DOMENICO
DI LORENZO ALBERTO
DI LORENZO ALFONSO
DE ROBERTO BIANCA
CRISCUOLO LORENZO
BASILE MATTEO
LETTIERI GIOVANNI
IANNUCCI VINCENZO
GALGANO MICHELE ARCANGELO
imputati**

del reato previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 640 comma 2 c.p., perchè,

DE LUCA VINCENZO, nella qualità Membro della Camera dei Deputati dal 21.05.2001, referente politico della maggioranza del Consiglio Comunale di Salerno

MAROTTA FELICE, nella qualità di Presidente del Consorzio Area Sviluppo Industriale del Comune di Salerno e Vicesegretario Generale del Comune di Salerno

DE BIASE MARIO PASQUALE, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno,

SCARLATO MAURO, nella qualità di Assessore all'Annona del Comune di Salerno,

DE MAIO DOMENICO, nella qualità di Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno,

DI LORENZO ALBERTO, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Salerno

DI LORENZO ALFONSO, nella qualità di Direttore del Servizio Annona del Comune di Salerno

DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, nonché Dirigente dell'Ufficio di Piano con deliberazione di G.M. n.1361 del 30.10.2002, dal 30.10.2002 sino alle dimissioni,

CRISCUOLO LORENZO, nella qualità di Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno,

BASILE MATTEO, nella qualità di Direttore del Settore Trasporti e Viabilità,

e, pertanto, quali pubblici ufficiali,

in concorso tra loro, ponendo in essere le condotte indicate nei capi A), B), C), D), E), F), G), H), I), L) della imputazione;

DE LUCA VINCENZO, partecipando alle condotte delittuose di seguito descritte quale istigatore delle stesse; nonché sostenendo, a livello politico e amministrativo locale, la realizzazione delle operazioni di

delocalizzazione degli impianti produttivi delle Manifatture Cotoniere Meridionali in area ASI del Comune di Salerno ed insediamento di un centro commerciale polifunzionale in zona Fratte - area M.C.M. del Comune di Salerno e tenendo condotte volte ad influire sulla formazione delle decisioni degli organi amministrativi locali afferenti il Programma Integrato sopra descritto beneficio dell'imprenditore LETTIERI GIOVANNI;

MAROTTA FELICE, favorendo, in assenza delle condizioni di legge, l'operazione di delocalizzazione degli impianti produttivi delle M.C.M. in zona ASI del Comune di Salerno

ed in concorso con i privati

LETTIERI GIOVANNI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle M.C.M. Manifatture Cotoniere S.p.a., con sede in Salerno - Fratte, IANNUCCI VINCENZO, nella qualità di legale rappresentante della Salerno Invest S.r.l. con sede in Salerno - Fratte - Area MCM sino al 19.05.2004

GALGANO MICHELE ARCANGELO, nella qualità di legale rappresentante della Salerno Invest S.r.l. dal 19.05.2004

interessati all'approvazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a. "MCM" di Fratte in Variante al Piano Regolatore Generale vigente,

i quali partecipavano alle condotte delittuose sotto descritte, formando gli atti deliberativi, amministrativi, tecnici, negoziali, promananti dalle società M.C.M. S.p.a. e SALERNO INVEST S.r.l. relativi al programma predetto,

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

mediante artifici e raggiri consistiti:

- nell'aver formato e/o concorso a formare falsi atti e provvedimenti amministrativi, meglio descritti nei capi A) e B) della imputazione, in vista dell'illegittima approvazione, con **Delibera Consiliare n.11 del 28.03.2003** e mediante le procedure semplificate dello Sportello Unico per le Attività Produttive disciplinate dal D.P.R. 447/1998, di una variante ad hoc al Piano Urbanistico Commerciale vigente, nella quale veniva prevista, tra l'altro, la possibilità di localizzare grandi strutture di vendita nella zona 7D del vigente P.R.G. in località Fratte di Salerno, ove ricadeva l'area della società M.C.M. Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a. di LETTIERI GIOVANNI;
- nell'aver costituito in data 31.03.2003, in epoca immediatamente successiva al conseguimento della predetta Variante al Piano Urbanistico Commerciale, al precipuo scopo di dissimulare l'interesse dell'imprenditore LETTIERI GIOVANNI e del suo gruppo economico all'insediamento in area M.C.M. di Fratte di un centro commerciale polifunzionale e alla delocalizzazione delle attività produttive della M.C.M. dal sito di Fratte in altro più idoneo ricadente in zona ASI del Comune di Salerno, una società "schermo", la SALERNO INVEST S.r.l., con sede in Salerno alla via dei Greci 5 - località Fratte, amministrata e rappresentata dalla data della costituzione sino al 19.05.2004 da IANNUCCI VINCENZO e a partire dal 19.05.2004 da GALGANO MICHELE ARCANGELO, in apparenza distinta ed autonoma dalla società M.C.M. del LETTIERI, ma di fatto collegata ad essa e al gruppo imprenditoriale del LETTIERI, con il compito di promuovere presso gli organi amministrativi competenti una proposta di programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area MCM in variante al Piano Regolatore Comunale vigente;
- nell'aver formato e/o concorso a formare falsa documentazione amministrativa e tecnica promanante dalle società M.C.M. Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a. e SALERNO INVEST S.r.l. necessaria per l'attivazione delle procedure semplificate e d'urgenza di approvazione di varianti al Piano Urbanistico Commerciale e al Piano Regolatore Generale vigenti, atte a consentire all'imprenditore LETTIERI GIOVANNI, in violazione alla normativa urbanistico-edilizio-ambientale vigente, l'insediamento di un centro integrato commerciale, ludico-ricreativo e direzionale in area M.C.M. di Fratte e la delocalizzazione degli impianti produttivi della M.C.M. dal sito di Fratte in altro più idoneo ricadente in zona ASI del Comune di Salerno;

- nell'aver simulato la disponibilità in capo alla **SALERNO INVEST S.r.l.** delle aree ricadenti in zona ASI del Comune di Salerno (area ex **TEXSAL**), individuate per la delocalizzazione delle attività produttive della **M.C.M. Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a.**;
- nell'aver formato e/o concorso a formare in data **4.05.2004** l'atto di cessione integrale delle quote sociali della **SALERNO INVEST S.r.l.** alla società **M.C.M. Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a.** di **LETTIERI GIOVANNI**, con il quale quest'ultimo assumeva il controllo della società **SALERNO INVEST S.r.l.** e, dunque, della titolarità dell'iniziativa di insediamento di un centro commerciale polifunzionale in area **M.C.M.** di Fratte;
- nell'aver formato e/o concorso a formare falsi atti e provvedimenti amministrativi, meglio descritti nei capi C), D), E), F), G), H), I), L) della imputazione in vista dell'approvazione, con **Delibera Consiliare n. 16 del 24.05.2004** e mediante le procedure semplificate previste dalla **Legge 179/1992, del Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area delle Manifatture Cotoniere S.p.a. "MCM" di Fratte** in variante al Piano Regolatore Comunale vigente,

inducendo in tal modo in errore il Comune di Salerno e la Regione Campania sulla conformità alla normativa vigente in materia annonaria, urbanistico-edilizio-ambientale del predetto **Programma Integrato**, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.539 del 6 ottobre 2004, pubblicato sul B.U.R.C. in data 11.10.2004,

procuravano alle società **M.C.M. Manifatture Cotoniere Meridionali S.p.a.** e **SALERNO INVEST S.r.l.** e, per esse, a **LETTIERI GIOVANNI** ingiusti profitti, costituiti dal diritto di edificare, per effetto dell'approvazione di specifiche varianti agli strumenti urbanistici vigenti (**Piano Urbanistico Commerciale**; **Piano Regolatore Comunale**) e, comunque, in contrasto con la normativa urbanistico-edilizio-ambientale vigente, un centro commerciale polifunzionale nell'area **M.C.M.**, di proprietà dello stesso **LETTIERI**, ricadente in zona Fratte del Comune di Salerno ed un nuovo insediamento produttivo delle **M.C.M.**, delocalizzato in altro sito più idoneo ricadente in zona ASI del Comune di Salerno; con correlativo aumento del valore fondiario delle aree di proprietà del **LETTIERI** interessate dalle varianti medesime.

Salerno, Napoli, dal 18.10.2002 ad oggi, condotta in atto.

Parte civile: Comune di Salerno, assistito e difeso dall'avvocato Adolfo GALIBARDI.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: assoluzione di tutti gli imputati dai reati loro ascritti, perché il fatto non costituisce reato.

Parte civile: deposita conclusioni scritte e nota spese.

Difensori degli imputati: assoluzione dei loro assistiti perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso dal Gup in data 29 aprile 2009 DE LUCA Vincenzo, DE BIASE Mario Pasquale, MAROTTA Felice, SCARLATO Mauro, DE MAJO Domenico, DI LORENZO Alberto, DE ROBERTO Bianca, CRISCUOLO Lorenzo, BASILE Matteo, DI LORENZO Alfonso, ESPOSITO Raffaella, LETTIERI Giovanni, IANNUCCI Vincenzo e GALGANO Michele Arcangelo venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

Alla udienza del 23 giugno 2009, dichiarata la contumacia di tutti gli imputati ad eccezione di BASILE Matteo, il P.M. domandava che il presente processo fosse riunito a quello avente n. 277/09 RGT, pendente innanzi al Primo Collegio della Seconda Sezione Penale, in ragione della parziale coincidenza soggettiva degli imputati e della parziale identità delle fonti di prova; i difensori, sul punto, argomentavano nel senso che, già in fase di indagine, il presente processo era stato separato da quello con cui veniva chiesta la riunione; il Giudice disponeva che il presente processo fosse trasmesso al Presidente del Tribunale e lo rinviava al 21 settembre 2009 per la valutazione in ordine alla richiesta di riunione.

In quella data, dichiarata la contumacia di BASILE Matteo, il Comune di Salerno e l'ANPANA depositavano atti di costituzione parte civile, dopodiché il processo veniva rinviato per decidere sulla istanza del P.M..

Alla udienza del 21 gennaio 2010 il Tribunale rigettava la richiesta di riunione evidenziando che, anche se i due processi presentavano gli aspetti di contatto segnalati dal P.M. in relazione agli imputati e alle fonti di prova (consulenti tecnici e ufficiali di polizia giudiziaria), l'istruttoria del presente processo si appalesava molto meno complessa di quella del processo n. 277/09 RGT a carico di BENETTI Gianni + 43 vuoi in ragione del numero dei testi di accusa, sensibilmente inferiore, vuoi perché erano già state depositate le trascrizioni delle intercettazioni; sicché – concludeva il Collegio – la eventuale riunione avrebbe compromesso la celere definizione del presente processo, nell'ambito del quale erano state elevate imputazioni aventi termini prescrizionali di gran lunga inferiori. Per questo motivo il processo veniva rinviato dinanzi al Giudice Monocratico alla udienza del 27 aprile 2010.

In quella data, dopo le questioni formulate dalle parti, il Giudice ammetteva la costituzione parte civile del Comune di Salerno (in ipotesi danneggiato dalle condotte lesive della fede pubblica e dalla truffa descritte in imputazione), ma non quella della associazione ambientalista ANPANA poiché, non essendo contestati reati di natura ambientale, la dichiarazione di costituzione parte civile non era rispettosa del *dictum* dell'art. 78 lett. d) c.p.p. poiché non specificava con precisione le ragioni giustificative della domanda, essendo riscontrabile una mera riproduzione delle rubriche di imputazione e una ripetitiva collazione di massime giurisprudenziali. Quindi, dichiarata l'apertura del dibattimento, il processo veniva rinviato su concorde richiesta delle parti, che prospettavano la possibilità di addivenire ad una acquisizione concordata di atti, con conseguente snellimento dell'istruttoria dibattimentale.

Anche l'udienza del 5 ottobre 2010 veniva rinviata su concorde richiesta delle parti; in data 1 febbraio 2011, invece, era assente il Giudice titolare del processo.

Alla udienza dell'8 marzo 2011 le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie; in particolare, il Pubblico Ministero non domandava l'esame dei primi quattro testi di lista, tutti ufficiali di p.g., in quanto era stato raggiunto l'accordo per l'acquisizione delle relative informative, e si riservava di sentire unicamente il maresciallo VOLPE sulle intercettazioni telefoniche.

In data 12 aprile 2011, mutato il Giudice e rinnovate le richieste istruttorie, venivano ammesse le prove richieste dalle parti, che reiteravano il consenso alla acquisizione delle informative redatte dagli organi di p.g.; le difese, in particolare, su sollecitazione del Giudice, non domandavano l'ammissione, quali consulenti tecnici, di avvocati amministrativisti i quali avrebbero dovuto, in buona sostanza, deporre sulla legittimità della procedura.

Le udienze del 7 giugno e del 19 luglio 2011, in cui era prevista la escussione dei consulenti tecnici del P.M., gli ingegneri Marcello ROMANO e Domenico D'ONOFRIO, subivano altrettanti rinvii in ragione dell'impedimento dell'ingegnere ROMANO.

In data 5 ottobre 2011, le parti preliminarmente prestavano il consenso ad acquisire al fascicolo del dibattimento la relazione di consulenza, dopodiché i cc.tt. rendevano testimonianza; all'esito dell'esame del P.M. i difensori chiedevano rinvio con sospensione dei termini di prescrizione per svolgere il controesame, che veniva effettuato alla udienza del 30 novembre.

Il 21 febbraio 2012 deponeva il teste MARTINO Fausto.

L'udienza del 20 marzo 2012 veniva rinviata per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze; in quella sede il P.M. preannunciava che avrebbe comunque rinunciato ad escutere il maggiore DE MAIO e il tenente VIRGILIO, che avevano solo coordinato le indagini, riservandosi di sentire i marescialli

VOLPE e GIANNINO, i quali deponevano il successivo 5 giugno, allorquando, sul consenso delle parti, veniva acquisita al fascicolo del dibattimento una nota relativa ai contatti telefonici intercorsi sulle utenze intercettate.

Il 10 luglio del 2012, sul consenso di tutte le parti processuali, venivano acquisite al fascicolo del dibattimento le relazioni di consulenza redatte dall'ingegnere SCALISE e dal dottore COPPOLA.

L'udienza del 18 settembre 2012 veniva rinviata per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria.

Il successivo 19 dicembre le parti prestavano il consenso ad acquisire al fascicolo del dibattimento il verbale delle sommarie informazioni rese da SAVINO Francesco innanzi ai carabinieri di Salerno in data 21 febbraio 2006, con rinuncia alla sua escussione; quindi veniva sentito MASCOLO Angelo, dopodiché si sottoponevano ad esame DI LORENZO Alberto, DE ROBERTO Bianca e MAROTTA Felice.

In data 16 gennaio 2013, l'avvocato SICA rinunciava a tutti i suoi testi, ad eccezione di CALIFANO Luciano e GENTILE Alberto Romeo; quest'ultimo veniva sentito a quell'udienza, insieme a DEL VECCHIO Marianna e ZAMBRANO Armando. All'esito le parti domandavano rinvio con sospensione dei termini di prescrizione e il Giudice fissava le udienze del 29 gennaio e del 27 marzo 2013 (con sospensione dei termini di prescrizione dal 6 febbraio 2013, data in cui era stata fissata la seconda udienza, al 27 marzo 2013).

Il 29 gennaio, revocata una istanza di rinvio dell'avvocato FROJO, veniva sentito il c.t. indotto dall'avvocato CARBONE, ingegnere Giorgio LUCCHESI (la cui relazione era acquisita al fascicolo del dibattimento) e CALIFANO Luciano, indotto dall'avvocato SICA.

Il 27 marzo del 2013 deponevano: il c.t. indotto dall'avvocato FROJO, ingegnere Gerardo CANCELLARIO; SALZANO Aniello, indotto dall'avvocato SCARLATO, che rinunciava all'altro suo teste, la cui ammissione veniva

revocata; PACELLI Leandro e SANTORO Francesco – indotti dall'avvocato ABBAGNANO – e il c.t. ADINOLFI Vincenzo, indotto dall'avvocato SURMONTE, la cui relazione veniva acquisita al fascicolo del dibattimento. All'esito il processo veniva rinviato su richiesta delle parti.

Il 19 giugno 2013 l'avvocato CARBONE depositava dichiarazione di rinuncia alla prescrizione di DE LUCA Vincenzo, MAROTTA Felice, BASILE Matteo e CRISCUOLO Lorenzo; l'avvocato SCARLATO depositava dichiarazione di rinuncia alla prescrizione di SCARLATO Mauro; l'imputata DE ROBERTO Bianca dichiarava di rinunciare alla prescrizione; l'avvocato MARTELLO depositava dichiarazione di rinuncia alla prescrizione da parte di ESPOSITO Raffaella; l'imputato DI LORENZO Alberto dichiarava di rinunciare alla prescrizione; l'avvocato SURMONTE depositava procura speciale e rinunciava alla prescrizione nell'interesse dei suoi assistiti DE MAIO Domenico e DE BIASE Mario. Il Giudice, in quella sede, rilevava che la consulenza degli ingegneri ROMANO e D'ONOFRIO, formalmente acquisita alla udienza del 5 ottobre 2011 sul consenso delle parti, prima della escussione dei due tecnici, non era stata materialmente versata in atti e il Pubblico Ministero si riservava di produrla nel corso dell'udienza. Inoltre, sul consenso di tutte le parti, il Giudice disponeva che le requisitorie venissero fonoregistrate. Quindi, dichiarata la chiusura dell'istruttoria, il P.M. e i difensori rassegnavano le rispettive conclusioni; l'avvocato CARBONE, l'avvocato SCARLATO, l'avvocato SICA, l'avvocato BRANCACCIO e l'avvocato MARTELLO depositavano memorie. Infine, l'avvocato SICA chiedeva rinvio per illustrare le sue conclusioni.

Il 17 luglio 2013 preliminarmente il Giudice dava atto del fatto che erano pervenute in cancelleria ed erano state materialmente versate al fascicolo del dibattimento le informative formalmente acquisite sul consenso delle parti sin dal 19 aprile 2011; risultava, inoltre, acquisita una memoria dell'architetto DE

ROBERTO relativa al problema della densità fondiaria. Il Giudice dava altresì atto del fatto che il P.M. aveva prodotto la consulenza tecnica degli ingegneri ROMANO e D'ONOFRIO e che dalla stessa si evinceva che ad essa erano allegati quattro faldoni che non risultavano versati in atti. A questo punto i difensori chiedevano rinvio e il Giudice differiva il processo al 25 settembre 2013, invitando il P.M. ad effettuare ulteriori ricerche, anche contattando direttamente gli ingegneri ROMANO e D'ONOFRIO.

Il 25 settembre 2013 il Giudice dava atto del fatto che, a seguito di ricerche svolte in cancelleria, erano stati rinvenuti gli allegati alla c.t. degli ingegneri ROMANO e D'ONOFRIO, che erano stati materialmente prodotti dal P.M. nell'ambito del processo n. 277/09 RGT a carico di BENETTI Gianni + 43 (con cui era stata originariamente chiesta la riunione) e acquisiti al relativo fascicolo del dibattimento. Vista questa situazione il Giudice indicava gli atti che aveva provveduto ad estrapolare ed invitava il P.M. a domandare che tali faldoni fossero estromessi dal processo nell'ambito del quale erano stati prodotti. Inoltre, il Giudice, vista anche la memoria dell'avvocato SICA e la documentazione acquisita, riteneva assolutamente indispensabile ai fini della decisione sentire nuovamente i consulenti del P.M. in ordine alle problematiche afferenti l'indice di densità fondiaria e il rapporto di copertura. Sicché in data 30 ottobre 2013 deponeva l'ingegnere ROMANO e il successivo 20 novembre entrambi i consulenti venivano controesaminati dalle difese, le quali domandavano rinvio con sospensione integrale dei termini di prescrizione.

In data 11 dicembre 2013, dopo la testimonianza dell'ingegnere CANCELLARIO, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, le parti rassegnavano le conclusioni e il Giudice decideva come da dispositivo agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente processo riguarda il Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle Manifatture Cotoniere S.p.A., "MCM" in Fratte –Salerno.

I programmi integrati sono previsti dalla legge regionale n.26 del 18.10.2002, di attuazione e modifica della l.r. 19.02.1996, n.3 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con deliberazione di G.R. n. 1751/2003, nonché dall'art.16 della legge nazionale 17.02.1992, n. 179. Si tratta, in buona sostanza, di strumenti urbanistici, quasi sempre in variante al piano regolatore, il cui contenuto è liberamente determinato dalle parti purché funzionale alla realizzazione della riqualificazione ambientale di un territorio circoscritto. Il programma integrato, in generale, considera la realizzazione di nuovi edifici, il potenziamento di infrastrutture pubbliche esistenti (allargamento di strade e rifacimento di marciapiedi e dell'arredo urbano) la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico (scuole, teatri, parchi pubblici), il recupero del patrimonio edilizio esistente e definisce le diverse destinazioni d'uso insediabili su una determinata area. Affinché tutti questi interventi costituenti il piano si traducano in un programma integrato, è essenziale che si verifichi una riqualificazione territoriale, ovvero un miglioramento significativo della qualità urbana in senso lato che successivamente si rifletta sull'intero territorio. La legge nazionale 179/1992 ha introdotto questo nuovo strumento urbanistico, che può essere localizzato in ogni zona del territorio comunale, anche in deroga alla disciplina del piano regolatore vigente, ponendosi come obiettivo fondamentale la rifunionalizzazione delle aree industriali dismesse e di parti degradate del tessuto urbano, ed il completamento delle opere di urbanizzazione nelle zone già oggetto di interventi di edilizia residenziale pubblica. L'art.16 della legge suddetta, infatti, ne prevede le finalità stabilendo che l'adozione di tale

strumento da parte dei Comuni è indirizzata al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, con una intesa di intenti tra interesse pubblico e privato, riconoscendo quindi all'iniziativa privata una capacità propulsiva prima esclusa ed appannaggio in via esclusiva dell'amministrazione pubblica. E' da tenere presente che, per volontà del legislatore, il P.I.R.U. è di fatto un elemento di alterazione del P.R.G., atteso che esso può, in pratica, essere ubicato indifferentemente sul territorio, prevedere deroghe alla disciplina dello strumento urbanistico, e introdurre modifiche significative nella zonazione prevista dal P.R.G. Non c'è alcun dubbio, che, sempre per volontà del legislatore, tale strumento urbanistico attuativo sia finalizzato all'accelerazione delle attività di pianificazione urbanistica, e all'innovazione di intere parti del territorio comunale, e ciò a prescindere dalle previsioni dello strumento urbanistico, mediante una procedura che passa attraverso l'intesa pubblico-privato. In tal senso il P.I.R.U. supera quindi la rigidità del Piano regolatore, attraverso la valutazione, in concreto, da parte dell'Amministrazione della tutela dell'interesse pubblico, in rapporto comunque all'interesse privato del soggetto proponente. Tale valutazione si estrinseca, in generale, in uno scambio tra pubblico-privato: il pubblico mette in gioco la concessione di diritti edificatori, in cambio, da parte del privato della realizzazione di opere gratuite, poste come condizione essenziale per l'accoglimento del Programma da parte pubblica, che ne trae, o ne dovrebbe trarre, un interesse pubblico generale per la collettività. Appare evidente che, non essendo questo scambio definito e definibile da criteri oggettivi, per la mancanza di parametri efficaci cui legare sia il valore delle prestazioni dei privati, ed il beneficio derivante alla collettività, che il vantaggio del diritto edificatorio concesso dalla parte pubblica, esso non può che improntarsi a criteri discrezionali.

Nel caso di specie, gli interventi del Piano possono essere sintetizzati nei termini che seguono.

La società MCM era proprietaria esclusiva di un rilevante complesso industriale, caratterizzato da un nucleo originario, di discreta caratterizzazione architettonica (palazzina Liberty) e da successivi e consistenti ampliamenti, privi di valore architettonico, avente destinazione industriale nel settore tessile. Ciò stante, la proposta di Programma Integrato oggetto del processo afferiva, sostanzialmente, alla delocalizzazione dell'attività manifatturiera in zona ASI, negli opifici della ex TEX-SAL, e alla riconversione del complesso industriale, ritenuto dal soggetto promotore non congruente con l'area urbana limitrofa, mediante un programma di riqualificazione urbanistico-ambientale e potenziamento infrastrutturale della rete stradale, con il concorso finanziario ed attuativo del soggetto promotore privato, identificato nella Società Salerno Invest s.r.l., che dichiarava di avere la disponibilità dell'intero complesso immobiliare MCM, nonché dell'area di delocalizzazione.

Il Programma Integrato presentato dal soggetto promotore si articolava in due stralci funzionali, attesa la ricadenza territoriale nei due Comuni di Salerno e Pellezzano. Per quanto attiene, in particolare, lo stralcio funzionale ricadente nel territorio comunale di Salerno, il programma proposto prevedeva: interventi di ristrutturazione urbanistica, ex art.3 comma 1, lettera f) del D.P.R. 380/2001, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio esistente con altro organismo diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; interventi di ristrutturazione edilizia (ex art.3 comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001; interventi di restauro e risanamento conservativo, con modifica di destinazione d'uso, per gli immobili di pregio architettonico (ex art.3 comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001); interventi di nuova costruzione (ex art.3 comma 1, lettera e) del D.P.R.

380/2001); interventi di urbanizzazione indotti dalla riqualificazione urbana; interventi di ristrutturazione della rete viaria generale. Secondo il programma proposto, tali interventi erano sostanzialmente diretti a trasformare la preesistente volumetria industriale in nuove funzioni, sintetizzabili in funzioni commerciali di grande distribuzione e di negozi di vicinato e funzioni direzionali. Il programma prevedeva altresì di conservare un immobile presente all'interno del complesso, di stile liberty, destinato ad uffici aziendali, di pregio architettonico; tale complesso, in uno ad un impianto a verde di circa 23.000 mq, veniva previsto in cessione all'Amministrazione Comunale, per essere adibito a funzioni di interesse comune. Si prevedeva altresì di realizzare, come nuova edificazione, un autosilo, da destinare a parcheggio, al fine di soddisfare le esigenze dettate sia dagli standards pubblici (ex art.5 del D.M. 1444/1968), sia dalle norme in merito di commercio (L.R. n.1/2000) e residenziale e terziario (Legge 122/1989). Infine, nel territorio comunale di Salerno, il programma prevedeva l'allargamento della strada provinciale denominata Via dei Greci, mediante il raddoppio della carreggiata, e la realizzazione di una rotatoria.

Il programma integrato proposto dalla Salerno Invest srl comprendeva la seguente tipologia di interventi: acquisizione di immobili di proprietà M.C.M. e di terzi, da destinare ad infrastrutture ed urbanizzazioni primarie e secondarie; realizzazione del prolungamento dell'asse viario Lungo Irno; realizzazione di una rotatoria; realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; realizzazione di un centro commerciale, con annessi ipermercato e negozi di vicinato; realizzazione di un complesso direzionale per uffici e servizi aperti al pubblico. Oltre le aree suddette, cedute al Comune, il Programma prevedeva delle aree private, da adibire ad uso pubblico, consistenti in: piazza attrezzata antistante la galleria dei negozi di vicinato; piazza attrezzata sovrastante la galleria di vicinato; parco bambini,

parco verde attrezzato, baby parking. In merito alle infrastrutture il programma prevedeva la riqualificazione e l'adeguamento di Via dei Greci, per una lunghezza di circa un km e per una larghezza di 17.00 ml. Tale asse viario veniva di fatto ad assumere la funzione di prolungamento della Lungo Irno, a supporto delle attività previste in Programma, e secondo il soggetto promotore, si poneva i seguenti obiettivi prioritari: riorganizzazione funzionale della mobilità verso e da Salerno per la Valle dell'Irno; razionalizzazione dei flussi di traffico che dallo svincolo autostradale della SA-AV si immettevano nel centro urbano; recupero di un disegno urbano e ripristino di collegamenti trasversali. Il soggetto promotore si impegnava originariamente a realizzare un progetto ANAS, che prevedeva due rampe di accesso e deflusso sul raccordo SA/AV oltre ad una rotatoria di intercettazione ed un'asta di collegamento tra la rotatoria stessa e la sottostante rotatoria della Lungo Irno, in fase di realizzazione, laddove da parte dell'ANAS non vi fosse stato l'impegno a tale realizzazione. Successivamente, avendo l'ANAS informato il Comune di Salerno che tra i programmi di intervento sulla rete, a breve termine, figurava tale nuovo svincolo, collocato a monte dell'attuale svincolo di Salerno-Fratte, il soggetto promotore si liberava da tale impegno, ritenuto peraltro oltremodo oneroso.

I soggetti promotori erano la Società Salerno Invest s.r.l. rappresentata dal sig. Vincenzo IANNUCCI e la Società M.C.M. spa rappresentata dal dott. LETTIERI Giovanni. Progettista architettonico dell'edificabile era lo Studio Architetti Associati, composto da Stefano ESPOSITO, Fabiana LONGO, Rosa TROJA. Progettisti degli spazi esterni, del verde attrezzato e della viabilità erano gli architetti Enrico AULETTA, Adele BASSO e l'Ing. Vito AVINO. Lo studio geologico-geotecnico è stato condotto dal dott. Sergio GENCO.

L'iter amministrativo ricostruito dai consulenti tecnici del P.M. – e, in relazione a taluni passaggi, oggetto delle rubriche di imputazione elevate all'esito delle

indagini – risulta, in buona sostanza, scandito da tre passaggi fondamentali, ossia le tre deliberazioni del Consiglio Comunale assunte rispettivamente in data 28 marzo 2003, 19 dicembre 2003 e 24 maggio 2004.

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di C.C. n. 11 del 28 marzo 2003, adottava la variante al Piano Annonario, con la quale, a modifica dello strumento di regolazione commerciale all'epoca vigente, consentiva la realizzazione di grandi strutture di vendita anche in zona D.7, oltre che nella zona D4 dell'area ASI.

Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 19 dicembre 2003, veniva adottato, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 3/96 e s.m.i., il Programma proposto, in variante al vigente P.R.G.

Infine, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16 del 24 maggio 2004, prendeva atto del Programma, come rielaborato dai proponenti anche in accoglimento delle osservazioni pervenute sulla variante urbanistica, in uno allo schema di convenzione regolante i rapporti fra le parti nella realizzazione del programma stesso.

Deve sin d'ora rilevarsi che l'efficacia il PIRU in parola, trasmesso dal Comune agli organi della Regione Campania, diveniva efficace unicamente dopo che, a seguito dell'istruttoria di merito svolta dai competenti uffici, il Presidente della Giunta Regionale, in data 6 ottobre 2004, emanava il decreto di approvazione n. 539.

Il procedimento aveva inizio con l'istanza rimessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive dal sig. Giovanni LETTIERI, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato delle MCM Manifatture Cotoniere Spa e dal sig. Vincenzo IANNUCCI, all'epoca dell'istanza in nome proprio o per persona giuridica di proprio riferimento da costituire, acquisita al protocollo dell'Ufficio al n. 811 del 18 ottobre 2002.

Con tale istanza i suddetti privati promotori richiedevano all'Ente, ai fini della realizzazione del progetto prima descritto, l'emanazione di atto amministrativo di variazione del Piano delle Attività Commerciali e, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 447/1998, giudizio di ammissibilità alla procedura di cui all'art.5 dello stesso decreto, evidenziando la necessità che l'attuazione del progetto proposto potesse attingere a riprogettazioni planovolumetriche, anche in deroga alle leggi regionali vigenti. In tale prima istanza, i richiedenti, presentavano la proposta di realizzazione di un *centro integrato commerciale, ludico-ricreativo e direzionale*, avente varie funzioni, tra cui quelle di ipermercato, galleria commerciale multilivello, con insediamento di negozi di vicinato, servizi e ristorazioni, installazione di mini impianti sportivi, (campi basket, piste pattinaggio, piste ciclabili, rafting, ecc.), attività ludico – ricreative (bingo, multisala cinematografica, centri benessere, discoteca, ecc.), lungo fiume attrezzato, con attività ristorative, uffici direzionali, albergo, stazione di rifornimento carburante, piccole residenze universitarie.

In data 18 ottobre 2002, il Responsabile dello S.U.A.P., geom. Alberto DI LORENZO, convocava una conferenza di servizi istruttoria, presso la sala Giunta del Palazzo di Città, per il giorno 29 ottobre 2002. Come si evince dal resoconto di riunione a firma del predetto geometra DI LORENZO, a tale conferenza partecipavano, per la competenza urbanistica: l'architetto Fausto MARTINO, assessore protempore all'urbanistica, l'architetto Domenico DE MAIO, presidente della Commissione Consiliare Urbanistica, l'arch. Bianca DE ROBERTO, dirigente del Settore Urbanistica, l'ing. Ercole DI FILIPPO, dirigente dell'Ufficio di Piano, l'architetto Claudio BASSI, funzionario del settore Urbanistica, e per la competenza annonaria, il dottor Mauro SCARLATO, assessore all'Annona, e la sig.ra Raffaella ESPOSITO, funzionario del Settore Annona. Tale prima Conferenza di Servizi interveniva in assenza di

qualsivoglia indicazione progettuale o documentale, ma unicamente sulla base dell'istanza acquisita in data 18 ottobre 2002. Comunque, in esito a tale prima conferenza, il geometra DI LORENZO, nella qualità di Responsabile dello S.U.A.P., indicava una nuova Conferenza di Servizi per il 05 dicembre 2002, invitando il IANNUCCI a produrre in tempo utile, e comunque non oltre il 2 dicembre, *un elaborato tecnico (planovolumetrico), eventualmente corredato da sintetica relazione, in ordine al proposto insediamento produttivo.*

In esito alla richiesta dello S.U.A.P., IANNUCCI, in data 02 dicembre 2002, con nota acquisita al protocollo dello S.U.A.P. in data 05 dicembre 2002, al n. 999, e recante protocollo generale del Comune di Salerno in data 05 dicembre 2002, n. 120550, rimetteva *planovolumetrico corredato di relazione descrittiva, il tutto in triplice copia.*

Comunque, alla seconda riunione, tenutasi in data 05 dicembre 2002, prendevano parte i signori: Dott. Mauro SCARLATO, assessore all'Annona; arch. Domenico DE MAJO, Presidente Commissione Urbanistica; arch. Nicola GENTILE, funzionario Settore Urbanistica; Sig.ra Raffaella ESPOSITO, funzionario Settore Annona; Rag. Vincenzo IANNUZZI. In tale sede, l'assessore SCARLATO, come si evince dal resoconto di riunione datato 20.12.2002, e firmato dal Responsabile dello S.U.A.P., forniva alcune precisazioni in ordine all'incontro tenutosi con i dirigenti regionali in materia di commercio, a seguito dei quali erano emersi elementi di giudizio favorevoli in ordine all'iniziativa in esame. Nel corso della riunione, *lo staff tecnico del dott. Iannucci proponeva alcune slides informative sul progetto urbanistico, fornendo le delucidazioni di volta in volta richieste dai funzionari presenti.* Si dava atto, nel resoconto di riunione, che si era acquisita una prima ipotesi progettuale del nuovo insediamento produttivo. Nel corso della stessa si dava atto altresì che tali elaborati venivano rimessi al Servizio Trasformazioni

Edilizie, affinché il predetto Servizio facesse pervenire nel più breve tempo possibile, e comunque entro il 15 gennaio 2003, una propria valutazione in ordine all'inquadramento procedurale. Inoltre il Responsabile dello S.U.A.P., *attesi i profili di concreta fattibilità sotto il profilo anonario*, si impegnava a proporre al Consiglio Comunale, entro la medesima data, *il provvedimento integrativo alla deliberazione di approvazione del Piano Urbanistico Commerciale*. Ciò, invero, perché il Piano Urbanistico Annonario vigente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 13.03.2001, nella zona D7 del vigente P.R.G., dove ricadeva l'insediamento delle MCM, non era possibile insediare alcuna grande struttura di vendita.

In esito alla richiesta avanzata dallo S.U.A.P. al Servizio di Trasformazioni Edilizie, il dirigente di tale servizio con nota n. 129246 del 30 dicembre 2002 comunicava che Responsabile del Procedimento era l'arch. Nicola Massimo GENTILE. Il predetto funzionario, con nota n. 4906 del 16 gennaio 2003, rimetteva all'Assessore all'Urbanistica, al Direttore del Settore Urbanistica e al Dirigente del Servizio, la propria Relazione Istruttoria. Da tale scheda istruttoria, sostanzialmente si evinceva che *la proposta di intervento non rientra tra gli interventi consentiti sugli edifici esistenti nella zona omogenea D7 (...) in quanto riguarda la realizzazione di opere rivolte alla complessiva riorganizzazione planovolumetrica degli edifici esistenti, anche con diversa collocazione sul lotto, nonché la realizzazione di nuove edificazioni, e diversa sistemazione plano-altimetrica delle superfici esterne.(...) Tale intervento, inoltre, prevedendo la realizzazione di una struttura alberghiera in area ricadente in zona agricola E è difforme alle norme contenute nell'articolo 10 della normativa di attuazione del vigente P.R.G.* Con nota del Settore Urbanistica del Comune di Salerno del 17 gennaio 2003, n. 5367, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e dell'Assessore all'Urbanistica, si attestava che *per quanto gli elaborati prodotti non abbiano consentito un compiuto*

esame della proposta progettuale sotto il profilo urbanistico ed edilizio, si era comunque effettuata una prima sommaria istruttoria. Nella suddetta nota si confermava il parere già reso dal funzionario Responsabile del Procedimento che l'intervento proposto non era conforme allo strumento urbanistico vigente, per difformità rispetto alla zonazione delle aree interessate dall'intervento (zone D ed E) e per difformità rispetto alle Norme di Attuazione, che non consentivano interventi diversi da quelli di cui alle categorie definite dall'art.31 della legge 457/1978 (manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia). I predetti osservavano inoltre che: la complessità dell'intervento richiedeva una valutazione congiunta con il comune di Pellezzano; le destinazioni d'uso previste erano tali da far prevedere un rilevante afflusso di traffico privato, incompatibile con la viabilità esistente; l'attivazione delle procedure di cui all'art.5 del D.P.R. 447/1978 richiedeva la presentazione di un progetto definitivo, nonché l'individuazione delle ditte di cui si prevedeva l'insediamento; la complessità dell'intervento non rendeva comunque consigliabile la predisposizione del progetto di cui sopra, in assenza di valutazioni intermedie, da rendersi anche su un progetto planovolumetrico che definisse però tutti gli indici ed i parametri, le destinazioni d'uso, gli standards, la viabilità, ecc.. Tale nota, in uno alla Relazione Istruttoria redatta dall'arch. Nicola Massimo GENTILE, veniva rimessa al Responsabile dello SUAP, in data 17 gennaio 2003, con nota n.5369, dal Dirigente del settore Trasformazioni Edilizie.

In data 17 gennaio 2003, con nota acquisita al protocollo del Comune di Salerno al n. 4902, indirizzata all'arch. GENTILE, il ragioniere IANNUCCI chiariva che il parere di fattibilità richiesto doveva riguardare, in sede preliminare solo il lotto ricadente in zona D del Comune di Salerno, con esclusione dei lotti ricadenti in zona E e di quelli ricadenti nel Comune di Pellezzano.

In data 10 febbraio 2003, con nota acquisita al protocollo dello Sportello Unico al n. 89, il IANNUCCI rimetteva, a seguito dei colloqui intercorsi con lo SUAP, n. 3 copie della tabella di superfici e volumi, *al fine dell'individuazione dell'esatto iter procedurale da percorrere.*

In data 11 marzo 2003, con nota n. 278, indirizzata al Direttore del Settore Annona, dott. Alfonso DI LORENZO, il Responsabile dello SUAP sollecitava il predetto Dirigente a proporre al Consiglio Comunale, atteso che il Piano Annonario prevedeva l'individuazione delle grandi strutture di vendita solo in zona D4, in area ASI, *la realizzazione delle grandi strutture di vendita anche al di fuori di detto perimetro, e comunque, in coerenza con il P.R.G.*

Il Responsabile dello SUAP, con nota n. 323 del 17 marzo 2003, sollecitava nuovamente il Direttore dell'Ufficio Annona all'adozione dei provvedimenti preordinati all'approvazione della variante al piano urbanistico annonario di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 2/2001, ritenendo tale *menzionata variante presupposto indefettibile al fine della compita istruttoria del progetto in argomento.*

Nell'adunanza del 28 marzo 2003 veniva portata all'attenzione del Consiglio Comunale una proposta di variante al PUA. La deliberazione in argomento veniva approvata da 28 consiglieri su 31, con un consigliere contrario (PIERRO) e due astenuti (PUORRO e VENTRE). Su tale deliberazione venivano acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Urbanistica (ancorché tale parere risulta con *prescrizioni*, demandando l'esame dei flussi di traffico alla *fase esecutiva*, ed a cura del *competente ufficio comunale*) e del settore Annona. Con tale deliberazione, dunque, si concludeva la prima fase dell'iter tecnico amministrativo relativo alla realizzazione dell'insediamento commerciale-direzionale sull'area M.C.M. La stessa sanciva una destinazione commerciale dell'area MCM, in luogo della originaria destinazione prevista dal P.R.G. come zona industriale. Su tale deliberazione

interveniva il visto di conformità regionale con Deliberazione di Giunta Regionale pubblicata in data 28 luglio 2003.

Nel periodo intercorrente tra l'08 luglio 2003 ed il 28 novembre 2003, la Società Salerno Invest, con varie note, rimetteva la proposta di programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area MCM in Fratte e vari elaborati integrativi, aggiornamenti e modifiche, in esito a richieste istruttorie da parte degli uffici comunali competenti.

Intanto, in data 16 luglio 2003, la Commissione Edilizia Integrata, esaminato il Programma Integrato, nella versione rimessa a tale data esprimeva il seguente parere: *favorevole, di massima, all'adozione del Programma Integrato, di cui si condivide la finalità rivolta alla riconversione dell'area industriale. Va però modificato il parcheggio silos per tenere conto degli indirizzi della Legge Regionale 14/82 (costruzioni in prossimità dei fiumi) e per conferire all'edificio un migliore inserimento ambientale. E' inoltre necessario ampliare lo spazio destinato a verde attrezzato eliminando dal computo delle aree da cedere al Comune gli spazi residuali e/o quelli comunque compromessi dalle attività insediate (vedi area a N.O. della palazzina liberty). Resta inteso che in ogni caso dovranno essere acquisiti i nulla osta relativi ai singoli interventi in fase esecutiva.*

Il giorno successivo, ossia in data 17 luglio 2003, veniva emesso il provvedimento sindacale n. 98/2003 di autorizzazione, ai fini paesistici, del Progetto di Programma Integrato di riqualificazione urbanistica.

Il decreto sindacale veniva rimesso alla Soprintendenza con nota n. 9150 senza data ed acquisito al protocollo della Soprintendenza in data 17 luglio 2003. La Soprintendenza, dopo molto tempo, e precisamente con propria nota del 26 novembre 2003, prot. n. 37005, riteneva di non doversi esprimere in merito all'autorizzazione emessa, *in quanto non ritenuta efficace ai fini della tutela paesaggistica. Tale autorizzazione, infatti, è stata emessa*

su un progetto di massima, fatto proprio il parere "di massima" della Commissione Edilizia Integrata. La Soprintendenza, pertanto, invitava il Comune nello spirito dell'art.7, comma 7 ed 8, della legge 109/90 (rectius Legge 109/94- n.d.s.) e s.m.i., a voler presentare il progetto definitivo con relativa autorizzazione sindacale, sentita la CEI, al fine di consentire a questo Ufficio di esercitare il potere di annullamento secondo quanto previsto dall'art.151 del Testo Unico (Decreto Legislativo 29.10.1999, n.490, all'epoca dei fatti vigente). La nota della Soprintendenza sopra richiamata concludeva comunque invitando l'amministrazione comunale, al fine di accelerare e rendere funzionale il procedimento amministrativo, a considerare l'opportunità di modificare ed integrare il progetto definitivo secondo le prescrizioni di seguito elencate: eliminazione dell'autosilos e realizzazione di parcheggi interrati; realizzazione al posto dell'autosilos di un parco urbano, le cui caratteristiche riprendessero gli ambienti fluviali; presentazione di un progetto di restauro ed utilizzo della palazzina liberty e di un progetto dettagliato del giardino ad essa connesso.

In merito a tale nota deve essere evidenziato che la stessa, datata 26 novembre 2003, perveniva al Comune di Salerno in data 03 dicembre 2003, e quindi oltre il termine di sessanta giorni previsto per l'esercizio del potere di annullamento da parte del Ministero dei beni culturali dal comma 4° dell'art.151, spirante in data 17 settembre 2003, consentendo di fatto il formarsi del silenzio assenso, sul decreto sindacale.

Per quanto concerne l'iter istruttorio condotto dagli uffici comunali, deve rilevarsi che in data 08 luglio 2003, con nota protocollo n. 64500, venivano trasmessi al Settore Urbanistica gli elaborati relativi al programma. In pari data, con nota n. 64567, il Settore Urbanistica richiedeva alla Società proponente integrazioni al progetto, riguardo alle aree da cedere al Comune, alle opere pubbliche da realizzare, con relativi computi, piani quotati attuali e

di progetto, ecc.. In data 09 luglio 2003, con nota prot. n. 64708 il progetto veniva rimesso al Dirigente del settore Annona, dott. DI LORENZO, per l'acquisizione di parere in merito alle previsioni progettuali di tipologie commerciali riconducibili a medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, esercizi di vicinato. Parte delle integrazioni richieste pervenivano in data 15 luglio 2003, prot. n. 64708. Il programma veniva istruito una prima volta in data 17 luglio 2003 dal Responsabile Tecnico arch. Filomena DARAIO e dal Dirigente, arch. Bianca DE ROBERTO. Alcune delle osservazioni effettuate in sede di tale istruttoria coincidevano con quelle rese nell'ambito del verbale reso dalla Commissione Edilizia Integrata (violazione della legge 14/1982, in relazione alla mancata garanzia della fascia di rispetto dal fiume Irno e in merito alla prevista realizzazione dell'autosilo, razionalizzazione delle aree a standard da cedere al comune ecc.). In sede di tale istruttoria, rimessa con nota n. 67234 in data 17 luglio 2003 all'Assessore all'Urbanistica ed al Presidente della Commissione Urbanistica, veniva evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche progettuali, per il rispetto degli standards, e di integrare gli elaborati come prescritto dalla L.R. n. 3/1996. In data 18 luglio 2003, con nota n. 1880 il Settore Annona rimetteva all'Ufficio Urbanistica una indicazione degli assetti normativi, come previsti dalla Legge Regionale n. 1/2000. In data 24 luglio 2003, con voto n.1452, comunicato al Sindaco di Salerno in data 31 luglio 2003, con nota protocollo n. 2003.0411089, il Comitato Tecnico Regionale esprimeva parere favorevole all'approvazione del Programma integrato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/83. In data 28 luglio 2003, con nota n. 80914, la Società Salerno Invest trasmetteva l'aggiornamento del Programma, sulla base delle risultanze delle istruttorie preliminari, successivamente nuovamente integrato in data 09 ottobre 2003, a seguito di ulteriore richiesta del Settore Urbanistica del 02 ottobre 2003, prot. n. 90336. La nuova richiesta del Settore Urbanistica si

rendeva necessaria a seguito della circostanza che in sede istruttoria si era riscontrata la presenza di incongruenze tra elaborati grafici e descrittivi. Il Settore richiedeva quindi alla Società Salerno Invest di procedere a produrre elaborati grafici e descrittivi dai quali emergessero con chiarezza: le aree ed immobili oggetto di cessione gratuita al Comune, distinguendo tra quelli destinati a standard e quelli meramente infrastrutturali; le opere di urbanizzazione a carico della Società proponente. Il settore, inoltre invitava la Società proponente a produrre lo studio sui *flussi di traffico* attuali ed indotti dall'intervento e sulla capacità di rete infrastrutturale esistente e di progetto. In data 10 ottobre 2003, con nota prot. n. 92915 il Settore Urbanistica richiedeva al Direttore del settore Trasporti e Viabilità, nonché dirigente del Servizio Trasformazioni Edilizie, parere di competenza sulla proposta di programma integrato, e specificatamente sulla *Relazione mobilità Nodo di Fratte* allegata alla proposta medesima. A tale richiesta il Settore Trasporti rispondeva con nota prot. n. 16182/01 dell'11 novembre 2003, esprimendo parere favorevole con alcune prescrizioni.

Intanto, a seguito delle modifiche ed integrazioni effettuate al Programma in esito all'istruttoria degli Uffici Comunali, in data 30 ottobre 2003 veniva effettuata una nuova istruttoria urbanistica, rimessa dal Dirigente del Settore Urbanistica al Sindaco e all'assessore all'Urbanistica in data 30 ottobre 2003, prot. n. 464 U.P..

Ancora, interessato direttamente dalla Salerno Invest, con nota prot. n. 97821 del 27 ottobre 2003, l'Ufficio Annona rimetteva il parere reso in data 06 novembre 2003, prot. n. 2465: *parere di massima favorevole in linea strettamente annonaria, fatta salva la condizione che le attività commerciali abbiano approvazione e conseguente realizzazione ai sensi del disposto di cui all'art.9 del D. Lgs. 31.03.1998 n.114 ed all'art.2 commi 1 Lett.L e 2, nonché all'art.7 comma 4 della L.R. 07/01/2000 n.1.*

In data 06 novembre 2003, con nota n. 1847, il Dirigente del Settore Opere e Lavori Pubblici esprimeva il proprio parere favorevole, in relazione: alle opere previste per l'allargamento di Via dei Greci, che risultavano tecnicamente fattibili, congruenti con le previsioni di sviluppo del sistema viario nell'ambito di Fratte, ed il cui dimensionamento strutturale e geotecnico poteva ritenersi adeguato alle esigenze; alla spesa prevista per tali opere, che appariva congrua, nella stima operata di € 8.614.061,80, di cui € 6.206.469,00 per lavori, € 1.241.293,80 per IVA, € 416.299,00 per espropriazioni ed € 750.000,00 per spese tecniche.

In data 19 novembre 2003, con nota n. 9220/166, il Dirigente del Settore Opere e Lavori Pubblici rapportava al dirigente del Settore Urbanistica la stima dei costi parametrici per la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento pubblico, su aree pianeggianti o rese tali: parcheggio a raso e verde attrezzato. Tali interventi erano quelli che il Comune avrebbe dovuto eseguire in relazione alla realizzazione di aree standard, nell'ipotesi di monetizzazione di tali aree. Dalla stima condotta dall'Ufficio risultavano i seguenti importi: parcheggio a raso: € 110,00/mq; verde attrezzato : € 60,00/mq. Tali costi, in uno a quelli relativi all'acquisizione delle aree, erano da porre a base dell'importo da monetizzare da parte del soggetto proponente l'intervento, in cambio della cessione gratuita delle aree standard, non reperite all'interno dell'area interessata dal Programma.

In data 20 novembre 2003 il Dirigente del Settore Opere e Lavori Pubblici, in merito alla richiesta di determinazione del costo di acquisizione delle aree standard da reperire all'esterno della superficie interessata dal programma, riteneva di stimare tale costo in € 110,00/mq, corrispondente ad un'indennità espropriativa di € 55,00/mq. Tale valore veniva determinato sulla base dei dati storici più recenti in possesso del Settore, e cioè in relazione alle

indennità effettivamente liquidate per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione della strada *Lungoirno*.

In data 24 novembre 2003, con nota n. 109455, il Dirigente del Settore Urbanistica rimetteva alla Società Salerno Invest e alla MCM lo schema di convenzione relativo al Programma in argomento. Tale schema, in estrema sintesi, prevedeva: all'art.2, lettera a) l'impegno dei proponenti a mantenere l'attività industriale esistente nel territorio comunale di Salerno, garantendo gli esistenti livelli occupazionali. A tal fine lo schema prevedeva che i proponenti dichiarassero di delocalizzare l'attività industriale in area ASI, in un lotto, nello schema non specificato, del quale avevano la disponibilità; all'art.2, lettera b) l'impegno dei proponenti a realizzare a loro totale onere e spese le seguenti opere di urbanizzazione primaria: ampliamento stradale Via Dei Greci, per un tratto di circa 1 km; rotatoria terminale su Via Dei Greci, lato nord; sistemazione degli spazi di verde pubblico attrezzato; costruzione di autosilo su n.7 livelli + un livello interrato; costruzione della rete di adduzione dell'acqua all'intera area, e della rete idrica interna e relativi allacciamenti; costruzione di tutte le opere fognarie, comprese le opere di allaccio alla rete pubblica; costruzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica; costruzione della rete telefonica; cessione, senza corrispettivo, al Comune di Salerno delle aree relative all'ampliamento stradale, agli spazi di verde pubblico ed ai parcheggi indicati nella planimetria; all'art.12, la Giunta Municipale si riservava la nomina dei collaudatori in corso d'opera e finale degli interventi previsti dal programma, con onere a carico dei proponenti il programma; all'art.13, veniva prevista la cessione al Comune di Salerno, senza corrispettivo, dell'immobile costituito dalla palazzina Liberty, con annessa area a verde attrezzato; all'art.16 veniva fissato il termine massimo di anni cinque, a decorrere dalla data della stipula della convenzione, per il completamento e l'agibilità delle opere di urbanizzazione primaria, e relativa

cessione e consegna di opere ed impianti; all'art.18, in merito alla monetizzazione, veniva stabilito, in relazione alla carenza di aree standard che i soggetti proponenti, avrebbero versato un indennizzo, all'atto del rilascio del primo permesso di costruire, di € 1.848.344,85, ottenuto mediante l'applicazione dei valori indicati nella citata nota n. 291 del 20.11.2003, nonché le somme di € 672.125,40, per la realizzazione di aree a verde attrezzato ed € 1.232.229,90 per realizzazione parcheggi, per un totale complessivo di € 3.752.700,15 (monetizzazione aree standard).

Nella stessa data del 24 novembre 2003, con nota prot. n. 109487, il Dirigente del Settore Urbanistica rimetteva all'assessore all'Urbanistica ed al Presidente della IV Commissione Consiliare all'Urbanistica la proposta di Programma Integrato, come successivamente integrata e rielaborata, nel periodo intercorrente tra l'08 luglio 2003 (data di trasmissione della prima proposta, con nota n. 64500) e il 24 novembre 2003 (data di trasmissione della copia completa, con nota n. 109476).

In esito alla trasmissione dello schema di convenzione, e ad una riunione tenutasi in data 25 novembre 2003 presso la casa comunale, tra l'Amministrazione ed i soggetti proponenti, questi ultimi, con nota datata 26 novembre 2003, prot. n. 110439, formalizzavano la non condivisione dello schema di convenzione formulato dal Settore Urbanistica, ritenuto *non coerente con la normativa di settore e con i criteri di equità e ragionevolezza*, e si dichiaravano disponibili ad un riesame compiuto del testo di convenzione, nel rispetto dell'interesse pubblico. Successivamente, con nota del 04 dicembre 2003, prot. n. 113364, i soggetti proponenti, premessa la mancata conclusione dell'intesa, sottoponevano all'Amministrazione Comunale la propria proposta.

In data 12 dicembre 2003, con nota n. 115438, il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia, precisava che gli aspetti edilizi del programma proposto

avrebbero potuto essere valutati solo all'atto delle progettazioni definitive, allorquando, ad approvazione del programma da parte della Regione Campania, sarebbero state presentate le richieste dei permessi di costruire.

In pari data, 12 dicembre 2003, la Commissione Edilizia Integrata rimetteva il verbale senza numero, con il quale la Commissione confermava il parere a suo tempo espresso e dava atto che il programma presentato in data 24 novembre 2003 prot. n. 109476 (ultima modifica ed aggiornamento, a seguito dell'istruttoria degli uffici), ottemperava alle prescrizioni impartite con il predetto verbale. La Commissione concludeva affermando che *resta, comunque, inteso che in ogni caso dovranno essere acquisiti i nulla osta relativi ai singoli interventi in fase esecutiva.*

Il Dirigente del Settore Urbanistica, nella propria nota prot. n. 115191 dell'11 dicembre 2003, evidenziava che, non essendo intervenuto nei tempi prescritti il parere della Soprintendenza reso in data 26 novembre 2003 con nota n. 37005, in esito all'autorizzazione sindacale n. 98 del 17 luglio 2003, detto parere non alterava la validità del citato provvedimento sindacale, che pertanto era da ritenersi efficace.

In data 17 dicembre 2003, con nota n. 3210, l'ASL SA2 esprimeva il proprio parere favorevole sull'aggiornamento del Programma Integrato.

In data 05 dicembre 2003, con voto n. 1542, il C.T.R. esprimeva parere favorevole sull'aggiornamento del Programma Integrato.

Con tali ultimi pareri si concludeva l'iter istruttorio del Programma integrato, che aveva avuto inizio con la proposta presentata in data 08 luglio 2003 e conclusione con il riassetto progettuale, con modifiche ed integrazioni, rimesso in data 24 novembre 2003.

L'atto conclusivo della istruttoria in precedenza esaminata era quindi la delibera di Consiglio Comunale di adozione, assunta in data 19 dicembre 2003, con verbale n. 71. Sinteticamente con tale deliberazione: si dava atto

che il programma comportava variante allo strumento urbanistico vigente, atteso che l'area interessata ricadeva in zona omogenea 7D- con destinazione produttiva- che subordinava la realizzazione delle nuove edificazioni allo strumento del PIP; si dava atto che la variante proposta con il programma caratterizzava l'area a zona omogenea 24B; si accertava che la differenza tra la proposta del Programma e il P.R.G. in itinere riguardava sostanzialmente il diverso indice di fabbricabilità territoriale, che nel P.R.G. in istruttoria è fissato in 3.5 mc/mq, (come del resto nel P.R.G. vigente) mentre quello del Programma risultava essere di 7.33 mc/mq, per la volumetria di mc 116.071,74, e dalla mancanza di aree da destinare a standard, per mq 22.404, per le quali veniva proposta la monetizzazione, in analogia a quanto previsto per i programmi di lottizzazione, dalla Legge Regionale n. 14/1982; si dava atto dei parametri urbanistici della proposta. Il Consiglio Comunale, pertanto, riteneva conveniente per l'Ente di aderire alla proposta di monetizzazione di una parte delle aree standard, *al fine di reperire aree in posizione più strategica e prossima all'abitato di Fratte da destinare a verde e parcheggi a servizio del predetto quartiere;* che per quanto atteneva l'insediamento commerciale da realizzarsi da parte della Società Salerno Invest, detta struttura poteva essere di tipo GAPC (centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali) ai sensi dell'art.7, comma 4° della Legge Regionale n. 1/2000 e ai sensi dell'art.9 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 e artt.,1 lett.1 e 2; in merito alla nota della Soprintendenza BAPPSAD n. 37005 del 26.11.2003 (comunicazione di non rendere parere sull'autorizzazione sindacale n. 98 del 17.07.2003, ritenuta non efficace), di condividere la relazione del Dirigente del settore urbanistica, in precedenza richiamata, n. 115191 dell'11.12.2003, e di ritenere quindi efficace l'autorizzazione sindacale n. 98/2003 ai sensi dell'art. 151 del T.U. n. 490/1999 (silenzio assenso nel termine di 60 gg); richiamava i pareri espressi

dai vari Enti ed Amministrazioni interessate, oltre che dai vari uffici comunali, in precedenza puntualmente citati, resi sia sulla proposta originaria dell'08 luglio 2003, che su quella modificata ed integrata a seguito di istruttoria, rimessa in data del novembre 2003. Il Consiglio Comunale dava altresì atto che *come ribadito anche nella nuova convenzione agli atti sottoscritta dalla società Salerno Invest ed MCM, le stesse si obbligano a mantenere l'attività industriale esistente nel territorio del Comune di Salerno garantendo almeno gli attuali livelli occupazionali nel rispetto degli accordi sindacali intervenuti o che all'uopo interverranno.* Per tutto quanto sopra, il Consiglio Comunale riteneva di poter adottare il summenzionato Programma Integrato, dando atto che lo stesso era in variante al PRG vigente, per cui assumeva la deliberazione citata, con la quale si adottava, a sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 3/96 e s.m. ed i., il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale, presentato dalla Società Salerno Invest in variante al P.R.G. vigente, secondo gli elaborati tecnici e descrittivi elencati nelle premesse della stessa deliberazione, nonché secondo la convenzione che con le modifiche introdotte in sede di consiglio comunale (dettate dal Consigliere LONGO, per gli artt. 13 e 20), andava a sostituire lo schema di convenzione proposto dal soggetto attuatore, e costituiva parte integrante del programma, previa la condizione di verifica proposta dal Consigliere MANZO; si dava atto che il Programma Integrato costituiva variante agli strumenti urbanistici; si approvava il Piano Particellare di Esproprio grafico e descrittivo, dando atto che l'approvazione del Programma Integrato equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste; si dava atto che sulle aree di proprietà diversa da quella del proponente ed interessate dal programma veniva imposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001; si dava atto che prima dell'eventuale deliberazione delle deduzioni

in merito alle osservazioni e alle opposizioni e, comunque, prima della trasmissione degli atti alla Regione Campania per l'approvazione, si sarebbero dovute attivare intese istituzionali con la Soprintendenza BAPPSAD per il superamento *delle incongruenze di cui alla nota n. 37005 del 26.11.2003 della stessa Soprintendenza*; si dava atto che la monetizzazione degli standard, come prevista nella convenzione, in assenza di specifica norma di riferimento, doveva *ritenersi esclusiva applicazione del presente Programma, stabilendo, altresì, che laddove approvata dalla Regione unitamente all'intero Programma, gli Uffici competenti provvederanno ad elaborare una norma di carattere più generale e nel caso in specie valuteranno la possibilità di monetizzare anche lo standard relativo all'autosilo pubblico, ritenendo senz'altro più conveniente per la collettività reperire ulteriori aree da destinare ad attrezzature collettive in posizione più strategica e prossima all'abitato di Fratte*; si stabiliva che la struttura denominata centro commerciale/ direzionale da realizzarsi da parte della Società Salerno Invest avrebbe dovuto essere di tipo GAPC (Centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali) ai sensi dell'art.7 comma 4° della L.R. n. 1/2000 e ai sensi dell'art.9 del d. lgs 31.03.1998 n. 114 e artt. 1 lett. 1 e 2; si stabiliva che la Società Salerno Invest e MCM avrebbero dovuto mantenere nel territorio comunale l'attività industriale esistente, garantendo almeno i livelli di occupazione esistenti, nel rispetto degli accordi sindacali già intervenuti o che si sarebbero formulati.

La delibera di Consiglio Comunale veniva assunta con 21 voti favorevoli e 10 contrari, sul totale dei 31 consiglieri presenti e votanti. La stessa veniva firmata dai dirigenti del settore opere e ll.pp, annona, urbanistica, trasformazioni- viabilità-manutenzioni, affari legali.

In esito all'adozione della deliberazione n. 71/2003, ed alla fase di pubblicazione, pervenivano con note n. 22040 del 05 marzo 2004 e n. 22172

del 05 marzo 2004 le osservazioni al Programma formulate rispettivamente dalla CIRTE Spa, nella persona di Maria Rosaria DAVIDE, legale rappresentante dell'azienda e dalle associazioni: Italia Nostra Salerno, rappresentata da Raffella DI LEO; Legambiente Campania, rappresentata da Michele BUONOMO; WWF Salerno, rappresentata da Alessandro SCOVOTTO; Sinistra Ecologista Campania, rappresentata da Alfonso DE NARDO; Aprile per la Sinistra Salerno, rappresentata da Gennaro GIORDANO. Le osservazioni formulate dalle Associazioni, ponevano in evidenza le violazioni di legge del P.I.R.U. adottato dal Consiglio Comunale, e la conseguente illegittimità della deliberazione n. 71/2003.

Il Settore Urbanistica, con nota n. 32297 del 05 aprile 2004, al termine del periodo di deposito degli atti relativi al P.I.R.U., trasmetteva alla Società Salerno Invest e alla Società MCM copia delle osservazioni prodotte.

In data 20 aprile 2004, con nota prot. n. 37796, le Società Salerno Invest ed MCM trasmettevano al Comune il P.I.R.U. rielaborato, in parziale accoglimento di alcune delle osservazioni formulate. In particolare, come si evince dalla nota prot. n.37796, i soggetti proponenti comunicavano, in merito all'osservazione prodotta dalle associazioni circa la necessità di reperire aree standard all'interno del comparto, di aver fatto eseguire le verifiche progettuali, riscontrando che era possibile aderire a quanto rappresentato, e cioè reperire tali aree all'interno del P.I.R.U.

In verità, il progetto modificato, come già successo con la prima versione progettuale, risultava soggetto ad ulteriori modifiche ed integrazioni, a seguito della nuova istruttoria degli Uffici.

In particolare, con nota assunta al protocollo al n. 44254 in data 07 maggio 2004, il soggetto proponente trasmetteva n.8 copie, ad integrazione e sostituzione degli elaborati già consegnati in data 20 aprile 2004.

Successivamente, in data 11 maggio 2004, con nota assunta al protocollo al n. 45205 veniva rimessa nuova integrazione a sostituzione di alcuni elaborati. Infine in data 26 maggio 2004, con nota assunta al protocollo al n. 50618, si rimettevano n. 2 copie del progetto completo.

Giova evidenziare che le integrazioni del P.I.R.U., a partire dalla data del 07 maggio 2004, intervenivano unicamente a firma del dott. LETTIERI della MCM. In merito al ruolo svolto dalla Salerno Invest, nella vicenda in esame, può essere utile richiamare la nota della MCM del 21 aprile 2004, assunta al protocollo comunale al n. 38221. Con tale nota la M.C.M., rappresentava che *la Salerno Invest è una società di scopo per l'attuazione del programma a cui saranno trasferite le aree nelle more del completamento del iter amministrativo.*

In merito al Programma modificato, trasmesso dalla MCM con la citata nota del 20 aprile 2004, e successivamente integrato, tale nuova versione veniva rimessa, per l'acquisizione dei pareri di competenza al: Settore OO.LL.PP., con nota n. 38241 del 21 aprile 2004; Soprintendenza BAPPSAD, con nota n. 38646 del 22 aprile 2004; ASL, con nota n. 38651 del 22 aprile 2004; Settore Trasporti e Viabilità, con nota n.39770 del 26 aprile 2004; Genio Civile, con nota n. 39774 del 26 aprile 2004; Autorità di Bacino Destra Sele, con nota n. 40441 del 27 aprile 2004.

Inoltre, il Programma modificato veniva riesaminato dalla Commissione Edilizia Integrata, che con verbale n. 93 reso in data 06 maggio 2004 esprimeva *parere favorevole, anche in relazione all'aumento della sistemazione a verde.*

Rispetto alla versione adottata in sede di Consiglio Comunale con delibera n. 71/2003, il nuovo P.I.R.U. si diversificava sostanzialmente per i seguenti motivi: non veniva più realizzata la volumetria residenziale, prevista nella

originale proposta, adottata dal Consiglio Comunale, per mc 26.160,56, parzialmente compensata da un aumento della volumetria direzionale che passava da mc 20.448,70 a mc 29.856,00; per quanto atteneva l'ipermercato, la superficie di vendita veniva ridotta a mq 4.992,37, inferiore al limite di 5.000 mq, previsto dalla L.R. n. 1/2000, per le strutture commerciali di tipologia G APC, e veniva incrementata l'area di riserva (stoccaggio) a mq 7.659,35; veniva assicurata un'area di vendita agli esercizi di vicinato pari ad almeno il 40% dell'area di vendita complessiva, come prescritto dalla L.R. n.1/2000, per le strutture commerciali di tipologia G APC; la cubatura complessiva dell'intervento si riduceva da mc 472.470,58 a mc 379.311,80, con una diminuzione di cubatura pari a mc 93.157,78, in parte attribuibile alla eliminata volumetria residenziale, per mc 26.160,56, in parte ad una minore volumetria della struttura dell'ipermercato e della galleria al primo livello (che si riduceva da mc 192.773,78 a mc 172.174,90), in parte ad una minore volumetria dell'autosilo privato, il cui volume computabile ai fini edificatori si riduceva da mc 116.071,74 a mc 61.296,42, ed in parte ad una correzione nella volumetria della Palazzina Liberty, passata da mc 14.034,75 a mc 8.183,36; la volumetria degli edifici privati si riduceva da mc 342.363,84 a mc 309.832,03 (al netto dell'autosilo e della palazzina liberty) con una riduzione di volumetria per mc 32.531,81; le aree standard offerte nel nuovo P.I.R.U. aumentavano a mq 43.864,65 di cui mq 22.260,08 nell'autosilo, per parcheggi a raso, (nel primo programma erano mq 12.177,20) e mq 21.503,97 a verde (nel primo programma erano mq 10.435,00), risultando così superiori al limite normativo di mq 42.995,49, per cui non vi era più ricorso all'espedito della monetizzazione: le intere aree a standard venivano ad essere reperite all'interno del Programma; la superficie per parcheggi pertinenziali veniva fornita per mq 58.293,59, di cui mq 54.513,39 nell'autosilo e mq 3.780,20 nel parcheggio interrato del complesso

direzionale, complessivamente di superficie superiore al fabbisogno imposto dalla normativa, per mq 55.863,01 (e superiore alla quantità prevista nel P.I.R.U. originale, in mq 56.091,56); l'autosilo veniva ad essere modificato in n. 6 livelli fuori terra e n. 2 livelli interrati (in precedenza era costituito da un livello interrato e da n.7 livelli fuori terra) con parco giochi in copertura (Parco Robinson); la superficie lorda di solaio, relativa all'intervento restava immutata, anzi aumentava lievemente, passando da mq 53.266,30 a mq 53.744,36 (l'aumento di superficie, in corrispondenza di una diminuzione volumetrica, è da ricercare in parte nella variata composizione dell'edificio direzionale, che si articola, nel P.I.R.U. modificato, in un edificio su n. 5 livelli, di altezza pari a mt 3.20, rispetto all'originaria previsione di un corpo avente due soli livelli di altezza maggiore, in parte nella diminuzione dell'altezza di parti della galleria del 3° livello, con conseguente riduzione di volume).

Deve rilevarsi che, in data 17 maggio 2004, si tenne la riunione della IV Commissione Consiliare, avente ad oggetto, tra l'altro, il *Programma Integrato MCM*, nel corso della quale l'architetto DE MAJO, affermava: *ribadisco quanto già detto, la stessa L.R. n.3, precisa all'art.8 che non interviene la riadozione in mancanza di nuovi vincoli a contenuto espropriativi o di inedificabilità. Come già precisato il perimetro del programma è rimasto invariato.* A tale affermazione, dell'assessore DE MAJO si associava, come si evince dal verbale, il Direttore del Settore Urbanistica che affermava: *c'è ampia giurisprudenza in materia valevole per i P.R.G.*

Il P.I.R.U. modificato, in data 17 maggio 2004, con nota n. 16574, acquisiva il parere favorevole della Soprintendenza, ex lege regionale n. 3/96, cui il P.I.R.U. era stato rimesso con nota pervenuta in data 23 aprile 04, prot. n. 13629. La Soprintendenza sostanzialmente osservava che: il programma integrato proponeva la riqualificazione di un'area destinata a uso industriale,

per la quasi totalità occupata da capannoni, all'interno di una zona ormai fittamente urbanizzata, con caratteristiche industriali e commerciali. Ciò stante l'iniziativa veniva ritenuta coerente con le finalità della Legge Regionale; era condivisibile la scelta di operare attraverso tipologie insediative che consentivano di distinguere gli spazi commerciali da quelli riservati alle aree scoperte al verde e alla piazza, e destinando a parcheggio le aree interrate. La Soprintendenza si riservava però di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art.159 del D. Lgs. n. 42/04 (*"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*) al momento della presentazione del progetto definitivo, redatto ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, ed a tale scopo, indicava con la suddetta nota le condizioni cui doveva attenersi il progetto definitivo. In particolare, poiché il vincolo paesaggistico-ambientale di cui al D. Lgs. n. 42/04 traeva origine dall'attraversamento del Fiume Irno, si prescriveva che ne venisse approfondito lo studio vegetazionale dell'area di ripa, nell'ottica di una salvaguardia dei valori ambientali delle preesistenze. A tal scopo il progetto doveva essere integrato da sezioni, viste assonometriche e rappresentazioni che ne dimostrassero le soluzioni adottate e finalizzate alla salvaguardia dei suddetti valori ambientali.

Oltre il parere favorevole reso dalla Soprintendenza, il P.I.R.U. rielaborato acquisiva i seguenti pareri favorevoli ed autorizzazioni: ASL Salerno 2 – parere favorevole in data 17 maggio 2004, prot. n. 1289; Autorità di Bacino Destra Sele – parere favorevole con prescrizioni reso in data 17 maggio 2004, prot. n. 948/963; Comitato Tecnico Regionale – sez. Provinciale – voto favorevole reso in data 22 aprile 2004, n. 1640; Settore Trasporti e Viabilità – parere favorevole con prescrizioni in data 17 maggio 2004, prot. n. 47643; Genio Civile – sezione provinciale di Salerno - parere favorevole con prescrizioni in data 28 maggio 2004, prot. n. 444652; Provincia di Salerno –

parere favorevole in linea tecnica in data 07 maggio 2004, prot. n. 44338; Settore OO. e LL. PP.- parere favorevole in data 18 maggio 2004, prot. n. 836; Settore Avvocatura – parere reso in data 19 maggio 2004, prot. n. 48667.

Al termine dell'iter istruttorio sopra individuato il Consiglio Comunale di Salerno con deliberazione n. 16 del 24 maggio 2004, assumeva l'atto avente ad oggetto: *Programma integrato in località Fratte –area MCM – deduzioni.*

Con tale deliberazione il Consiglio Comunale: prendeva atto delle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del P.I.R.U. con deliberazione n. 71/2003 e della pubblicazione del P.I.R.U. medesimo; prendeva atto del progetto rielaborato, rimesso all'Amministrazione in data 20 aprile 2004, con nota assunta al protocollo al n. 37796, successivamente integrato in data 07 maggio 2004, prot. n. 44254, a seguito del parziale accoglimento di alcune delle osservazioni formulate al P.I.R.U.; prendeva atto dei nuovi indici e parametri urbanistici della proposta rielaborata; riteneva, in merito agli standard offerti, che gli stessi fossero corrispondenti a quanto previsto dal D.I. 1444/1968, art.5, ancorché distribuiti non a raso, ma su più livelli; confermava la destinazione dell'area a Zona Omogenea 24B; dava atto che la competente IV Commissione Consiliare all'Urbanistica aveva esaminato la proposta in data 17.05.04, esprimendo parere favorevole; circa la problematica del *traffico*, nessun elemento di novità veniva aggiunto, rimandando al parere reso dal settore Trasporti e Viabilità; circa le osservazioni formulate dalla CIRTE, con specifico riferimento alla problematica dell'esproprio, necessario per ampliare Via dei Greci, riteneva di rimandare alla fase esecutiva la possibilità di ridurre al massimo l'incidenza dell'area da espropriare, comunque già esigua; prendeva atto, poi, del parere favorevole reso dalla Soprintendenza, di cui alla nota prot. n. 16547 del 17 maggio 2004; respingeva le osservazioni relative alla presunta violazione

della Legge Regionale n. 9/83, sulla base del parere reso dal Geologo del Comune, con nota n. 837 del 18.05.2004; e quindi deliberava di dare *atto che la presente proposta costituisce controdeduzioni alle osservazioni presentate e che per effetto dell'accoglimento di alcune delle suddette osservazioni il Programma è stato rielaborato dai Proponenti e risulta costituito dagli elaborato tecnici elencati in premessa, agli atti della presente proposta, che sostituiscono quelli allegati all'atto di C.C. n. 71/03 (...),* approvando lo schema di convenzione rielaborato.

Con il medesimo atto deliberativo n.16 del 24 maggio 2004, il Consiglio Comunale altresì: confermava quanto stabilito nell'atto di C.C. n. 71/03, in merito al mantenimento dell'attività industriale esistente nel territorio del Comune di Salerno, garantendo almeno gli attuali livelli occupazionali; dava atto che risultavano superate le incongruenze con la Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D., di cui al punto 5) del deliberato dell'atto di C.C. n. 71/03, atteso il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza; riconfermava che la struttura denominata centro commerciale/direzionale da realizzarsi da parte dei soggetti promotori avrebbe dovuto essere del tipo G.A.P.C., ai sensi dell'art.7, comma 4° della L.R. 07.01.2001, n.1.

Infine, in merito agli atti istruttori del P.I.R.U. modificato, assume rilevanza la richiesta effettuata dalla Regione Campania in data 20.07.2004, con nota prot. 2004.0593261. Con tale nota il Settore Edilizia Pubblica Abitativa richiedeva al Comune di Salerno, facendo seguito ad un incontro tenutosi presso l'Assessorato Regionale in data 15.07.2004, di acquisire *una descrizione analitica-normativa della "zona omogenea B.24", oggetto della variazione urbanistica del vigente P.R.G., a firma del dirigente del competente settore di Codesto Comune.*

Tale nota veniva riscontrata dal Settore Urbanistica di Salerno in data 21.07.2004, prot. n. 221.

Vi è anche una successiva nota del Settore Urbanistica n. 71204, indirizzata sempre al Settore Edilizia Abitativa, nella persona del dirigente dott. Bruno ANDREUCCI e al settore Attuazione Interventi, nella persona del Dirigente arch. Romeo GENTILE. Tale nota riscontrava quanto richiesto dai Settori regionali nelle vie brevi, circa il rapporto di copertura tra le aree coperte e l'intero ambito del programma integrato.

In esito alla presa d'atto del P.I.R.U. modificato, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 16/2004, il C.T.R., con voto n. 78/SA 04 del 30 luglio 2004 esprimeva parere favorevole con prescrizioni. A seguito del parere favorevole di cui al voto del C.T.R., la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 0209/AC del 06 agosto 2004, approvava il Programma Integrato MCM, con le seguenti prescrizioni: il rilascio contestuale dell'autorizzazione/concessione per l'attività di apertura della grande struttura di vendita veniva subordinato alle procedure previste dall'art. 11 della L.R. 1/2000; il rilascio delle concessioni e permessi di costruire risultava subordinato agli impegni concordati con le Società Salerno Invest e M.C.M. s.p.a., relativi al mantenimento dell'attività industriale nel Comune di Salerno, garantendo gli attuali livelli occupazionali nel rispetto degli accordi sindacali sottoscritti ovvero a sottoscrivere; osservanza delle prescrizioni formulate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, di cui alla deliberazione n. 29 del 14 maggio 2004. In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 0209/AC del 06 agosto 2004, l'assessore delegato della Giunta Regionale emanava il decreto di approvazione del P.I.R.U., n. 0539 del 06.10.2004, ai sensi dell'art.9, comma 1, della L.R. 19.02.1996, n.3.

Il Decreto Regionale n. 0539 del 06 ottobre 2004 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 48 dell'11 ottobre 2004. Con

tale atto si concludeva l'iter procedimentale di approvazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica ed Ambientale dell'area M.C.M. spa, in località Fratte di Salerno, presentato ai sensi della L.R. n. 3/1996.

Ebbene, all'esito delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha ipotizzato che il complesso procedimento amministrativo sopra analiticamente ricostruito fosse costellato da una serie di reati, concretizzanti in fattispecie di falsi ideologici in atti pubblici, falsi ideologici in atti pubblici mediante induzione in errore e, infine, in una truffa aggravata in danno del Comune di Salerno e della Regione Campania.

I pubblici funzionari accusati dal Pubblico Ministero sono: DI LORENZO Alberto, responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Salerno; SCARLATO Mauro, Assessore all'Annona del Comune di Salerno; DI LORENZO Alfonso, Direttore del Servizio Annona del Comune di Salerno; DE BIASE Mario Pasquale, Sindaco del Comune di Salerno; BASILE Matteo, Dirigente del Servizio di Trasformazioni Edilizie – Ufficio Concessioni Edilizie del Comune di Salerno; DE ROBERTO Bianca, Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno e Dirigente dell'Ufficio di Piano; ESPOSITO Raffaella, Funzionario – Capo Ufficio del Settore Annona del Comune di Salerno; DE MAJO Domenico, Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno; CRISCUOLO Lorenzo, Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno; DE LUCA Vincenzo, membro della Camera dei Deputati dal 21 maggio 2001, e indicato in imputazione quale referente della maggioranza del Consiglio Comunale di Salerno; MAROTTA Felice, Presidente del Consorzio Area Sviluppo Industriale del Comune di Salerno e Vice – Segretario Generale del Comune di Salerno.

I privati coinvolti nella vicenda sono: LETTIERI Giovanni, presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato delle M.C.M., Manifatture Cotoniere s.p.a.; IANNUCCI Vincenzo, legale rappresentante della



Salerno Invest s.r.l. sino al 19 maggio 2004; GALGANO Michele Arcangelo, legale rappresentante della Salerno Invest s.r.l. successivamente al 19 maggio 2004.

Gli atti ideologicamente falsi, stando alla ipotesi di accusa, sono i seguenti.

Il resoconto di riunione del 20 dicembre 2002 formato da DI LORENZO Alberto, in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI (capo A).

La delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 marzo 2003 (ossia il provvedimento con cui veniva approvata la variante al Piano Urbanisitico Annonario), in relazione alla quale, stando alla ipotesi di accusa, lo stesso DI LORENZO Alberto, unitamente all'Assessore all'Annona SCARLATO Mauro e al Direttore del Servizio Annona DI LORENZO Alfonso, in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI, avrebbero tratto in errore i componenti della Seconda Commissione Consiliare Permanente e i membri del Consiglio Comunale, inducendoli ad approvare la delibera suddetta in cui venivano attestati fatti non rispondenti al vero (capo B).

Il decreto sindacale n. 98/2003 in data 17 luglio 2003, in relazione al quale sono accusati il sindaco DE BIASE Mario Pasquale e il Dirigente del Servizio di Trasformazioni Edilizie – Ufficio Concessioni Edilizie del Comune di Salerno, BASILE Matteo (capo C), in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI.

La scheda istruttoria n. 464 del 30 ottobre 2003 redatta dal Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno DE ROBERTO Bianca, imputata di falso in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI (capo D).

Il parere del 6 novembre 2003, in relazione al quale sono accusati il Direttore del Settore Annona DI LORENZO Alfonso e il Funzionario – Capo Ufficio del medesimo settore, ESPOSITO Raffaella, sempre in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI (capo E).

Il rapporto prot. 115191 dell'11 dicembre 2003 formato dalla DE ROBERTO Bianca, sempre accusata di falso ideologico in atto pubblico in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI (capo F).

La delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 19 dicembre 2003 (ossia il provvedimento con cui veniva approvato il PIRU), in relazione alla quale, stando alla ipotesi di accusa, il sindaco DE BIASE, l'Assessore all'Urbanistica DE MAIO, il Direttore del Settore Urbanistica DE ROBERTO Bianca, il Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno CRISCUOLO Lorenzo, il Direttore del Servizio Annona DI LORENZO Alfonso e il direttore del settore Trasporti e Viabilità BASILE Matteo, sempre in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI, avrebbero tratto in errore e i membri del Consiglio Comunale, inducendoli ad approvare la delibera suddetta in cui venivano attestati fatti non rispondenti al vero (capo G).

Il verbale della IV Commissione Urbanistica Consiliare del 17 maggio 2004, in relazione al quale sono accusati il DE MAJO e la DE ROBERTO, in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI (capo H).

La delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24 maggio 2004 (ossia il provvedimento adottato a seguito della osservazioni presentate in relazione al PIRU originario), in relazione alla quale, stando alla ipotesi di accusa, il sindaco DE BIASE, l'Assessore all'Urbanistica DE MAJO, il Direttore del Settore Urbanistica DE ROBERTO Bianca, il Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno CRISCUOLO Lorenzo, il Direttore del Servizio Annona DI LORENZO Alfonso e il direttore del settore Trasporti e Viabilità BASILE Matteo, in concorso con i privati LETTIERI, IANNUCCI e GALGANO (quest'ultimo legale rappresentante della Salerno Invest a far data dal 19.5.2004), avrebbero tratto in errore e i membri del Consiglio Comunale, inducendoli ad approvare la delibera suddetta in cui venivano attestati fatti non rispondenti al vero (capo I).

I rapporti n. 221 del 21 luglio 2004 e il successivo rapporto n. 71204 formati dalla DE ROBERTO Bianca, accusata di falso ideologico in atto pubblico in concorso con i privati LETTIERI e GALGANO (capo L).

Tutti questi reati, stando alla ipotesi accusatoria, avrebbero costituito il mezzo utilizzato dai soggetti accusati di falso, oltre che del deputato DE LUCA Vincenzo e del Presidente dell'ASI MAROTTA Felice, per perpetrare truffare il Comune e la Regione, ed indurle ad adottare, in mancanza dei requisiti di legge, il Programma Integrato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 539 del 6 ottobre 2004, pubblicato sul BURC in data 11 ottobre 2004 (capo M).

Ebbene, prima di entrare nel merito delle questioni, non è possibile non rilevare che le stesse ipotesi di accusa risultano, per alcuni aspetti, incongruenti.

Se, infatti, i falsi delineati nei capi di imputazione compresi tra A) ed L) costituiscono, secondo l'ipotesi del Pubblico Ministero, i singoli passaggi attraverso i quali fu perpetrata la truffa di cui al capo M), la logica conseguenza di questa impostazione avrebbe dovuto essere costituita dall'ipotizzato concorso di tutti gli imputati all'interno dei singoli episodi delittuosi, ognuno dei quali integrante un momento dell'iter finalizzato a favorire i privati beneficiari attribuendo loro un vantaggio non dovuto e illecito. In altre parole, i capi di imputazione, così come formulati, ipotizzano che i privati beneficiari abbiano raggiunto accordi illeciti in relazione ad ogni singolo atto della vicenda soltanto con alcuni dei pubblici amministratori coinvolti nella stessa; accordi illeciti, però, successivamente confluiti, nel concorso di tutti gli imputati (salvo una, come si vedrà meglio oltre) all'interno della fattispecie delineata sub M). E, francamente, in quest'ottica neanche si comprende il motivo per cui due persone (ossia DE LUCA e MAROTTA) imputate della truffa, che, come si è visto, presuppone, ingloba e

sintetizza i momenti illeciti precedentemente perpetrati, siano accusati unicamente di quel reato e non anche degli altri che, secondo l'ipotesi del Pubblico Ministero, ne rappresentano momento fondante e costitutivo. Così come, analogamente, non è dato comprendere perché la ESPOSITO Raffaella, accusata di aver commesso uno dei falsi per mezzo dei quali fu commessa la truffa (capo E), non risulti poi imputata della fattispecie delineata sub M).

Ciò posto in linea astratta, per quanto concerne il reato da ultimo menzionato è bene precisare immediatamente che lo stesso non è ravvisabile nel caso di specie. Sul punto, invero, non può non rilevarsi che non è stata dedotta, neanche nella descrizione della ipotesi accusatoria, la sussistenza di quel danno che, secondo il dettato normativo dell'art. 640 c.p. e la costante giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. pen., sez. V, 7 aprile 1995; Cass. pen., sez. II, 1 giugno 1987), costituisce elemento essenziale dell'ipotizzato delitto (cfr. anche Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 2011, n. 15522, stando alla quale integra il reato di truffa la condotta di induzione degli impiegati al rilascio di una concessione edilizia mediante la falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente, ove possa individuarsi un pregiudizio economico dell'Amministrazione comunale di questa per effetto della condotta dell'agente). Ciò, invero, fermo restando che sono stati gli stessi consulenti tecnici del P.M., ripetutamente interrogati sul punto, ad escludere reiteratamente la sussistenza di qualsivoglia danno patrimoniale per il Comune e per la Regione (v., ad esempio, pag. 78 del verbale in data 30 novembre 2011). Il dato appena menzionato, ampiamente evidenziato nel corso delle discussioni del Pubblico Ministero e delle difese a sostegno delle rispettive richieste di assoluzione, non può non essere posto sin d'ora a

fondamento di una pronuncia liberatoria con la formula *perché il fatto non sussiste*.

Per quanto concerne, ancora, la strutturazione delle rubriche di accusa, la qualificazione giuridica dei fatti, la natura delle imputazioni e la ricostruzione dell'ambiente in cui fu esperita la procedura oggetto del processo, l'analisi ben può prendere le mosse dai rilievi evidentemente sollevati dai difensori già in sede di udienza preliminare e di cui il Gup diede conto nel corpo del decreto che dispone il giudizio. Già in quella sede fu evidenziato, in primo luogo, come la pur ridondante e ripetitiva elencazione delle condotte asseritamente idonee a sostenere l'accusa in giudizio non poteva integrare la genericità e vaghezza della formulazione del fatto reato. Ancora, segnalò il Gup, che la fattispecie concreta al suo esame, pur connotata da innegabili aspetti inerenti l'esercizio di attività discrezionale, non per questo era insuscettibile di configurazione penalistica, atteso che, procedendosi in ordine al delitto di falso, la manifestazione di volontà che tale reato concretizza (anche per l'attività del terzo autore mediato) ben potrebbe essere viziata per l'assenza dei presupposti fattuali posti a base della valutazione tecnico – amministrativa incriminata. Per quanto concerne, poi, la qualificazione giuridica dei fatti, il Gup rappresentò che la stessa avrebbe potuto subire ulteriori e pregnanti specificazioni sia attraverso altri atti di indagine pur astrattamente esperibili da parte del P.M., sia attraverso l'istruttoria dibattimentale ad opera del giudicante. Infine, il Giudice dell'udienza preliminare, pur astrattamente condividendo quanto asserito dai difensori in ordine alla necessaria individuazione di elementi fattuali che consentissero di ritenere le condotte contestate finalisticamente orientate in senso psicologico alla commissione dei fatti – reato in imputazione, ritenne che spunti di indagine a tal fine utili potessero essere costituiti dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni del teste MARTINO Fausto.

Sul punto, è bene evidenziare immediatamente che le problematiche appena segnalate, evidentemente agitate già in sede di udienza preliminare, non soltanto non hanno trovato alcuna soluzione nel corso dell'istruttoria, ma, lungi dall'essere state superate durante il dibattimento, sono risultate viepiù acuite dal dibattito delle parti, all'esito del quale non si è verificato l'arricchimento probatorio auspicato dal Gup, ma, al contrario, si è determinata l'ulteriore elisione di elementi idonei a supportare le ipotesi di accusa.

In primo luogo, per quanto concerne la descrizione dei fatti operata nelle rubriche di imputazione, non può non condividersi la valutazione di ridondanza della elencazione delle condotte descritte, effettivamente connotate sia da una ripetizione continua degli ipotizzati vizi, sia da una variegata elencazione di premesse, circostanze, asserite omissioni, violazioni di norme primarie e secondarie, momenti di carenze istruttorie, valutazioni che, discutendosi sostanzialmente di ipotesi di falso ideologico in atto pubblico, rendono sicuramente disagiata la sintesi dell'intima essenza degli addebiti mossi agli imputati, resi di difficile individuazione in anche in ragione del fatto che in contenuti delle accuse paiono pedissequamente mutuati dalla indicazione dei momenti di criticità individuati dalla consulenza tecnica del P.M..

Nel merito, poi, non può mancare di sottolineare che, sempre gli stessi consulenti del Pubblico Ministero, espressamente e ripetutamente richiesti di chiarire se avessero riscontrato, negli atti della procedura da loro esaminati, l'attestazione di fatti non rispondenti al vero, hanno, in maniera netta quanto costante, risposto negativamente (v., ad esempio, pag. 70 del verbale in data 5 ottobre 2011; pag. 79 del verbale in data 30 novembre 2011), riferendo che *tutti i fatti indicati nei documenti esaminati sono esattamente corrispondenti a quella che è la realtà documentale. Non siamo d'accordo*

sulla interpretazione. Non c'è nessun atto che indichi, almeno per quello che noi abbiamo rilevato e nei limiti delle nostre competenze, una situazione difforme a come è fotografata nell'atto. Affermazione, questa, che è stata cristallizzata prima dal Pubblico Ministero e poi dalle difese a sostegno delle rispettive richieste di assoluzione (fermo restando che il P.M., parlando di insussistenza del danno e del falso, avrebbe dovuto più coerentemente concludere con una richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste e non perché il fatto non costituisce reato).

Sicuramente si tratta di un dato di primaria importanza, che contribuisce a depotenziare ulteriormente e in maniera sostanziale le accuse di falso, ma che, tuttavia, come si vedrà meglio oltre, non esaurisce il tema in ragione di considerazioni di natura prettamente giuridica sul falso in valutazione e sul falso implicito che debbono comunque doppiare la constatazione dei dati di fatto operata dai consulenti tecnici.

Sul punto, invero, è costante la giurisprudenza della S.C. stando alla quale, in tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, mentre è da escludere la configurabilità del reato quando si tratta di atti che, in quanto contenenti un giudizio discrezionale basato sulla libera scelta dei criteri di valutazione, non siano destinati a provare la verità di alcun fatto, sussiste invece detta configurabilità quando l'atto faccia implicito riferimento a previsioni normative che dettano i criteri di valutazione da seguire nei singoli casi, per cui si sia in presenza di quella che, in sede amministrativa, viene definita *discrezionalità tecnica*, tale cioè da vincolare la valutazione ad una verifica di conformità alle suddette previsioni (Cass. pen., sez. fer., 2 settembre 2008, n. 41824). Nel primo caso, infatti, la valutazione potrà essere definita non condivisibile o fondata su argomenti non validi, ma non falsa; quando, invece, intervengono in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente

indiscussi, gli enunciati valutativi possono dirsi veri o falsi: in questo caso, infatti, la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento.

Per quanto riguarda, invece, il falso ideologico implicito, le sentenze più antiche ritenevano che esso non fosse una figura o fattispecie conosciuta né dal diritto civile né dal diritto penale. Il falso è ravvisabile solo in relazione a ciò che l'atto esplicitamente è destinato a provare, perciò l'atto non può né attestare né provare circostanze implicite, perché, a tacer d'altro, produrrebbe la conseguenza di imporre l'interpretazione non del preteso fatto accertato, ma addirittura del preteso e occulto dato attestante, onde accertare se vi sia stata o meno attestazione: il che costituisce svuotamento dell'essenza stessa del valore documentale data dall'apparenza fenomenologica dell'ente documentato (Cass. pen., sez. V), 4 novembre 1996. La categoria è, tuttavia, ammessa da sentenze più recenti: in tema di falso ideologico, poiché l'accertamento del contenuto dell'attestazione riguarda non solo la formulazione espressa (a volte neutra, a volte ambigua) ma anche i presupposti necessari, e cioè le cd. attestazioni implicite, quando un determinata attività del p.u., non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito dell'atto stesso (Cass. pen., sez. V, 15 dicembre 1999, n. 1399). Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un'attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea all'economia dell'atto, produca il risultato di una documentazione incompleta

e comunque contraria, anche se parzialmente al vero (Cass. pen., sez. VI, 14 dicembre 2012, n. 21969).

Il punto, però, è che sicuramente anche la categoria dogmatica del falso implicito non spingersi sino ad ipotizzare che un pubblico ufficiale, il quale abbia emanato un atto in violazione di legge o di regolamento, possa essere accusato di falso perché il suo provvedimento implicitamente attesta la conformità alla normativa vigente. In questo caso l'atto è illegittimo, o illecito, nel momento in cui venga dimostrato che, attraverso la sua adozione, il pubblico ufficiale intenzionalmente procurò ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.

In questo senso, allora, si comprende perfettamente il riferimento operato dal Gup al momento della qualificazione giuridica dei fatti, a suo avviso suscettibile di più pregnanti specificazioni nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Pare del tutto evidente, infatti, che nel momento in cui i capi di accusa parlano di una storia in cui, stando alla ipotesi formulata dal P.M. all'esito delle indagini, i pubblici amministratori, adottando atti illegittimi, procurarono ai privati un ingiusto vantaggio patrimoniale, il pensiero dell'interprete corre all'abuso di ufficio e non al falso ideologico e alla truffa in danno degli enti pubblici interessati dalle procedure stesse.

Il Gup, appunto, al momento del rinvio a giudizio, auspicava che un quadro siffatto potesse essere corroborato anche attraverso il compimento di ulteriori atti di indagine, evidentemente finalizzati a rinvigorire il materiale investigativo sino a quel momento acquisito; atti di indagine che, però, non sono stati esperiti. Del resto, proprio in relazione a questo specifico aspetto, deve essere immediatamente evidenziato che dalle informative acquisite al fascicolo del dibattimento sul consenso delle parti processuali e dalle deposizioni dei due ufficiali di p.g. sentiti nel corso dell'istruttoria (il maresciallo VOLPE e il maresciallo GIANNINO), emerge che le uniche attività

della polizia giudiziaria sono consistite in acquisizioni documentali e intercettazioni telefoniche.

Proprio gli esiti delle attività captative, invero, unitamente alle dichiarazioni di MARTINO Fausto, avrebbero potuto – si legge nel decreto che dispone il giudizio – consentire di delineare il quadro ambientale dal quale inferire l'eventuale finalizzazione illecita dei passi amministrativi compiuti durante la procedura. Ciò non è stato.

Per quanto concerne le intercettazioni telefoniche operate sulle utenze in uso al MAROTTA e al DE LORENZO, emergono contatti tra costoro e i componenti della famiglia LETTIERI che, da un lato, non possono essere considerati in sé anomali (visto e considerato che, come riferito dagli stessi consulenti del P.M., si tratta di un complesso procedimento amministrativo nel corso del quale ben possono esserci delle "trattative" finalizzate a far incontrare l'interesse pubblico con quello privato) e, dall'altro, non hanno contenuti che possono in qualche modo risultare rivelatori di illecite cointeressenze; tant'è che – si badi – ad esse il Pubblico Ministero non ha fatto alcun riferimento nel corso delle sue conclusioni. Non può, peraltro, essere sottaciuto che, per quanto concerne più specificamente il MAROTTA, dall'istruttoria è pacificamente emerso che costui, fino alla conclusione dell'iter amministrativo oggetto delle indagini, non ha compiuto alcun atto della procedura. In relazione, invece, alla posizione di DE LORENZO, tutte le conversazioni trascritte, eccetto una, sono successive al 17 novembre 2004, ossia alla data in cui i carabinieri si recarono al Comune per acquisire gli atti del PIRU MCM. Questa attività, oggetto di conversazioni intercorse quel giorno stesso con il sindaco, con i dipendenti e anche con un giornalista, disvelando l'esistenza dell'indagine proprio sui fatti oggetto di causa, non può – evidentemente – non aver messo in allerta i protagonisti della vicenda i quali verosimilmente ben immaginavano la possibilità che vi fossero in corso intercettazioni

telefoniche. Infine, neanche deve essere sottaciuto, sempre in relazione ai tempi delle intercettazioni compiute sulla utenza del DI LORENZO (fine 2004 – 10 maggio 2005), che esse riguardano un periodo in cui, stando a quanto emerge anche dal tenore delle conversazioni captate, il responsabile del SUAP era stato nuovamente investito della procedura. E, tuttavia, tale fase procedimentale – non si comprende per quale motivo – non è stata oggetto delle indagini, che, come si è detto, si sono bloccate al momento della emanazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale. Tant'è che, nel corso del supplemento istruttorio disposto dal Giudice, il consulenti tecnici, sollecitati da una specifica domanda, non sono stati in grado di riferire alcunché sullo specifico punto (v., in particolare, pag. 34 del verbale in data 30 ottobre 2013).

Né, tanto meno, elementi decisivi sono emersi dalle dichiarazioni di MARTINO Fausto, Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno dal 1993 al 2003, periodo nel corso del quale si sono avvicinati, quali sindaci, Vincenzo DE LUCA e Mario DE BIASE. Egli ha riferito di essersi dimesso nel settembre del 2003 in primo luogo per dei contrasti insorti in relazione all'adozione del piano regolatore che, a suo avviso, benché terminato sin dall'aprile del 2003, *non veniva approvato perché approvare il piano regolatore significava far scattare le norme di salvaguardia e significava mettere un tappo a tutte le possibilità di aderire a varianti a domanda individuale perché il piano avrebbe impedito di rispondere agli imput che arrivavano dalla proprietà fondiaria* (pag. 33 del verbale in data 21 febbraio 2012). Altri motivi di frizione – ha aggiunto il teste – erano insorti sia a seguito del rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per la realizzazione di alcuni fabbricati da costruire in colle Bellaria, sia proprio per quanto riguarda la vicenda oggetto dell'odierno processo: *non è che non fossi d'accordo con la riconversione di quelle fabbriche, sono convinto che quelle fabbriche dovessero cedere il posto ad*

attività di maggiore compatibilità urbana, non lo rinnego ora. Sono le modalità in qualche modo e i pesi edilizi che vennero scaricati su quel suolo che non mi convincevano e non mi convincono (pag. 10). In particolare - ha aggiunto il tecnico - avendo il Comune *nei suoi cassetti* un piano regolatore, *approvare una variante urbanistica di quel peso in contrasto con lo strumento urbanistico che era diciamo il precipitato di un percorso durato dieci anni, mi sembrava quanto meno singolare... allorquando addirittura ci si pone in contrasto e si raddoppiano gli indici edificatori, che sono previsti nel piano regolatore generale, diventa ancor più singolare* (pag.11); egli ha anche detto che non era d'accordo anche perché quella variante avrebbe determinato un considerevole aumento del traffico. Il teste ha specificato che di questi argomenti aveva parlato con il sindaco DE BIASE, il quale non faceva mistero di avere riferimenti esterni all'amministrazione, cioè DE LUCA; quest'ultimo, a suo dire, aveva scaricato il suo consenso elettorale su DE BIASE, che, però, non si era ritagliato una propria autonomia e, in alcune occasioni, era stato costretto anche a rimangiarsi delle decisioni perché non erano gradite a DE LUCA stesso. MARTINO ha aggiunto che un tecnico che si era occupato, all'inizio, dell'operazione era un certo SANTORO Francesco, la cui moglie, stando a quanto gli pareva di ricordare, si era candidata in qualche elezione per la lista di DE LUCA. Il teste ha specificato di aver parlato del PIRU MCM con DE LUCA, il quale era invece favorevole all'intervento e quando lui gli aveva illustrato il problema degli standard, gli aveva detto di trovarli sotto terra, ciò che dimostrava l'esistenza di un atteggiamento un po' residuale di trattare l'urbanistica. Per quanto concerne i rapporti tra DE LUCA, CRISCUOLO e DE ROBERTO gli stessi, stando a quanto riferito da MARTINO, erano di *natura istituzionale, non credo che avessero rapporti amicali* (pag. 20). Il teste ha specificato che lui aveva parlato con la DE ROBERTO, e anche lei non era d'accordo su quella variante, sicché DE BIASE lo aveva accusato di

essere alla base di questa opposizione della DE ROBERTO stessa. *Il quadro di coerenza delle previsioni di trasformazione della città c'era, Salerno aveva un piano regolatore che ancorché non adottato e quindi privo di ogni efficacia, rappresentava la proposta del progettista che aveva lavorato per dieci anni su Salerno e che aveva fatto una ipotesi di sviluppo della città. Con questo piano nel cassetto aderire ad una ipotesi anche molto forte, molto proposta dall'imprenditore che raddoppiava gli indici volumetrici che erano stati previsti nel piano regolatore in itinere mi sembrava sbagliato ed è il motivo per cui fino all'adozione del piano regolatore, in tutti gli anni in cui si è lavorato contemporaneamente da una parte alla pianificazione e dall'altra parte realizzare opere, sono state fatte prevalentemente opere pubbliche, proprio perché c'era il problema di commisurare le possibilità edificatorie a un criterio che non fosse quello della trattativa interpersonale, non è possibile trattare direttamente e al di fuori di ogni regola con colui che poi utilizzerà i benefici della variante urbanistica, questo il privato. Questo fatto è ancora più grottesco allorquando oggettivamente su un'area situata alle porte di Salerno, si va a scaricare una rendita fondiaria che deriva dai volumi e dalle destinazioni d'uso, quindi fortemente remunerativa per il privato, gravando di un carico urbanistico enorme una zona che avrebbe potuto essere importante ai fini della riqualificazione più complessiva della città. Per questo ero contro e sono contro. Ma voi siete a conoscenza, avete elementi di fatto, sulla scorta dei quali poter affermare che qualcuno dei pubblici amministratori coinvolti avesse rapporti diciamo interpersonali in qualche modo privilegiati, di conoscenza, attività con i privati beneficiari? Assolutamente no, se avessi notizia di questo le riferirei alla Procura della Repubblica (pagg. 39 e 40).*

Questa deposizione testimoniale è stata variamente attaccata nel corso della discussione dalle difese, alcune delle quali hanno parlato della vendetta personale di chi ambiva alla poltrona di sindaco lasciata libera da DE LUCA;

altri difensori, invece, hanno ripetutamente battuto sulla circostanza che – come si vedrà meglio nel prosieguo della trattazione – era stato proprio il MARTINO, quale Assessore all'urbanistica, a relazionare favorevolmente in Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione della variante al PUA.

Non deve sottacersi, però, che la testimonianza dell'architetto MARTINO ha evidenziato quello che, con certezza, costituisce lo snodo fondamentale del presente processo, ossia la quantità di volumi concessi al privato, che, ad avviso dei consulenti tecnici del P.M., rappresenta il principale punto di criticità residuo all'esito della complessa procedura e che ha costituito il fondamentale momento dell'approfondimento istruttorio disposto dal Giudice anche dopo che le parti avevano rassegnato le rispettive richieste di assoluzione. Anche se – è bene precisarlo immediatamente – mentre l'ingegnere ROMANO e l'ingegnere D'ONOFRIO hanno fatto riferimento al superamento degli indici inderogabili fissati dalla normativa nazionale (e, segnatamente dal D.M. 1444/1968), il teste – da ritenere sicuramente qualificato nella materia *de qua* – ha parlato della sproporzione tra gli indici del progetto in parola e quelli previsti dal PRG, facendo in tal modo riferimento ad un problema di opportunità, ma non di illegittimità, visto e considerato che, per quanto pacificamente emerso nel corso dell'istruttoria, il PIRU può andare in variante al PRG.

La terza considerazione che si trae dalla deposizione testimoniale in parola è che dalla stessa è emerso il quadro politico amministrativo che connotava la città di Salerno all'epoca del processo, l'influenza che DE LUCA aveva sull'allora sindaco DE BIASE, la circostanza che lo stesso DE LUCA era favorevole all'operazione; essa, tuttavia, non ha consentito di cristallizzare un quadro di malaffare che legasse il momento pubblico a quello privato e, prima ancora, di legare gli uni agli altri i pubblici amministratori che presero parte al procedimento.

Sicché è stato lo stesso Pubblico Ministero a parlare, nel corso della discussione, dell'esistenza di un limite spesso presente nelle indagini di pubblica amministrazione, nel momento si qualifica come illiceità penale quella che ben potrebbe essere una mera illegittimità amministrativa; ciò, invero – ha detto il P.M. – nell'impossibilità di provare che le persone imputate dei singoli reati, tutti poi confluiti nel capo M), fossero tutte legate tra loro e con i privati nella perpetrazione di un unico disegno criminoso.

Anche i difensori hanno con forza stigmatizzato, in verità, un metodo di indagine che, fermandosi soltanto alla acquisizione di atti e alla valutazione dell'iter amministrativo, si arresta – si è detto – alla porta di ingresso del *diritto penale*. Laddove, invece, anche vista la assoluta complessità della materia urbanistica, soltanto qualora venissero accertate trame di interessi reciproci, di conoscenze, di rapporti tra i personaggi che interferiscono sulla scena, la irregolarità amministrativa o addirittura la illegittimità potrebbe assumere il colore dell'illecito penale.

Argomentazioni, queste, che, oltre ad essere condivisibili, sono ulteriormente corroborate sia dall'analisi della procedura operata – si badi – dagli stessi consulenti tecnici del Pubblico Ministero, sia dal fatto che la procedura stessa, in due fondamentali passaggi, ha incontrato altrettanti momenti di approvazione da parte di organismi della Regione il cui operato non è stato oggetto di censura alcuna da parte della Pubblica Accusa.

Sotto il primo aspetto, infatti, sono stati gli stessi ingegneri ROMANO e D'ONOFRIO a parlare di una operazione, oltre che ammissibile, sicuramente positiva, concretizzatasi attraverso una sorta di trattativa tra pubblico e privato e sviluppatasi attraverso una istruttoria anche *puntigliosa* (pag. 50 del verbale in data 5 ottobre 2011) compiuta dagli uffici comunali. Operazione, peraltro, che, oltre a comportare un sensibile investimento del privato (pari a circa 70 milioni di euro), determinava un sensibile introito nelle casse

comunalì (20 – 25 milioni di euro) e la cessione all'ente pubblico della palazzina liberty, di due piazze attrezzate e di una ludoteca, oltre che l'allagamento di via dei Greci.

Per quanto concerne, invece, gli interventi di altri organi nella procedura, è di primaria importanza sottolineare che sia la variante al piano urbanistico anonario adottata il 28 marzo del 2003 che la delibera di consiglio comunale del 24 maggio 2004, sono stati oggetto di approvazione da parte della Regione.

Il primo provvedimento ha ottenuto il visto di conformità regionale con deliberazione della Giunta in data 28 luglio 2003. Sul punto è stato sentito, indotto quale teste della difesa, CALIFANO Luciano, il quale nel 2003 ricopriva l'incarico di dirigente del Settore sviluppo delle attività commerciali. Egli ha dichiarato che i piani commerciali ricevevano il visto di conformità previa istruttoria del settore da lui diretto e che, nel caso di specie, era stato proprio lui a firmare la proposta favorevole all'esito di una indagine che vagliava gli aspetti di legittimità e di conformità dell'atto rispetto ai dettami di cui alla legge regionale 1/2000.

Nel secondo caso, addirittura, è soltanto con il decreto emesso dal Presidente della Giunta Regionale (nel caso di specie risalente al 6 ottobre 2004) che il piano diviene efficace. Sul punto, invero, è stato sentito quale teste, indotto dalla difesa, GENTILE Alberto Romeo, il quale nel 2004 era dirigente del Servizio attuazione dell'edilizia pubblica abitativa. Il tecnico ha in primo luogo chiarito che l'istruttoria veniva svolta dal comitato tecnico regionale e, in caso di esito favorevole della stessa, veniva emesso il decreto di approvazione del Presidente della Giunta. Tale istruttoria, ha riferito il teste, era finalizzata sia ad operare una valutazione complessiva sull'ammissibilità del procedimento con riferimento alle leggi regionali sia ad appurare la compatibilità urbanistica e, lungi dall'avere un carattere formale, entrava nel merito anche perché non

si trattava di un procedimento di mera previsione urbanistica, bensì di un programma costruttivo a valle del quale c'era la immediata cantierabilità dell'intervento. Il GENTILE, visionando le note del luglio del 2004, quella inviata dalla Regione e le due a firma dell'architetto DE ROBERTO, ha confermato che esse erano, in buona sostanza, il frutto dell'interlocuzione tra gli organi finalizzata ad ottenere chiarimenti utili ad esperire l'istruttoria della Regione su quello che, a suo avviso, non era un progetto edilizio singolo, ma una trasformazione che, interessando un ambito molto vasto, era qualificabile, in buona sostanza, come ristrutturazione di carattere urbanistico.

Questo specifico punto – è bene sottolinearlo – è stato oggetto dell'approfondimento istruttorio disposto dal Giudice mediante la nuova escussione dei consulenti tecnici del P.M., i quali, ripetutamente sollecitati, hanno detto a chiare lettere (v., in particolare, pagg. 42, 43, 44, 50 e 51 del verbale del 20 novembre 2013) che gli atti inviati dal Comune consentivano perfettamente agli organismi regionali, i quali entravano nel pieno merito della procedura, di avere il quadro reale e fedele di ciò che si andava a realizzare su quell'area.

E allora, francamente, in presenza della situazione appena descritta coglie sicuramente nel segno l'osservazione formulata concordemente da tutte le parti processuali, *in primis* dal Pubblico Ministero, le quali hanno fatto rilevare che l'operato degli organi pubblici oggi censurati dalla Pubblica Accusa è stato integralmente condiviso da altri organi pubblici i quali, avendo la piena consapevolezza di ciò che veniva fatto, hanno, con le loro decisioni, avallato l'operato dei primi senza, però, ricevere alcuna obiezione da parte degli inquirenti. Questo dato di fatto, segnalato con forza dalle parti nel corso dell'istruttoria, sostanzia una consistente obiezione di natura logica. Infatti, poiché il PIRU viene adottato e diviene efficace con provvedimento del

Presidente della Giunta Regionale, all'esito di una istruttoria non formale, ma che entra nel merito dei provvedimenti, in caso di illegittimità dolosamente finalizzate a favorire terzi, delle due l'una: o bisognava fare in modo che gli organi della Regione avessero una visione falsata delle cose (ma ciò non è stato, stando a quanto riferito dagli stessi consulenti del P.M.); o era necessario che gli organismi regionali facessero parte, sin dall'inizio, dell'accordo illecito (ma di ciò, invero, non vi è traccia). Perché, altrimenti, il rischio sarebbe stato quello, *dopo tanta fatica*, di vedersi *rispedito al mittente* un programma giudicato non rispettoso delle vigenti normative.

E allora, le problematiche già accennate nel corso della udienza preliminare, all'esito dell'istruttoria, per bocca non soltanto delle difese, ma anche dello stesso Pubblico Ministero, lungi dal trovare una soluzione, si sono acuite. Sintetizzando: incongruenze della ipotesi accusatoria; ripetitività e ridondanza degli editti di imputazione; seri problemi di qualificazione giuridica dei fatti descritti nei capi di accusa; complessità della normativa e della procedura (nel corso della quale, sempre stando alle affermazioni degli stessi consulenti del P.M., oltre ad essere stata effettuata una istruttoria *puntigliosa*, sono state via via eliminate molte delle criticità che, a loro avviso, avevano costellato l'*iter* amministrativo); insussistenza, per bocca degli consulenti del P.M., sia di danno patrimoniale per il Comune o per la Regione sia di attestazioni di fatti non conformi al vero all'interno degli atti da loro esaminati; validazione dell'*iter* stesso da parte di un sovraordinato momento regionale che aveva la visione reale di ciò che si stava facendo e nei confronti del quale l'indagine non ha mosso alcuna censura; indimostrata sussistenza di un quadro collusivo che legasse i pubblici amministratori tra loro e ai privati beneficiari. Ebbene, tutti gli elementi appena menzionati, concorrono a depotenziare in maniera assolutamente significativa le accuse oggi in esame, rispetto alle quali – è bene evidenziarlo – agli atti non vi è notizia né di

provvedimenti cautelari reali adottati nel corso delle indagini (che pure sarebbero stati fisiologici, vista l'ipotizzata gravità della vicenda), né, tanto meno, di pronunciamenti da parte del Giudice Amministrativo.

Posto il fragile quadro emergente dalla situazione appena descritta, deve poi rilevarsi che gli specifici momenti oggetto delle rubriche di imputazione, oggetto, nel corso dell'istruttoria, di approfondita analisi, sono stati, spesso, rilette in una diversa prospettiva; ciò, invero, sia in ragione degli apporti tecnici, documentali, testimoniali e argomentativi forniti dalle difese degli imputati, sia perché, sollecitati dalle ulteriori emergenze, anche i consulenti del P.M. hanno rivisto, su alcuni punti, le proprie considerazioni.

All'esito del dibattimento, peraltro, sviscerati i temi oggetto delle accuse, il Giudice ha deciso di risentire l'ingegnere ROMANO e l'ingegnere D'ONOFRIO in ordine a quello che – come si è già avuto modo di vedere – all'esito della procedura, sintetizzando gli addebiti mossi ai pubblici amministratori, costituiva il fondamentale momento di *criticità* della procedura, ossia l'attribuzione al privato di volumi superiori a quelli consentiti dai limiti inderogabili fissati dal D.M. 1444/1968. Tale analisi è stata sviluppata unitamente all'indagine afferente l'interlocuzione con gli organismi regionali, all'ovvio fine di appurare se questi, prima di approvare il PIRU in argomento, erano stati messi in condizione di conoscere realmente tutti gli elementi necessari all'adozione del provvedimento di loro competenza.

Passando all'analisi dei singoli capi di imputazione, come si è visto, il primo momento della procedura è quello che portò alla adozione della delibera di variante al Piano Urbanistico Annonario e, in relazione a tale passaggio, come si è detto in precedenza, il P.M. ha ipotizzato la falsità del resoconto di riunione del 20 dicembre 2002 formato da DI LORENZO Alberto, in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI (capo A) e della stessa delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 marzo 2003, in relazione alla quale, stando

alla ipotesi di accusa, lo stesso DI LORENZO Alberto, unitamente all'Assessore all'Annona SCARLATO Mauro e al Direttore del Servizio Annona DI LORENZO Alfonso, in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI, avrebbero tratto in errore i componenti della Seconda Commissione Consiliare Permanente e i membri del Consiglio Comunale, inducendoli ad approvare il provvedimento di variante in cui venivano attestati fatti non rispondenti al vero (capo B).

Per quanto concerne, in particolare, il primo verbale, si legge nel capo di imputazione sub A) che il DI LORENZO *attestava che il progetto relativo alla realizzazione di un centro integrato commerciale, ludico – ricreativo e direzionale in area MCM di Fratte presentava profili di concreta fattibilità sotto il profilo annonario e che l'ufficio dello Sportello Unico per le attività produttive avrebbe proposto, entro il 15.1.2003, al Consiglio Comunale il provvedimento integrativo alla deliberazione di approvazione del Piano Urbanistico Commerciale, e ciò contrariamente al vero atteso che: il Piano Urbanistico Commerciale vigente, poi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 13.3.2001, non consentiva nell'area MCM di Salerno – Fratte, ricadente in zona D 7 del Piano Regolatore Generale, l'insediamento di grandi strutture di vendita, tantomeno di un centro commerciale polifunzionale rientrante nella categoria dei cd. GACP (come definito dallo stesso soggetto promotore nel corso della conferenza dei servizi del 5.12.2002), risultando, al contrario, tale tipologia di insediamenti consentita soltanto nella zona D4 ricadente nel perimetro del territorio ASI, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (P.R.T.C. e P.R.G.); le determinazioni adottate all'esito della conferenza dei servizi del 5.12.2002 e riportate nel resoconto di riunione del 20.12.2002, indirizzato a vari organi del Comune di Salerno, non poteva costituire, alla stregua delle previsioni del D.P.R. 447/1998, proposta di variante allo strumento urbanistico vigente da sottoporre al Consiglio Comunale; né rientrava tra i poteri dello Sportello*

Unico delle Attività Produttive quello di formulare direttamente al consiglio comunale un provvedimento di integrazione o variazione al Piano Urbanistico Commerciale.

Le attestazioni non rispondenti al vero che, stando al capo B), sarebbero contenute nella delibera n. 11 del 28.3.2003 sono le seguenti:

- *Risultava pervenuta allo Sportello Unico Attività Produttive di Salerno la proposta prot. n. 128403 del 24.12.2002 rivolta a localizzare l'attività produttiva della M.C.M. di via dei Greci nella zona ASI, insediando, tra l'altro, anche attraverso la ristrutturazione delle strutture esistenti, un complesso di attività produttive;*
- *L'ipotesi di delocalizzazione appariva, prima facie, congruente con le previsioni di riqualificazione dell'intero ambito urbano di Fratte, già oggetto di interventi, in parte in corso di realizzazione;*
- *Che il quartiere di Fratte appariva fortemente compromesso dalla presenza di grandi contenitori di tipo industriale, ricedenti nella zona omogenea 7 D del vigente PRG e che, pertanto, l'amministrazione intendeva creare i presupposti per la riconversione delle attività non congruenti con l'area urbana, anche consentendo l'estensione della possibilità insediativa delle grandi strutture di vendita alla suddetta zona omogenea;*
- *La legge regionale 1/2000 prevedeva espressamente che tali strutture, laddove conformi alle previsioni urbanistiche, potessero essere realizzate soltanto se compatibili con "l'assetto della viabilità e con i flussi di traffico", provvedendo ad analizzare "la rete infrastrutturale esistente e di progetto, la sua potenzialità, i fenomeni di gravitazione già esistenti nell'area";*
- *Circa le previsioni di adeguamento infrastrutturali di cui alla l. n. 1/2000 nella zona di Fratte erano previsti: A) il miglioramento della rete viaria*

del quartiere, con la nuova strada Lungoirno, già in corso di realizzazione; B) la realizzazione, da parte dell'ANAS di un nuovo svincolo autostradale, per il quale risultava in corso di redazione il relativo progetto; c) nell'ambito del nuovo PRG in corso di redazione un sensibile miglioramento della mobilità della zona per effetto di numerosi interventi di adeguamento viabilistico.

Nel capo di imputazione, benché non strettamente attinente ad eventuali immutazioni del vero, viene operato un riferimento alla circostanza che non venivano presi in considerazione: il giudizio negativo espresso dall'architetto Nicola GENTILE, nominato responsabile del procedimento, nella relazione istruttoria del 16.1.2003, rimessa al responsabile del SUAP; i giudizi negativi espressi a riguardo dall'Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno Fausto MARTINO e del dirigente del Settore Urbanistica Bianca DE ROBERTO nella relazione n. 5367 del 17.1.2003.

Le imputazioni si fondano, in buona sostanza, sulle censure formulate dai consulenti del P.M. nel corpo della loro relazione.

In ordine al resoconto di riunione, essi hanno evidenziato che, in buona sostanza, *l'istanza presentata andava, presumibilmente, respinta dal responsabile dello SUAP, per la carenza di documentazione atta a verificare le condizioni di cui al capoverso 2 del comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni, condizione prevista esplicitamente dal comma 1 dell'articolo 6 del medesimo D.P.R. 447/1998, con le modalità di cui all'art. 7 del medesimo D.P.R..* Veniva, inoltre, stigmatizzato il fatto che il Responsabile dello SUAP assumeva pertanto compiti di indirizzo politico che esulavano dalle sue competenze; per quanto noto al Collegio, nessuna funzione connessa all'adempimento dei compiti di Responsabile dello Sportello Unico, come regolati dal D.P.R. 447/1998, demandava al predetto funzionario attività di sollecito nei confronti degli uffici, relativi alla

predisposizione di atti di indirizzo politico, e di competenza degli organi preposti (Consiglio Comunale); si rileva peraltro che il predetto funzionario, in luogo di verificare la compatibilità, o meno, della pratica in istruttoria alle norme vigenti, proponeva l'adeguamento delle norme alla pratica in istruttoria, sovvertendo l'iter amministrativo, ed ignorando l'istituto della Conferenza di Servizi, prevista dal D.P.R. 447/1998.

Per quanto concerne, invece, la delibera del 28 marzo 2003 i consulenti rilevavano che, a parte l'errore formale (pur confluito nel capo di imputazione, ossia quello afferente la proposta n. 128403 del 24.12.2002, i cui estremi non corrispondono alla proposta avanzata dalla MCM e dal sig. IANNUCCI - avanzata, come si è avuto modo di vedere in data 18.10.2002, allo SUAP - bensì alla nota dello SUAP del 20.12.2002, acquisita al protocollo generale al n. 128403 del 24.12.2002) si leggevano alcune osservazioni che apparivano apodittiche e che non trovavano riscontro nella documentazione esaminata.

Ebbene, in relazione al capo A), deve preliminarmente rilevarsi che l'affermazione stando alla quale il progetto presentava profili di concreta fattibilità sotto il profilo annonario, stando a quanto risulta dal verbale e a quanto dichiarato dallo stesso imputato (v., in particolare, pag. 36 del verbale del 19 dicembre 2012) derivava dal fatto che l'assessore SCARLATO era reduce da un incontro in Regione, all'esito del quale coloro che avrebbe poi dovuto approvare la variante, avevano dato un giudizio favorevole all'iniziativa (*un ok di massima*).

Più in generale, poi, deve rilevarsi che sia il DI LORENZO nel corso del suo esame, sia il suo difensore che il difensore dell'assessore SCARLATO hanno lungamente e con forza battuto su un documento che i consulenti tecnici del P.M. hanno detto di non aver mai esaminato, ossia il verbale del dibattito che precedette l'adozione della delibera e, segnatamente, la relazione all'allora

Assessore all'Urbanistica architetto Fausto MARTINO. Si tratta, in buona sostanza, di una relazione nel corso della quale è proprio l'architetto ad affrontare *expressis verbis*, tutte le tematiche che sono poi confluite negli editti di accusa in parola e che, vista la sua estrema importanza, verrà di seguito testualmente riportata.

Preliminarmente mi viene chiesto di fornire chiarimenti in ordine ad una nota a mia firma e a firma dell'architetto DE ROBERTO che riguarda una procedura di variante urbanistica, attivata ai sensi del decreto legislativo 447 del 1998, della MCM. Nota che riporta un parere contrario rispetto ad ipotesi di insediamento. Devo dire che per quanto questa documentazione sia agli atti del consiglio, sia stata oggetto di esame da parte della commissione, non riguarda il provvedimento che è portato all'esame del consiglio stasera, ma riguarda una procedura di variante urbanistica, ai sensi della normativa sullo sportello unico, rivolta all'approvazione di un progetto. Questo progetto esaminato dall'ufficio urbanistico e in particolare dal tecnico ed istruttore architetto Nicola GENTILE e per quel che riguarda gli aspetti della procedura seguita dall'architetto DE ROBERTO e da me insieme ha riportato un parere negativo per vari motivi: uno perché c'è dei limiti delle categorie ammissibili in quella zona, che è zona D di piano regolatore, due perché riguarda due comuni, cioè il Comune di Salerno e il Comune di Pellezzano, e quattro perché siamo in assenza di piano particolareggiato. Insomma, l'intervento, così come proposto, è stato giudicato non conforme allo strumento urbanistico per tale motivo avrebbe chiesto l'attivazione di una procedura ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 447 del 1988 e peraltro avrebbe richiesto il concorso dei Comuni di Salerno e dei comuni di Pellezzano per variare questa variante urbanistica. La procedura credo si sia conclusa lì e il provvedimento che è all'esame del consiglio stasera non riguarda assolutamente questa procedura, avviata per quel che ne so io e morta e

dovrebbe essere eventualmente riproposta, ma riguarda semplicemente la possibilità di inserire nel piano urbanistico anonario del Comune di Salerno la possibilità di aprire grandi strutture di vendita nella zona 7D del piano regolatore generale. Tanto per richiamare alla memoria dei signori consiglieri la formazione del precedente piano urbanistico anonario, voglio ricordare che quando fu formato il precedente piano urbanistico anonario, in ossequio alle disposizioni della legge regionale 1/2000, la possibilità di aprire grandi strutture di vendita venne riservata alle sole zone D4 del comprensorio ASI, perché dico in ossequio alla legge regionale 1/2000, perché tra le varie caratteristiche richieste alle zone che avrebbero potuto accogliere insediamenti di grande distribuzione era richiesta la conformità urbanistica, cosa che c'è nelle zone D4 del piano consortile dell'ASI, ma veniva richiesta anche la compatibilità con quelli che sono i flussi di traffico e la rete infrastrutturale che quei flussi avrebbe dovuto supportare, per questo motivo nel piano urbanistico anonario si riservò questa possibilità alle zone D4 del piano consortile, pur essendoci nel piano regolatore di Salerno altre zone classificate D che avrebbero potuto accogliere questo tipo di insediamento sotto il profilo urbanistico. Di recente, ma credo che l'abbia chiarito anche Mauro SCARLATO, è pervenuta richiesta che, anche diciamo in quello di cui vi ho parlato all'inizio del mio intervento, manifesta la volontà della MCM di riconvertire l'insediamento industriale, di spostare l'insediamento industriale nella zona dell'ASI e di aprire a ipotesi una struttura di terziario con varie destinazioni nell'ambito del vecchio insediamento. Questa sollecitazione, insieme ad una evoluzione di quella che è la rete infrastrutturale nella zona di Fratte, ha portato all'attenzione dell'amministrazione la possibilità di modificare il piano commerciale. Parallelamente a questa ipotesi ce ne è un'altra, che credo ne abbia parlato Mauro, che riguarda il Palasalerno e non so se è il caso che mi dilunghi su quest'altra vicenda, l'ipotesi di consentire

l'apertura di più medie strutture di vendita contemporaneamente nell'edificio Palasalerno ovviamente diciamo quest'ipotesi e su quest'ipotesi del Palasalerno sto parlando che in qualche modo si regge il piano economico finanziario che dovrebbe garantire la possibilità di autofinanziamento, di parziale finanziamento con fondi privati del Palasalerno. Ma torniamo alla vicenda MCM la valutazione che ha fatto l'amministrazione, credo congiuntamente, pure ne abbiamo parlato con il collega SCARLATO, ha riflessi da una parte di carattere anonario da una parte di carattere urbanistico, è noto a tutti come la zona di Fratte sia particolarmente colpita sia da un traffico che si sta cercando di eliminare e di risolvere attraverso interventi strutturali di cui vi dirò in seguito, ma anche dalla contemporanea presenza di almeno tre grandi insediamenti manifatturieri e intorno all'area di Fratte gravitano infatti le Fonderie Salerno, le Fonderie Pisano e le Manifatture Cotoniere meridionali, quindi tre impianti di una certa importanza, tutti attivi che ovviamente non portano particolari benefici anche in tema di inquinamento all'aggregato di Fratte. Per cui la definizione di precondizione che consentano e che in qualche modo spingano verso una riconversione degli insediamenti è cosa che l'amministrazione vede come assolutamente positiva, ovviamente bisogna tenere conto dei flussi di traffico che proprio in questi giorni abbiamo visto sono particolarmente rilevanti tali da stringere Fratte in una morsa particolarmente gravosa, però devo dire ai signori consiglieri che a parte il progetto della Lungoirno, che sta procedendo in maniera eccellente, e che con ogni probabilità, anzi certamente, darà un grosso risultato in termini di alleggerimento di traffico da Fratte, ne abbiamo parlato altre volte in consiglio, la strada Lungoirno consentirà di far diventare Fratte una vera isola pedonale e quindi si dovrebbe risolvere quel problema del nodo terribile della piazza di Fratte in cui convergono 5 o 6 strade da varie direzioni, ma parallelamente a questo intervento del Comune, c'è un

intervento in corso di progettazione da parte dell'ANAS che prevede il collegamento della bretella Avellino/Salerno con la viabilità ordinaria e con la Lungoirno, altro intervento al quale attribuiamo un significato particolarmente positivo, non soltanto per il miglioramento del traffico del quartiere ma anche per l'eliminazione di quelle code lunghissime che si formano sulla Avellino/Salerno e in parte sulla Reggio Calabria/Salerno, all'imbocco di Fratte, che come sapete è uno svincolo che ha una corsia di accumulo brevissima e peraltro termina con un incrocio a raso con la viabilità ordinaria. Questa ipotesi, a cui sta lavorando l'Anas è risolutiva per la gran parte del traffico che arriva da Avellino e tende ad immettersi sulla viabilità ordinaria di Salerno, per imboccare la tangenziale o per distribuirsi nelle zone più a nord di Salerno. Accanto a queste due ipotesi ce ne sono diverse altre, di piccoli e grandi miglioramenti, che sono attualmente allo studio nell'ambito del piano regolatore e molti dei quali potranno essere attuati ancor prima dell'approvazione del piano regolatore generale. Si è pensato allora che dovendo proporre una variante al piano urbanistico anonario e dovendola proporre anche con la dovuta urgenza e velocità per non perdere il treno del PIT, della premialità connessa al PIT e quindi la variante del Palasalerno, si è pensato di fare un'unica variante che contempli queste due possibilità: grande distribuzione nell'ambito della zona omogenea 7D di Fratte, quindi non tarata su MCM, anche se è detto anche nell'ipotesi di delibera emendamento, chiamiamola così, che vi leggerò tra poco, ma su tutta quanta la zona 7D di Fratte ipotesi di apertura delle grandi distribuzioni e più medie distribuzioni nel Palasalerno. Questo è in sintesi la proposta di delibera, che ha subito nel corso di queste ultime ore, anche a causa degli incontri che sono stati con le associazioni di categoria, con le commissioni ed altro, ha subito una revisione sostanziale, per questo motivo io chiedo di leggere

integralmente lo schema deliberativo da proporre come emendamento a quella che è stata rimessa agli atti del consiglio.

Ebbene, l'illustrazione dell'Assessore MARTINO sopra testualmente riportata (mai esaminata, si ripete, dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero), è stata accuratamente riportata nel corso della discussione, allorquando è stato evidenziato, con forza, che, all'interno della stessa vengono operati espressi riferimenti a quelle che sono le criticità (o anche le affermazioni non rispondenti al vero) cristallizzate nella imputazione: la mancata applicazione, nel caso di specie, della procedura ex art. 5 D.P.R. 477/1998 invocata dai consulenti stessi; l'espresso riferimento, in quella sede, ai pareri negativi riportati nell'imputazione; l'altrettanto espresso riferimento, per bocca dell'architetto MARTINO, a tutti quei fatti (*congruenza dell'ipotesi di delocalizzazione con le previsioni di riqualificazione dell'intero ambito urbano di Fratte, già oggetto di interventi, in parte in corso di realizzazione; fortemente compromissione del quartiere di Fratte dalla presenza di grandi contenitori di tipo industriale; previsioni di adeguamento infrastrutturali nella zona di Fratte: A) il miglioramento della rete viaria del quartiere, con la nuova strada Lungoirno, già in corso di realizzazione; B) la realizzazione, da parte dell'ANAS di un nuovo svincolo autostradale, per il quale risultava in corso di redazione il relativo progetto; c) nell'ambito del nuovo PRG in corso di redazione un sensibile miglioramento della mobilità della zona per effetto di numerosi interventi di adeguamento viabilistico*) indicati come non veritieri nell'imputazione; la fretta, ascritta al DE LORENZO, ma menzionata anche da MARTINO *per non perdere il treno dei PIT*; la adozione di una delibera generale e astratta (che consentiva l'insediamento, in zona D7, delle grandi strutture di vendita), *non tarata su MCM*, per bocca dello stesso Assessore all'Urbanistica. Infine, sollecitati a chiarire la loro opinione circa le condizioni sospensive apposte all'interno del deliberato (*subordinare il rilascio alle*

autorizzazioni anonarie per le grandi strutture di vendita di cui al precedente punto c), alla verifica da parte dell'ufficio comunale competente della compatibilità con l'assetto della viabilità e i flussi di traffico, anche alla luce dell'effettivo miglioramento della rete infrastrutturale alla cui realizzazione potranno essere chiamati a concorrere gli stessi soggetti richiedenti le autorizzazioni anonarie; rimettere la variante di cui alla presente deliberazione al visto di conformità regionale ai sensi dell'art. 13 – comma 1 della L.R. 1/2000) i consulenti hanno espressamente dichiarato che non è possibile concedere una autorizzazione anonaria ad una grande struttura di vendita se non vengono a realizzarsi le suddette condizioni.

Verranno di seguito esaminati, per omogeneità di trattazione, le fattispecie rubricate sub C) ed F).

Il capo C), come si è già visto, vede DE BIASE Mario Pasquale e BASILE Matteo, in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI, imputati di aver falsamente attestato, all'interno del decreto sindacale n. 98/2003 del 17 luglio 2003, la conformità alla normativa di tutela paesistica del PIRU MCM, contrariamente al vero, *atteso che il provvedimento veniva adottato sulla base di una mera progettazione di massima, in assenza di accertamenti istruttori in ordine alla conformità delle norme in materia di tutela paesistico – ambientale ed in violazione delle prescrizioni dettate dalla stessa Commissione Edilizia Integrata nel parere del 16.7.2003.*

Il capo F) vede DE ROBERTO Bianca, sempre in concorso con i privati LETTIERI e IANNUCCI, di aver falsamente attestato, all'interno del rapporto n. 115191 dell'11 dicembre 2003, che il decreto sindacale di cui al capo C) *era da ritenersi valido ed efficace in conseguenza del mancato esercizio, nei tempi prescritti (60 giorni), del potere di annullamento dell'autorizzazione medesima da parte della Soprintendenza BAPPSAD di Salerno, e ciò contrariamente al vero, atteso che: il rapporto ometteva di rilevare che il*

decreto di autorizzazione sindacale n. 98 del 17.7.2003 era stato adottato sulla base del progetto di massima presentato al Comune di Salerno con prot. n. 66012 del 15.7.2003, diverso dalla versione rielaborata del progetto sottoposto all'esame del Settore Urbanistica e da questo rimesso alla IV Commissione Consiliare Urbanistica con nota n. 109487 del 24.11.2003; il decreto di autorizzazione sindacale n. 98 del 17.7.2003 era stato adottato in violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela paesistico ambientale e delle prescrizioni dettate dalla stessa Commissione Edilizia integrata nel parere del 16.7.2003.

Devono preliminarmente richiamarsi, al proposito di questi due capi di imputazione, le considerazioni in diritto già precedentemente sviluppate in relazione al cd. falso implicito e segnalare che, nel caso di specie, è la stessa ipotesi delittuosa a descrivere, in fatto, più che atti attestanti fatti contrari al vero, provvedimenti adottati in violazione di legge.

Ciò posto, però, è lo stesso iter istruttorio, descritto in maniera completa, a consentire di far maggiore chiarezza sulla condotta dei pubblici ufficiali accusati.

In data 16 luglio 2003, la Commissione Edilizia Integrata, esaminato il Programma Integrato, nella versione rimessa a tale data esprimeva il seguente parere: *favorevole, di massima, all'adozione del Programma Integrato, di cui si condivide la finalità rivolta alla riconversione dell'area industriale. Va però modificato il parcheggio silos per tenere conto degli indirizzi della Legge Regionale 14/82 (costruzioni in prossimità dei fiumi) e per conferire all'edificio un migliore inserimento ambientale. E' inoltre necessario ampliare lo spazio destinato a verde attrezzato eliminando dal computo delle aree da cedere al Comune gli spazi residuali e/o quelli comunque compromessi dalle attività insediate (vedi area a N.O. della*

palazzina liberty). Resta inteso che in ogni caso dovranno essere acquisiti i nulla osta relativi ai singoli interventi in fase esecutiva.

Il giorno successivo, ossia in data 17 luglio 2003, veniva emesso il provvedimento sindacale n. 98/2003 di autorizzazione, ai fini paesistici, con la seguente dizione: *concede ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del d.l.gs. 29/10/99 n. 490 la prescritta autorizzazione in conformità del parere di cui in premessa, espresso dalla Commissione Edilizia Integrata.*

Tale provvedimento è stato oggetto delle censure dei consulenti del P.M. in ragione del fatto che la Commissione aveva richiesto la modifica del parcheggio silos per tenere conto degli indirizzi della L.R. n. 14/1982 e di eliminare dal computo delle aree a cedere al Comune quelle residuali dell'intervento, di nessuna utilità per la collettività.

Il decreto sindacale veniva rimesso alla Soprintendenza con nota n. 9150 senza data ed acquisito al protocollo della Soprintendenza in data 17 luglio 2003. La Soprintendenza, dopo molto tempo, e precisamente con propria nota del 26 novembre 2003, prot. n. 37005, riteneva di non doversi esprimere in merito all'autorizzazione emessa, *in quanto non ritenuta efficace ai fini della tutela paesaggistica. Tale autorizzazione, infatti, è stata emessa su un progetto di massima, fatto proprio il parere "di massima" della Commissione Edilizia Integrata.* La Soprintendenza, pertanto, invitava il Comune *nello spirito dell'art.7, comma 7 ed 8, della legge 109/90 (rectius Legge 109/94- n.d.s.) e s.m.i., a voler presentare il progetto definitivo con relativa autorizzazione sindacale, sentita la CEI, al fine di consentire a questo Ufficio di esercitare il potere di annullamento secondo quanto previsto dall'art.151 del Testo Unico (Decreto Legislativo 29.10.1999, n.490, all'epoca dei fatti vigente).* La nota della Soprintendenza sopra richiamata concludeva comunque invitando l'amministrazione comunale, al fine di accelerare e rendere funzionale il procedimento amministrativo, a considerare

l'opportunità di modificare ed integrare il progetto definitivo secondo le prescrizioni di seguito elencate: eliminazione dell'autosilos e realizzazione di parcheggi interrati; realizzazione al posto dell'autosilos di un parco urbano, le cui caratteristiche riprendessero gli ambienti fluviali; presentazione di un progetto di restauro ed utilizzo della palazzina liberty e di un progetto dettagliato del giardino ad essa connesso.

I consulenti, sia nel corpo della relazione, che durante l'escussione dibattimentale, non hanno mancato, però, di evidenziare una incongruenza nel comportamento della Soprintendenza che, in altre occasioni, anche praticamente coeve (*Programma Integrato di riqualificazione urbanistico - edilizia ambientale dell'area Fonditori di Salerno* - nota n. 38954 dell'11 dicembre 2003; *Programma Integrato di riqualificazione urbanistico-edilizia ambientale relativa all'area SALID* - nota n. 23793 del 23 luglio 2003), si era espressa, peraltro nei termini di sessanta giorni, su un progetto preliminare.

Tale circostanza veniva espressamente menzionata anche dal Dirigente del Settore Urbanistica, nella propria nota oggetto di imputazione sub F), che, vista la sua importanza, si riporta testualmente.

Con nota n. 37005 del 26.11.2003 (alleg. 1), prevenuta al Settore il 3.12.2003 al n. 112822, la Soprintendenza BAPPSAD ha comunicato che non ritiene di doversi esprimere sull'autorizzazione sindacale n. 98 del 17.7.2003 in quanto ritenuta non efficace ai fini della tutela paesaggistica, essendo stata emessa su progetto di massima e non su progetto definitivo. In merito si riferisce che il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia Integrata, respo con verbale n. 112 del 16.7.2003, concedeva l'autorizzazione esprimendo parere favorevole di massima sul programma integrato in oggetto, con le prescrizioni riportate nel decreto stesso. Con nota n. 67490 del 17.7.2003 il predetto decreto è stato trasmesso, come di rito, alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 151 del t.u. n. 490 del 29.10.1999. Non

essendo intervenuto, nei 60 gg. fissati dalla norma, alcun provvedimento di annullamento da parte della Soprintendenza BAPPSAD dell'autorizzazione di che trattasi, quest'Ufficio ha ritenuto valida l'autorizzazione stessa. Infatti nel trasmettere con nota n. 109487 del 24.11.2003 alla Commissione Urbanistica la proposta di programma integrato, l'autorizzazione è stata riportata tra i pareri e nulla osta conseguiti, così come prescritti dalla L.R. n. 3/96, prima dell'adozione del piano. D'altra parte per intervento analogo, ed in particolare quello relativo all'area Salid, è stata seguita identica procedura. Infatti sulla proposta di programma integrato nell'area ex Salid è stata concessa autorizzazione con decreto n. 96/2003, cui ha fatto seguito riscontro con nota n. 23793, del 23.7.2003 (alleg.2) con la quale la Soprintendenza BAPPSAD ha ritenuto che "non sussistono gli estremi per predisporre l'annullamento del provvedimento" di che trattasi. Analogo procedimento è stato attivato anche per il programma integrato relativo all'area dei Fonditori di Salerno, il cui decreto n. 150 del 13.11.2003 è stato trasmesso il 14.11.2003 con nota prot. n. 105990 alla Soprintendenza, cui ha fatto seguito riscontro con nota n. 38594 dell'11.12.2003 (alleg. 3) con la quale la Soprintendenza BAPPSAD ha ritenuto, anche in questo caso, che non sussistono gli estremi per predisporre l'annullamento del provvedimento, trattandosi di progetto preliminare inserito nell'ambito del programma integrato. E' fuori dubbio che in sede di progettazione esecutiva dovranno essere acquisiti di nuovo i nulla osta e la Soprintendenza, se lo riterrà, potrà esercitare il potere di annullamento. Per quanto rappresentato si è dell'avviso che non essendo intervenuto nei tempi prescritti (60 gg.) da parte della Soprintendenza BAPPSAD l'annullamento del decreto sindacale n. 98 del 17.7.2003, relativo al programma integrato dell'area MCM, lo stesso è a tutti gli effetti efficace. Va evidenziato, però, la non trascurabile portata delle prescrizioni dettate dalla BAPPSAD sul programma di che trattasi con la nota in oggetto. Infatti, qualora si volesse

considerare l'opportunità di modificare ed integrare in sede esecutiva il progetto, in particolare eliminando l'autosilos, verrebbero alterati i parametri urbanistici ed edilizi dell'intervento. Tanto si doveva, per opportuna, compiuta informativa sulla pratica.

Questa nota è stata oggetto di censura da parte dei cc. tt. del P.M., i quali, nel corpo della relazione, hanno evidenziato che, a loro avviso, il motivo fondamentale per il quale il programma integrato, come modificato a seguito dell'esito istruttorio, non era stato oggetto di una nuova autorizzazione sindacale, nonostante il nuovo parere reso dalla Commissione Edilizia Integrata, era da ricercare nel voler sfruttare il silenzio assenso formatosi sulla prima autorizzazione, al fine di non dover ottemperare alle eventuali prescrizioni che la Soprintendenza avrebbe potuto impartire in sede di riesame del programma.

Stando così le cose, però, non si comprende il motivo del riferimento ad un nuovo esame della pratica, così come non si comprende per quale motivo, nel deliberato del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2003 (stando alla ipotesi accusatoria indotto in errore dalla DE ROBERTO) veniva dato atto *che prima dell'eventuale deliberazione delle deduzioni in merito alle osservazioni e alle opposizioni e, comunque, prima della trasmissione degli atti alla Regione Campania per l'approvazione dovranno attivarsi intese istituzionali con la Soprintendenza BAPPSAD per il superamento delle incongruenze di cui alla nota n. 37005 del 26.11.2003 della stessa Soprintendenza riportata in premessa.*

Incongruenze che, evidentemente, furono completamente superate se è vero che, in data 17 maggio, la Soprintendenza stessa emanò il provvedimento con cui si pronunciò favorevolmente sull'intero progetto.

Il punto, in verità, è stato oggetto anche della escussione dibattimentale dei consulenti: *non è che il Comune a questo punto dice "non me ne importa*

nulla". In realtà, il Comune nella seconda fase, praticamente, avvia tutta una procedura di nuovo riesame da parte della Soprintendenza. Viene acquisito anche il parere sul progetto finale, da parte della Soprintendenza. Espressamente sollecitati dalle difese sulla dizione della delibera sopra riportata, i consulenti hanno dichiarato che proprio il superamento del problema con la Soprintendenza veniva posto come condizione per l'approvazione della delibera (pagg. 32, 33 e 34 del verbale in data 30 novembre 2011).

Verranno di seguito trattate le fattispecie di cui ai capi D) ed E), afferenti i pareri resi in data 30 ottobre 2003 e 6 novembre 2003, rispettivamente da DE ROBERTO Bianca e ESPOSITO Raffaella e DI LORENZO Alfonso. Le due ipotesi, infatti, presentano identiche problematiche dal punto di vista della qualificazione giuridica, visto e considerato che si tratta di pareri che, stando alle contestazioni, avrebbero falsamente attestato la conformità del progetto, rispettivamente, alla normativa urbanistica e a quella annonaria (oltre ad essere connotato, il primo, da carenze istruttorie). Deve sul punto essere premesso che: come ampiamente sottolineato e ribadito dai consulenti del P.M. non sono in alcun modo riscontrabili attestazioni di fatti non rispondenti al vero (che, anche all'interno di un parere di cui costituiscano la premessa, potrebbero, esse, integrare gli estremi del reato di cui all'art. 479 c.p.; v., ad es., Cass. pen., sez. VI, 8 aprile 2004, n. 26041); neanche l'attestazione di conformità alla normativa – sia essa urbanistica o annonaria – è formulata in maniera espressa, ragione per cui essa sarebbe implicitamente desumibile dalla stessa emanazione del parere. Circostanza, questa, che, come si è in precedenza evidenziato, pur volendo ammettere, con la giurisprudenza più recente, la categoria del falso implicito, non sarebbe, nell'ipotesi *de qua*, idonea ad integrarlo, visto e considerato che si discute, in buona sostanza, di pareri, in ipotesi, resi in violazione di norme primarie e secondarie (e,

dunque, in ipotesi, illegittimi ed idonei ad integrare la fattispecie di cui all'art. 323 c.p. nel ricorrere delle altre condizioni previste dalla legge; cfr., ad es., Cass. pen., sez. VI, 13 ottobre 2009, n. 46503: integra il delitto di abuso di ufficio la condotta con cui il funzionario dell'ufficio tecnico comunale esprime parere favorevole al rilascio di una concessione edilizia in violazione delle disposizioni di un piano di bacino, le cui norme integrano quelle contenute negli strumenti urbanistici; ossia, la descritta condotta non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico per aver implicitamente e falsamente attestato la conformità della concessione edilizia al piano di bacino).

Ciò posto in linea di principio, deve rilevarsi che, in relazione alla scheda rimessa dal Dirigente del Settore Urbanistica al Sindaco e all'Assessore all'Urbanistica in data 30 ottobre 2003, prot. n. 464 U.P. l'architetto DE ROBERTO, unitamente ai privati LETTIERI e IANNUCCI, risulta imputata del delitto di falso ideologico in atto pubblico perché, stando alla ipotesi accusatoria, esprimendo parere favorevole sotto il profilo urbanistico, attestava la conformità del progetto alla normativa urbanistica vigente, e ciò contrariamente al vero, atteso che: il progetto sottoposto all'esame del Settore Urbanistica risultava macroscopicamente difforme alle prescrizioni dettate dal Piano Regolatore Generale Vigente e dal Piano Regolatore in itinere in ordine agli indici di densità territoriale (per entrambi pari a 3,5 mc/mq, contro quello di 7,33 mc/mq previsto dal programma integrato); il progetto risultava in contrasto con i limiti inderogabili di densità edilizia fondiaria previsti dall'art. 7 del D.I. del 2.4.1968 n. 1444; il progetto risultava non conforme alle prescrizioni della legge n. 3/1996 (artt. 16 e 5); il parere favorevole veniva espresso omettendo di valutare a fini istruttori alcuni elementi.

E' opportuno, anche in questo caso, riportare, vista la sua importanza, il testo del documento.

Si trasmette la scheda istruttoria relativa al programma integrato in oggetto, quest'ultimo esaminato sotto il profilo urbanistico. In merito si riferisce che il parere sotto il profilo urbanistico è favorevole, sempre che la Regione Campania condivida l'impostazione, circa la monetizzazione di 22.405 mq da destinare a standard (verde e parcheggi) di indubbio carattere innovativo in quanto non strettamente disciplinata dalla normativa vigente, e sempre che venga verificata dai settori competenti la risoluzione delle problematiche connesse ai flussi di traffico particolarmente rilevanti nella zona di Fratte. Corre l'obbligo di rappresentare che rispetto al piano in itinere la viabilità è sostanzialmente conforme per quanto riguarda l'ampliamento di via dei Greci, mentre non è prevista la rotatoria di allaccio con le frazioni alte che, ancorché prevista dal piano, è di complessa realizzazione. Risulta, inoltre, raddoppiata la densità territoriale che nel piano vigente e in quello in itinere è fissata in 3,5 mc/mq mentre nel presente programma è di 7,33 mc/mq, incremento determinatosi oltre che per la presenza del grande autosilo anche per la mancanza di quelle aree per le quali è stata proposta la monetizzazione. Laddove le SS.LL. ritengano di sottoporre il presente programma all'esame della competente comm.ne, occorre acquisire le relazioni e i pareri anche da parte degli altri interessati. Trattasi infatti di intervento complesso per il quale è indispensabile il contributo di più strutture comunali. In particolare gli aspetti sismici geologici – geognostici, le opere pubbliche e le procedure espropriative previste nel programma, sono di competenza del Settore OO.LL.PP. che sta curando anche i rapporti con l'ANAS; gli aspetti edilizi nonché l'ottemperanza a quanto fissato nel vigente REC all'art. 11, sono di competenza del Dirigente del Servizio Trasformazioni Edilizie, che in quanto Direttore del Settore Trasporti è stato, con nota n 92915 del 10.10.2003, invitato a rendere parere sui flussi di traffico. Infine la previsione del programma di che trattasi di strutture commerciali di media e grande

dimensione, richiede il nuovo esame da parte del Settore Annona dell'intervento al fine di conseguire sullo stesso parere definitivo. Sul programma integrato, così come rielaborato, prima della sua adozione, occorre acquisire, come di norma, parere della BAPPSAD e dell'Asl, nonché degli Enti terzi proprietari delle strade oggetto d'ampliamento e/o di nuova realizzazione.

Visto il testo della nota, anche i consulenti tecnici del P.M. hanno evidenziato che la stessa: pone in evidenza la problematica connessa alla monetizzazione delle aree standard insufficienti; evidenzia il raddoppio dell'indice di densità territoriale, in relazione alla costruzione dell'autosilo; rappresenta la necessità di acquisire il parere del Dirigente del settore Annona (parere reso successivamente in data 06.11.2003, che verrà esaminato nel prosieguo); rappresenta la necessità dell'acquisizione dei pareri del Settore OO.LL.PP., e del Settore Trasformazioni edilizie, in relazione agli aspetti più propriamente edilizi dell'insediamento, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Edilizio; rappresenti la necessità dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza, dell'ASL, nonché degli Enti proprietari delle strade oggetto di ampliamento e/o nuova realizzazione. Essi, tuttavia, hanno stigmatizzato la circostanza che nulla venga riferito circa il superamento dell'indice di densità edilizia fondiaria rispetto ai limiti inderogabili fissati dal D. I. n. 1444/1968. Il problema in parola, come si è già avuto modo di evidenziare, ha costituito il tema fondamentale dell'approfondimento istruttorio svolto nel corso dell'istruttoria e, pertanto, verrà esaminato nel prosieguo della trattazione.

Il capo E) vede DI LORENZO Alfonso e ESPOSITO Raffaella imputati, in concorso con i privati LETTIERI Giovanni e IANNUCCI Vincenzo, di aver formato il falso parere prot. 2465/11/01 del 6.11.2003, nel quale, esprimendo parere di massima favorevole in linea strettamente annonaria, fatta salva la condizione che le attività commerciali abbiano approvazione e conseguente

realizzazione ai sensi del disposto di cui all'art. 9 del Dlgs 31.3.1998 n. 114 ed approvazione e conseguente realizzazione ai sensi del disposto di cui all'art. 9 del Dlgs 31.3.1998 n. 114 ed all'art. 2 commi 1 lett. L e 2 nonché all'art. 7 co. 4 della L.R. 7/1/2000 n. 1, attestavano la generica conformità delle strutture Commerciali previste nel Programma Integrato presentato in data 8.7.2003 alla disciplina annonaria vigente, laddove al contrario risultava che: le opere in progetto risultavano in evidente difformità rispetto alle richiamate prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1 lettera L e comma 2 della L.R. 1/2000: in particolare, l'ipermercato in progetto presentava una superficie di vendita superiore a mq 5000, pari a mq. 8.861, non assentibile nell'ambito della categoria richiesta di tipo GACP (centro commerciale polifunzionale); con conseguente inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 7 L.R. 1/2000 per tale tipologia commerciale; il parere veniva espresso omettendo di verificare a fini istruttori le condizioni prescritte dall'art. 2 L.R. 1/2000 per la qualificazione delle opere in progetto come GACP (esistenza di almeno sei esercizi commerciali, con servizi in comune; superficie occupata dagli esercizi di vicinato pari ad almeno il 40% della superficie complessiva di vendita; elenco delle ditte ad insediarsi, al fine di verificare che l'80% delle aziende fosse preesistente sul mercato da almeno un anno e con sede nell'area salernitana); il parere ancorché di massima veniva espresso in violazione alle disposizioni di cui all'art. 7 L.R. 1/2000.

Anche in questo caso, è opportuno riportare il testo integrale della nota in data 6 novembre 2003 indirizzata alla Salerno Invest srl. *In riscontro alla nota di codesta società assunta al prot. gen. 97821 del 29/10/2003, relativa all'oggetto – questo settore – preso atto della documentazione trasmessa ed esclusa ogni competenza per quanto concerne l'esame del progetto; visti: la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.3.2003 con la quale viene approvata una variante allo strumento urbanistico – anonario del Comune di*

Salerno che, tra l'altro, prevede l'estensione della possibilità di localizzare grandi strutture di vendita nella zona 7D del vigente PRG situata nell'area di Fratte; il visto di conformità regionale alla suddetta variante come da deliberazione di Giunta Regionale pubblicata il 28.7.2003; esprime parere di massima favorevole in linea strettamente annonaria, fatta salva la condizione che le attività commerciali abbiano approvazione e conseguente realizzazione ai sensi del disposto di cui all'art. 9 del Dlgs 31/3/1998 n. 114 ed all'art. 2 commi 1 lett. L e 2 nonché all'art. 7 comma 4 della L.R. 7/1/2000 n. 1.

Il suddetto parere è stato oggetto di un serrato dibattito tra i consulenti tecnici del P.M. e il difensore dell'imputata alla udienza del 30 novembre 2011 (v., in particolare, pagg. 60 – 72 del verbale). Quest'ultimo ha richiamato, sia in udienza che nel corpo della memoria depositata in sede di discussione, la nota in data 17 luglio 2003, sempre firmata dalla signora ESPOSITO e dal dottore DI LORENZO, indirizzata al Settore Urbanistica, di cui è opportuno riportare il testo: *con riferimento alla nota del 9 luglio 2003 prot. 64708 con la quale Codesto Settore trasmette copia della proposta di programma integrato di cui in oggetto, si relaziona come segue. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 28.3.2003 ha approvato una variante allo strumento urbanistico – anonario del Comune di Salerno che, tra l'altro, prevede l'estensione della possibilità di localizzare grandi strutture di vendita nella zona 7D del vigente PRG situata nell'area di Fratte. Il provvedimento suddetto è stato depositato in data 8.5.2003 presso il Settore sviluppo e promozioni attività commerciali della Giunta Regionale della Campania per il visto di conformità regionale, ai sensi dell'art. 13 L.R. 1/2000. La relazione illustrativa della proposta di programma integrato rassegnato dalla società Salerno Invest srl alla tavola AO – pag. 17, così espone: "...realizzazione di un centro commerciale, con annessa piastra di ipermercato e negozi di vicinato; realizzazione di un complesso residenziale – direzionale per uffici e servizi*

- mo -

Mr

pubblici ed aperti al pubblico. Da evidenziare, infine, che il nuovo insediamento commerciale sarà promosso come GACP, ai sensi dell'art. 7 L.R.C. 1/2000, per incentivare la crescita del tessuto produttivo e commerciale locale. Nel contempo, la contestuale previsione di numerosi negozi di vicinato è finalizzata alla riqualificazione della rete commerciale preesistente, promuovendo opportunità di reinserimento del piccolo commercio al dettaglio...". A tale proposito ed in ordine all'aspetto strettamente anonario della questione: il centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali (GACP) deve essere costituito da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato nonché attività artigianali e di servizi; il Comune di Salerno appartiene alla classe 1 per cui le singole superfici di vendita non possono superare i 5000 mq. Le strutture considerate devono essere poste all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita. Il centro commerciale individuato con la sigla GACP, dovrà essere costituito da aggregazioni formate per almeno l'80% da aziende commerciali preesistenti sul mercato da almeno 1 anno e con sede nelle rispettive zone individuate dall'allegato A) di cui alla L.R. 1/2000 o con esse confinanti, costituite in Consorzi o Società aventi lo scopo di incentivare il commercio e le attività degli associati. Lo stesso GACP gode di deroga liberatoria rispetto ai contingenti di superficie per aree funzionali di cui alla tabella "allegato C" della richiamata legge regionale. Tutto quanto innanzi viene reso ai sensi delle disposizioni normative dettate dall'art. 2 – comma 1 lett. L e comma 2, nonché all'art. 7 – comma 4 della L.R. 1 del 7/1/2000 "Direttive regionali in

materia di distribuzione commerciale" - Norme di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Ebbene, il difensore ha evidenziato che, avendo il Settore Annona preventivamente rimesso al Settore Urbanistica la completa relazione sopra indicata, una volta ricevuta la nota della Salerno Invest, dopo aver escluso ogni competenza per quanto riguarda l'esame del progetto, aveva espresso un parere di massima favorevole, fatta salva la condizione del rispetto delle normative indicate. In altre parole, veniva precisato che il parere favorevole di massima, in linea strettamente annonaria, non comprendeva l'esame del progetto atteso che l'unico settore competente alla verifica progettuale era il Settore Urbanistica destinatario anche della precedente nota inviata dal Settore Annona in data 18 luglio 2003 e contenente i dettagli sulle caratteristiche dell'attività da insediare; inoltre, il difensore ha segnalato che il parere di massima favorevole veniva ancorato alle prescrizioni normative, sicché eventuali difformità del progetto sarebbero state del tutto incompatibili con lo stesso. I consulenti tecnici hanno invece rappresentato che, a loro avviso, entrambe le note, risolvendosi in una mera elencazione di norme, erano sostanzialmente prive di valore istruttorio. Tanto considerato, però, posta la premessa di principio in precedenza sviluppata, visto il dato testuale della nota e considerate le emergenze sopra indicate, non sarebbe in ogni caso ravvisabile la falsità ideologica ipotizzata dalla Pubblica Accusa.

Verranno di seguito esaminati i capi di imputazione sub G, H, I, L, afferenti i seguenti atti. La delibera di Consiglio Comunale di adozione del PIRU, assunta in data 19 dicembre 2003, con verbale n. 71 (capo G). La riunione della IV Commissione Consiliare in data 17 maggio 2004, avente ad oggetto, tra l'altro, il Programma Integrato MCM (Capo H). La deliberazione n. 16 del 24 maggio 2004, con cui il Consiglio Comunale prendeva atto delle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del P.I.R.U. con deliberazione n. 71/2003 e

della pubblicazione del P.I.R.U. medesimo; prendeva atto del progetto rielaborato, rimesso all'Amministrazione in data 20 aprile 2004, con nota assunta al protocollo al n. 37796, successivamente integrato in data 07 maggio 2004, prot. n. 44254, a seguito del parziale accoglimento di alcune delle osservazioni formulate al P.I.R.U. (capo I). Le due note del luglio del 2004 con cui l'architetto DE ROBERTO forniva riscontro ad altrettante richieste degli organi regionali, i quali stavano svolgendo l'istruttoria finalizzata all'esame del Progetto Integrato (capo L).

Si tratta dei momenti finali della complessa procedura amministrativa nel corso dei quali, in buona sostanza, fu adottato, in variante al PRG vigente, il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica per l'area MCM; pervennero le osservazioni da parte della Cirte s.p.a. e di associazioni ambientaliste; si riunì la quarta commissione consiliare permanente per discutere, tra l'altro, del Programma Integrato MCM; il Consiglio Comunale deliberò su tali osservazioni; l'architetto DE ROBERTO interloquì con gli organismi regionali che le chiedevano chiarimenti circa l'intervento realizzato. E' bene chiarire immediatamente che le rubriche di imputazioni concernenti, in particolare, le due delibere adottate dal Consiglio Comunale sono quelle in cui, massimamente, si ravvisano i problemi di ridondanza e ripetitività della descrizione delle condotte e di qualificazione giuridica dei fatti contestati già evidenziati sin dal momento del rinvio a giudizio. Sotto quest'ultimo aspetto è necessario premettere che la stessa non può essere condivisa dal momento che, in fatto, all'interno della rubrica di imputazione viene chiaramente operato un riferimento ad atti asseritamente compiuti in violazione di legge. Ad ogni modo, è necessario concentrare l'analisi su quei singoli, specifici profili che, più di tutti, anche a seguito del disposto approfondimento istruttorio, sono stati oggetto di dibattito in quanto identificati come quelli

che, all'esito della procedura oggetto del processo, erano residuati come aspetti di criticità del PIRU MCM.

Ciò, invero, partendo dalle affermazioni degli stessi consulenti (v., in particolare, pagg. 75 – 77 del verbale in data 5 ottobre 2011; pag. 7 del verbale in data 30 novembre 2011), i quali hanno ripetutamente chiarito che, all'esito della complessa procedura, residuavano due punti di criticità: quello concernente il superamento degli indici inderogabili di densità fondiaria previsti dal D.M. 1444/1968 e quello relativo alla mancata indicazione delle aziende che si sarebbero insediate, il cui 80% dovevano essere locali; il primo, sicuramente, più importante del secondo. Un terzo profilo, valutato *più formale che sostanziale* (pag. 75), era, poi, quello afferente la mancata riadozione del PIRU: in altre parole, a loro avviso, poiché a seguito delle osservazioni il programma era stato radicalmente modificato, ci sarebbe stato bisogno non di una delibera di presa d'atto come quella del 24 maggio, bensì di una formale riadozione da parte del Consiglio Comunale.

Questi aspetti sono stati oggetto di approfondito dibattito – come si è detto sviluppato anche attraverso una nuova escussione dei consulenti del Pubblico Ministero – unitamente al momento afferente l'interlocuzione dell'architetto DE ROBERTO con la Regione, evidentemente finalizzato ad approfondire se nelle due note indicate al capo L) fossero stati indicati dati non rispondenti al vero e, più in generale, ad appurare se gli organismi regionali fossero stati messi in condizione di conoscere, in maniera rispondente al vero, tutti gli elementi del PIRU MCM.

Per quanto concerne, in primo luogo, il profilo della riadozione, il problema è stato lungamente dibattuto dalle parti, le quali hanno concordato sul fatto che la norma di cui all'art. 8 co. 2 L.R. 3/96, pur fedelmente riportata nel corso della riunione della quarta Commissione consiliare (*la riadozione è necessaria quando le modifiche comportino ulteriori vincoli preordinati*

all'esproprio o di inedificabilità assoluta, ciò che non era nel caso di specie) non era applicabile alla ipotesi oggetto del processo in quanto riguarda i programmi conformi allo strumento urbanistico. Le difese, per sostenere la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, hanno invece fatto riferimento alla disposizione di cui all'art. 7 co. 5 della medesima legge: *nel caso in cui il programma integrato non risulti conforme con il piano regolatore generale vigente o con il regolamento edilizio, entro dieci giorni dalla data della deliberazione esecutiva in merito alle osservazioni e alle opposizioni, questo viene trasmesso alla Regione per l'approvazione.* I consulenti, ribadendo, nel merito, che a seguito delle osservazioni il programma era mutato in maniera talmente radicale da necessitare di una nuova adozione, hanno fatto riferimento alla norma di cui all'art. 10 comma 11 della stessa legge, stando alla quale *le varianti, ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 12, che si rendessero necessarie, devono seguire lo stesso procedimento stabilito per i programmi originari.* Tale opzione interpretativa, che ha causato la severa censura dei difensori, in verità suscita qualche dubbio perché la norma citata è contenuta all'interno di un articolo (articolo 10, *Efficacia*), non solo collocato sistematicamente dopo l'art. 7 (*adozione*), l'art. 8 (*approvazione comunale*), l'art. 9 (*approvazione regionale*), ma i cui commi precedenti a quello menzionato dai consulenti disciplinano l'entrata in vigore e gli effetti del piano, ai quali, dunque, per coerenza, la variante dovrebbe essere successiva.

Per quanto concerne, invece, il problema afferente la mancata indicazione delle aziende commerciali, peraltro di gran lunga meno rilevante di quello afferente il superamento dell'indice di densità fondiaria, il consulente tecnico della difesa, non senza una certa enfasi, la ha definita *folia pura* (pag. 80 del verbale in data 27 marzo 2013) *perché non penso che un Consiglio Comunale in una fase di approvazione di un piano poteva individuare addirittura le*

aziende commerciali, da lì ad oggi, questa è stata approvata nel 2004 siamo al 2013 ed ancora stiamo costruendo, figuriamoci le aziende commerciali di allora quante volte con questa crisi sarebbero fallite e strafallite, quindi non penso che si poteva fare una variante sulla scorta delle aziende commerciali di quel momento, non era quella la fase.

Oggetto, invece, di ampio dibattito, anche nel corso dell'approfondimento istruttorio disposto dal Giudice, è stato l'aspetto concernente il superamento degli indici fissati dal D.M. 1444/1968. I consulenti tecnici del P.M., ripetutamente sollecitati sull'argomento, hanno fatto riferimento sia all'art. 16 della legge regionale 3/96 (*Rispetto degli standard minimi di piano regolatore generale: il programma integrato non può incidere sui valori minimi inderogabili del piano regolatore generale prescritti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come modificato dalla legge regionale 20 marzo 1982 n. 14*) sia all'art. 7 del D.M. 1444/1968 (*Zone B*): *le densità territoriali e quelle fondiari sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiari superiori ai seguenti limiti: 7 mq per i comuni superiori ai 200mila abitanti; 6 mc/mq per i comuni tra 200mila e 50mila abitanti; 5 mc/mq per i comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano. Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 40% delle densità preesistenti.*). Il richiamo alla norma dell'art. 16 della legge regionale 3/96 è stato fortemente stigmatizzato dalle difese, le quali non hanno mancato di far rilevare che la stessa parla degli *standard*, che, effettivamente, in urbanistica, rappresentano i rapporti massimi tra gli spazi

destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici riservati alle attività collettive, all'edilizia scolastica, a verde pubblico e a parcheggi, e che furono normati, per la prima volta, dagli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 1444/1968. Tale richiamo, pertanto, sarebbe del tutto inconferente rispetto alla problematica in questione, visto e considerato che oggetto della discussione sono i limiti massimi di densità fondiaria dettati dall'art. 7 dello stesso Decreto Ministeriale. Ancora, i difensori, sul punto, hanno in primo luogo evidenziato che, essendo il PIRU uno strumento urbanistico autonomo, la prima parte della norma (*le densità territoriali e quelle fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici*) consente la fissazione, in maniera autonoma, dell'indice di densità fondiaria, mentre la seconda parte, differente e separata, aveva ad oggetto i limiti fissati in cui le previsioni di piano consentissero trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione: *ingegnere conviene con me che sono due ipotesi completamente differenti? a come la interpreto io, che non sono un tecnico, non sono praticamente un giurista o un legislatore, allora come la interpreto io, c'è un quadro cornice in cui dice praticamente "le densità sono stabilite in sede di strumenti urbanistici" e va bene, poi ti dice un'altra cosa ulteriore, dice, "però, bada bene, che qualora tu prevedi praticamente delle trasformazioni urbane per i singoli edifici, devi stabilire praticamente che la densità non debba superare i sei metri cubi a metro quadrato"* (pag. 11 del verbale in data 20 novembre 2013). Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, le difese hanno ulteriormente obiettato che la norma prevede il limite in relazione a trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, laddove, invece, nel caso di specie non si tratta di una operazione relativa a singoli edifici, bensì di una ristrutturazione urbanistica ex art. 3 lett. f) D.P.R. 380/2001 (ossia un intervento rivolto a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un

insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale). Anche in questo caso i consulenti del P.M. non hanno concordato, evidenziando, in particolare, come fosse stato lo stesso istante a parlare, nella sua richiesta, di ristrutturazione edilizia: *no, noi abbiamo la trasformazione di singoli edifici, singoli capannoni industriali; tant'è che, praticamente, la richiesta che viene fatta dall'istante è proprio quella di una ristrutturazione edilizia. Quindi, sostanzialmente, noi andiamo a trasformare gli edifici; tutti i fabbricati sono sottoposti ad interventi di ristrutturazione edilizia. Ma d'altra parte non lo dichiaro io, lo dichiarano gli stessi istanti. Noi abbiamo, praticamente, all'interno del PIRU, una serie di capannoni e di edifici che vengono ristrutturati ai fini, parte vengono ristrutturati, parte vengono demoliti e ricostruiti...il problema di parlare di intervento di ristrutturazione edilizia non è nostro. E' l'istante che chiede, praticamente, di fare manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e costruzione ex novo* (pagg. 16 e 17 del verbale in data 30 novembre 2011). Anche se, poi, i tecnici, nuovamente sollecitati nel corso dell'approfondimento istruttorio disposto dal Giudice, hanno così risposto: *Il PIRU per definizione non è una ristrutturazione edilizia; il PIRU per definizione è una ristrutturazione urbanistica...non riesco a capire appunto la definizione che si dà all'intervento di ristrutturazione edilizia. La ristrutturazione edilizia è quella di un singolo fabbricato, lì si va... almeno per quello che io so, lì si va praticamente a trasformare un'intera zona. E le si dà una destinazione diversa in conformità praticamente a quello che prevede la legge - e quindi essendo ristrutturazione urbanistica il limite si applica oppure no? - Io credo il limite di 6 metri cubi al metro quadrato si applica certamente perché è un limite che è valido per le zone B) - l'altra volta, però, voi ripetutamente, rispondeste: "vedete, io non sono d'accordo che è una ristrutturazione urbanistica, è*

anche una ristrutturazione edilizia, tant'è che ne parla lo stesso privato istante" – sì, praticamente l'intervento prevede tutta una serie di tipologie; vi è la ristrutturazione urbanistica e questo è pacifico perché praticamente viene trasformata l'area. Poi c'era una ristrutturazione edilizia di alcuni singoli manufatti...ci sono alcuni interventi di ristrutturazione edilizia. E' un insieme di interventi. Perché il PIRU prevede praticamente tutta una serie di trasformazioni. Ma sostanzialmente è un intervento di ristrutturazione urbanistica. (pagg. 5 – 8 del verbale del 30 ottobre 2013). Non può, in verità, non essere notata una discrasia che, nel corpo della memoria depositata al momento della discussione, le difese non hanno esitato a bollare come clamorosa contraddizione.

Trattasi, come si vede, di argomenti non soltanto opinabili, ma la cui valenza è stata ampiamente depotenziata da una serie di elementi ulteriori emersi nel corso dell'istruttoria, anche per stessa ammissione degli stessi consulenti del P.M..

In primo luogo, infatti, gli stessi sono stati chiamati a fornire la loro opinione circa l'interpretazione del c.t. della difesa, ingegnere CANCELLARIO, il quale aveva evidenziato che, sottraendo il volume dell'autosilos, che non doveva essere calcolato, l'indice scendeva in ogni caso al di sotto dei parametri fissati dal decreto ministeriale. Sul punto, l'ingegnere ROMANO e l'ingegnere D'ONOFRIO, hanno risposto che si trattava di una questione sul *filo dell'interpretazione*, precisando, però, che, a loro avviso, l'indice, che passava da circa 9 a circa 7, rimaneva in ogni caso superiore a quello fissato dalla normativa da loro ritenuta applicabile. E' evidente, tuttavia, che, in questo caso, l'eventuale indebito aumento di volumetria diveniva di gran lunga meno imponente rispetto a quanto originariamente ipotizzato.

In secondo luogo, sempre gli stessi consulenti del P.M., sollecitati da specifica domanda, hanno fornito un chiarimento che è stato sottolineato con forza nel

corso della discussione della difesa. Infatti, posto che il volume complessivo dell'edificio, a seguito dell'adozione del PIRU, è diminuito da 344mila a 309mila metri cubi, nel corso dell'udienza del 20 novembre 2013, è stato affrontato il seguente tema: *il privato in questa zona avrebbe potuto procedere attraverso demolizione e ricostruzione del suo esistente? - Senza una variante, cioè, senza il PIRU, senza niente praticamente? - Senza niente, come privato. - in questo caso però rimaneva la destinazione d'uso. Poteva poi procedere ad una variante per la destinazione d'uso? Era ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti? Certo, farlo prima e poi dopo. Sì, insomma, dico, rispettando le procedure. Sì. Quindi sostanzialmente questo privato poteva tenersi quello che aveva. Sì.* (pagg. 82 e 83 del verbale in data 20 novembre 2013).

Ancora, la difesa dell'architetto DE ROBERTO ha prodotto una certificazione – la cui veridicità non è stata contestata – attestante che, in un caso analogo (variante urbanistica dell'ex cementificio), l'indice di densità fondiaria era addirittura pari a 22 mc/mq; ciò, ovviamente, a voler dimostrare la circostanza che l'avvenuto superamento, nel caso di specie, dell'indice non costituiva un *unicum*.

Infine, non deve essere sottaciuto che l'operazione ha ricevuto l'avallo degli organismi regionali i quali, come si è già avuto modo di precisare, non soltanto non hanno ricevuto alcuna censura, ma hanno avuto anche modo di avere un quadro assolutamente veritiero e fedele di quello che si andava realizzando.

Il tema, ovviamente, introduce all'esame dell'ultimo capo di imputazione – anch'esso, a dire il vero, costruito in maniera alquanto contorta – che vede l'architetto DE ROBERTO, che interloquì con gli organismi regionali con due note risalenti al mese di luglio del 2004, accusata, in buona sostanza, di non aver fornito una rappresentazione reale di quanto si stava realizzando. Anche

queste due note, non adeguatamente analizzate nel corso della prima audizione, sono state oggetto della seconda escussione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero che, partendo dal problema afferente il calcolo del rapporto di copertura, si è poi estesa anche ad ulteriori problematiche, prima fra tutte quella afferente la normativa tecnica di attuazione, per poi concludersi certificando, in maniera netta, chiara e ripetuta, che gli organismi regionali avevano il quadro reale e fedele di ogni elemento.

Per quanto concerne, in primo luogo, il rapporto di copertura, i cc.tt. hanno ripetutamente chiarito che l'indicazione numerica del rapporto di copertura in 0,48 non è contraria al vero, ma era stata operata in difformità dall'articolo 48 del regolamento edilizio che prevedeva di depurare dalla superficie del lotto tutte le altre aree destinate praticamente a spazi pubblici e a verde. Prendendo atto di una obiezione dell'ingegnere CANCELLARIO, i consulenti del P.M., hanno chiaramente concordato sul fatto che il PIRU poteva andare in deroga anche al regolamento edilizio e ribadito che l'architetto DE ROBERTO non ha detto una cosa non vera quando ha affermato che l'indice è pari a 0,48, pur chiarendo che la Regione avrebbe dovuto sapere che si trattava di una deroga (in verità, la circostanza che il PIRU fosse in deroga agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Salerno emerge in maniera chiara e netta da tutti gli atti). Ma poi, francamente, deve essere segnalato un ulteriore aspetto di incertezza, emergente dalla testimonianza dei consulenti e stigmatizzato dalle difese nel corso della discussione. I cc.tt. del P.M., infatti, nel corso dell'approfondimento istruttorio, sono stati sollecitati a prendere posizione circa un'argomentazione posta dalle difese rispetto alla quale il dibattito non si era sviluppato. In particolare, era stato obiettato che il parametro che era stato utilizzato era stato abrogato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 1989: *nella memoria l'avvocato BRANCACCIO ripete quest'argomentazione, dice: "in ordine al presente superamento dei limiti*

previsti dal PRG vigente per il rapporto di copertura, si evidenzia come la norma richiamata dai consulenti del P.M. sia stata abrogata precedentemente all'adozione del PIRU". Assolutamente non sono d'accordo. Perché il regolamento edilizio è cosa diversa dal piano regolatore. Quindi, questo varia il piano regolatore e non dà atto praticamente di abrogare il regolamento edilizio, di conseguenza il regolamento edilizio, se non c'è un atto che lo abroga, che lo modifica, specificatamente... resta in vigore (pagg. 24 e 25 del verbale di udienza del 30 ottobre 2013). L'argomento è stato ripreso alla successiva udienza del 20 novembre, allorquando, nuovamente sollecitati i consulenti (v., ad es., pag. 61), hanno riferito che il limite di 0,50 era stato desunto dalle norme tecniche di attuazione del PRG e non dal regolamento edilizio, pur segnalando, all'esito di un ampio dibattito, che, a loro avviso, le suddette norme tecniche del PRG non erano state annullate dalla delibera loro mostrata in visione (pag. 69 del verbale).

Oggetto di diffuso dibattito è stata anche la problematica afferente la mancanza di una vera e propria normativa tecnica di attuazione che, formalmente necessaria secondo i consulenti tecnici del P.M., secondo la linea difensiva, non era necessaria perché il PIRU è uno strumento programmatico ed esclusivo per una determinata area alla quale esclusivamente si riferisce e visto e considerato che da tutti gli atti erano desumibili, in maniera assolutamente fedele e rispondente al reale, tutti gli indici, i parametri, i valori: *la domanda è questa, dal complesso degli elaborati tecnici, che lei ha lì, desumibile per un tecnico ovviamente tutti gli indici, i volumi e quant'altro? allora, sono desumibili come calcolo, ma non devono essere desumibili, devono esser normati, devono essere esplicitati e devono essere approvati* (pagg. 41 e 42).

Dalle carte che sono state mandate alla Regione si capiva qual era la situazione? Il tecnico, facendo questi calcoli, sulla base delle carte che aveva

mandato il Comune, aveva una visione conforme al reale? Ad un tecnico le carte che il Comune aveva mandato consentivano di conoscere in maniera reale quello che veniva fatto? Allora sì, gli consentivano di conoscere in maniera reale quello che veniva fatto. (pag. 42). Tutte queste cose che avete detto la Regione le vedeva com'erano? Certo (pag. 50) Sulla base di tutte le carte che il Comune manda la regione aveva una rappresentazione fedele dell'intervento che si andava a realizzare? La regione aveva una rappresentazione fedele dell'intervento che si andava a realizzare. (pag. 51).

Consegue da quanto precede che, al momento della interlocuzione con gli organismi regionali, perfettamente messi in grado di conoscere la reale situazione, non vi fu alcuna *immutatio veri*.

Non vi è alcuno spazio, pertanto, per sostenere la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo degli ipotizzati reati.

Consegue da quanto precede l'assoluzione di tutti gli imputati dai reati loro ascritti con la formula indicata in dispositivo.

PQM

Il Giudice,

visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

DE LUCA Vincenzo, DE BIASE Mario Pasquale, MAROTTA Felice, SCARLATO Mauro, DE MAJO Domenico, DI LORENZO Alberto, DE ROBERTO Bianca, CRISCUOLO Lorenzo, BASILE Matteo, DI LORENZO Alfonso, ESPOSITO Raffaella, LETTIERI Giovanni, IANNUCCI Vincenzo e GALGANO Michele Arcangelo dai reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste.

Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Salerno, 11 dicembre 2013

Il Giudice

Dott. Ubaldo PERROTTA

IL CANCELLIERE C1
Gerardo Basile
- 123 -